

Il Progettista:

dott. ing. Ruggero Rigoni

iscritto al n. 1023
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza



Collaborazione tecnica:

dott. ing. Gianluca Antonio Rigoni

iscritto al n. 3483
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza



Il Committente:

SICIT GROUP SPA
Via Arzignano, 80
36072 CHIAMPO (Vicenza)
C.F. e P. 09970040961

**Provincia di Vicenza
Comune di Arzignano**



SICIT Group S.p.A.

Via Arzignano, 80 - 36072 Chiampo (VI)
P.IVA e C.F. 09970040961
Tel. +39 0444 450946
Fax +39 0444 453812
www.sicitgroup.com - info@sicitgroup.com

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

relativo alla

**MODIFICA DI UN IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE
DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE CAT. 3
DELLA DITTA SICIT GROUP S.p.A.**

sita in

Via del Lavoro, n.114 in Comune di Arzignano

Provincia di Vicenza

**Relazione generale
SIA**

A2

elaborato:



Luglio 2020

data:

STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE ING. RUGGERO RIGONI
Via Divisione Folgore, n. 36 - 36100 VICENZA
Tel.: 0444.927477 - email: rigoni@ordine.ingegneri.vi.it

Indice della Relazione Generale dello Studio di Impatto Ambientale

0. PRESENTAZIONE.....	3
1. VERIFICA DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA V.I.A.....	6
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	9
2.1 NORMATIVA RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	9
2.1.1 V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale (Provinciale).....	10
2.1.2 Procedura di V.I.A. in sede Regionale (Provinciale)	12
2.2 INQUADRAMENTO PROCEDURALE DEL PROGETTO	16
3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE	18
4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	21
4.1 ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE CONSIDERATI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	22
4.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)	26
4.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente	26
4.2.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato	28
4.3 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)	34
4.4 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA	35
4.5 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)	42
4.6 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO	46
4.7 PIANI URBANISTICI COMUNALI	46
4.7.1 Strumenti urbanistici del Comune di Arzignano	50
4.7.2 Strumenti urbanistici del Comune di Montorso Vicentino	53
5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.....	54
6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	64
6.1 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE	65
6.1.1 Il Sistema Insediativo	66
6.1.2 Il Sistema Viario – Traffico e Trasporti	67
6.1.3 Atmosfera - Clima	76
6.1.4 Suolo – Sottosuolo – Acque sotterranee.....	86
6.1.5 Idrogeologia - Acque Sotterranee.....	91
6.1.6 Idrografia - Acque Superficiali.....	96
6.1.7 Clima Acustico	102
6.1.8 Vegetazione, flora e fauna.....	106
6.1.9 Paesaggio.....	111
6.1.10 Salute pubblica – agenti fisici	112
6.1.12 Attività socio-produttive.....	114
6.2 METODO DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI	116
6.3 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE	118
6.3.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate	119
6.3.2 Stima degli impatti	126

ELENCO ALLEGATI

- Allegato A2.1:** Relazione dello studio di compatibilità idraulica redatta dall'ing. Riccardo Sinicato
- Allegato A2.2:** Valutazione degli effetti delle immissioni in aria (2008)
- Allegato A2.3:** Valutazione previsionale di impatto acustico relativa all'ampliamento dello stabilimento
- Allegato A2.4:** Valutazione previsionale di impatto acustico relativa al potenziamento del cogeneratore
- Allegato A2.5:** Autorizzazione paesaggistica per l'intervento edilizio di ampliamento
- Allegato A2.6:** Attestazione di non necessità della V.Inc.A.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

relativo alla

MODIFICA DI UN IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CAT. 3

in

Comune di Arzignano

PROVINCIA DI VICENZA

RELAZIONE GENERALE DELLO S.I.A.

0. PRESENTAZIONE

Sicit Group S.p.A. è un'industria chimica specializzata nella realizzazione di prodotti tecnici per l'agricoltura a base di amminoacidi/peptidi a partire da rifiuti e sottoprodotti provenienti da distretti conciarci.

L'azienda è attiva in due stabilimenti situati a Chiampo e ad Arzignano nei quali viene prodotto un idrolizzato proteico concentrato a partire rispettivamente da rifiuti di pelle conciata (rasatura e rifili di pelle) e da sottoprodotti di origine animale di categoria 3. L'idrolizzato prodotto da entrambi gli stabilimenti viene ulteriormente raffinato e lavorato nello stabilimento di Arzignano al fine di ottenere una vasta gamma di prodotti finiti commercializzabili, destinati principalmente al settore agricolo (ammendanti, fertilizzanti, biostimolanti, correttivi) e in misura minore a specifici settori tecnici industriali (ritardanti per l'industria del gesso).

Sicit Group S.p.A. persegue un obiettivo di continuo miglioramento e rinnovamento della propria attività, grazie al suo reparto di ricerca e sviluppo molto produttivo e ben strutturato. Conformemente ai propri principi di miglioramento aziendale, in coerenza con uno sviluppo sostenibile, Sicit Group S.p.A. intende modificare l'impianto produttivo di Arzignano prevedendo l'implementazione di nuove sezioni impiantistiche ed interventi finalizzati al suo consolidamento sul mercato, ossia all'ottenimento di prodotti commercializzabili maggiormente diversificati, col massimo rispetto per l'ambiente e per la popolazione, criterio che ha da sempre contraddistinto l'attività del Gruppo.

Lo stabilimento di Arzignano è un'industria chimica autorizzata in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con provvedimento n. 136 del

30/10/2007 rilasciato dalla Regione del Veneto, dato che l'attività risulta rubricata ai punti 4.3 ("industria chimica per la fabbricazione di fertilizzanti") e 6.5 ("smaltimento e riciclaggio carcasse e residui animali") di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.. Medio tempore la disciplina dell'A.I.A. è stata modificata sia a livello nazionale che regionale e il provvedimento in essere è stato prorogato fino al 30/10/2019. Con l'emanazione della L.R. n. 4/16 sono state pure modificate le ripartizioni delle competenze in materia di V.I.A. e A.I.A. tra Regione e Province. Con propria nota prot. n. 475328 del 14/11/2017, la Regione ha evidenziato come l'attività principale della ditta consista nella produzione di idrolizzati proteici (attività IPPC 4.3) e che l'attività IPPC 6.5 sia da considerare ad essa funzionale, confermando come l'Autorità competente in materia di AIA per lo stabilimento de quo sia la Provincia. Nello scorso mese di settembre, Sicit Group ha quindi regolarmente presentato alla Provincia di Vicenza domanda di riesame per il rinnovo dell'A.I.A., conformemente alle modalità e nei termini previsti dall'art. 29-octies del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

In riscontro alla suddetta istanza di Sicit, la Provincia di Vicenza ha avviato il procedimento di riesame per il rinnovo dell'A.I.A. con propria nota Prot. 2598 del 20/01/2020 prescrivendo un termine di 180 giorni (scadente il 18/07/2020) per la presentazione, da parte della ditta, della relativa documentazione.

Tuttavia, poiché Sicit intende dare attuazione nel prossimo futuro all'accennata modifica del proprio stabilimento di Arzignano, si ravvisa l'opportunità che la documentazione richiesta faccia riferimento alla situazione definitiva, comprendendo quindi anche le nuove implementazioni in progetto che, in buona sostanza, sono le seguenti:

- ampliamento del parco cisterne per lo stoccaggio degli idrolizzati proteici concentrati;
- potenziamento dell'impianto di cogenerazione esistente;
- implementazione di un nuovo segmento dedicato al ricevimento, allo stoccaggio e alla preidrolisi del pelo conciarario;
- inserimento di una linea di trattamento degli acidi grassi;
- implementazione di un nuovo impianto di essiccamento del prodotto finito identificato come correttivo calcico;
- realizzazione di una linea dedicata alla produzione di prodotti speciali in granuli/tablet costituita da un nuovo essiccatore granulatore, da un nuovo impianto di pastigliatura e da un nuovo impianto di sferonizzazione meccanica / ricopertura dei prodotti in granuli;
- ampliamento del magazzino dei prodotti finiti con utilizzo di una nuova struttura edilizia (già concessionata e in costruzione) nella quale saranno anche reperiti gli spazi tecnici necessari all'installazione degli impianti della nuova linea dedicata alla produzione dei prodotti in granuli/tablet;

per quant'altro confermandosi i processi e le dotazioni impiantistiche in essere e in particolare la potenzialità massima di trattamento di SOA ex cat. 3 già autorizzata, pari a 700 t/giorno.

In estrema sintesi, gli interventi previsti riguardano prevalentemente l'implementazione, nel ciclo produttivo, di nuove unità produttive/impianti tecnologici al fine di garantire una produzione maggiormente performante in linea con le sempre crescenti, diversificate ed innovative richieste del mercato di riferimento.

Per la descrizione dettagliata delle modifiche suddette si rimanda alla Relazione tecnica argomento dell'*Elaborato A1*.

Poiché l'attività di Sicit, oltreché essere soggetta ad A.I.A., rientra anche fra quelle di cui alla lettera e) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto delle modifiche in parola è anche subordinato all'espletamento di una procedura di V.I.A..

Per quanto sopra Sicit Group S.p.A. ritiene opportuno attivare, nell'ambito del riesame per il rinnovo dell'A.I.A. dello stabilimento di Arzignano, una procedura di V.I.A. al fine della legittimazione delle modifiche proposte che ragionevolmente dovranno essere ricomprese nel nuovo provvedimento autorizzativo.

Ciò premesso, lo scrivente Studio è stato incaricato dello Studio di Impatto Ambientale, di cui il presente documento rappresenta la Relazione Generale, relativamente allo stabilimento produttivo di Arzignano di Sicit Group S.p.A. e in particolare alle modifiche proposte.

1. VERIFICA DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA V.I.A.

La V.I.A. nasce e viene introdotta inizialmente negli U.S.A., con la denominazione di “Environmental Impact Statement” (E.I.S.) e scaturisce sostanzialmente dalla constatata insufficienza dell’analisi “costi/benefici” nel prevedere gli effetti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, spesso non facilmente monetizzabili, provocati dagli interventi antropici.

Successivamente anche l’Europa ha abbracciato questo metodo, dapprima come supporto decisionale, poi come strumento fondamentale per l’impiego ottimale delle risorse, naturali e umane, utile non solo quale controllo dell’ambiente ma anche per approfondire e migliorare l’efficienza delle scelte progettuali.

La normativa in materia di V.I.A. (in particolare nel nostro Paese) è relativamente recente e ancora in fase di evoluzione: essa viene via via aggiornata sia per tener conto di aspetti ambientali precedentemente non considerati con sufficiente attenzione, sia per la necessità di recepire progressivamente i contenuti delle Direttive Europee. La normativa nazionale si è particolarmente arricchita negli ultimi anni con le disposizioni relative ai progetti delle opere elencate nell’Allegato II della direttiva comunitaria con delega alle Regioni.

In particolare la Regione del Veneto si era inizialmente dotata della Legge Regionale N. 10 del 26 Marzo 1999, con la quale veniva disciplinata e normata la valutazione di impatto ambientale per i progetti di competenza regionale (e provinciale), suddividendoli in 8 allegati. La norma regionale ha mantenuto la sua efficacia anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06 (il c.d. “*Testo Unico Ambientale*”) che fin dalla sua versione originaria, dando attuazione alla legge-delega N. 308/04, ricomprendeva, nella Parte Seconda, la disciplina relativa alle “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA-IPPC)*”.

Peraltro, sempre in attuazione della legge-delega N. 308/04, è stato emanato il D.Lgs. N. 04/08 (il cd. “secondo correttivo ambientale”) che, entrato in vigore il 13/02/08, ha sostituito l’intera Parte Seconda dell’originario D.Lgs. 152/06 ed i relativi allegati. Il Titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06, così come sostituita dal D.Lgs. N. 04/08, ha (ri)disciplinato i principi generali della materia, individuando (fra l’altro) i progetti soggetti alla procedura di V.I.A. (quelli compresi negli allegati II, III, IV) e introducendo, per così dire, una novità per determinati progetti (in particolare quelli rientranti nell’allegato IV) relativamente ai quali veniva previsto (art. 20) il previo svolgimento di una “verifica di assoggettabilità” a termine della quale l’Autorità competente (per la V.I.A.) si esprime sulla necessità o meno della V.I.A.. A fronte delle modifiche introdotte dal “secondo correttivo ambientale”, la Regione avrebbe dovuto provvedere nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore (cioè

entro il 13/02/09) ad adeguare (“tarare”) la propria normativa, la qual cosa è avvenuta definitivamente solo in tempi recenti con la Legge Regionale N. 4/16 del 18/02/16, recante disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (e di Autorizzazione Integrata Ambientale), seppure la L.R. N. 10/99 sia stata a più riprese “adattata”, al fine di raccorderla al meglio alle disposizioni statali, sin dal 2008, con svariati provvedimenti della Giunta Regionale.

La L.R. N. 4/16 ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di V.I.A. e A.I.A., abrogando la precedente L.R. N. 10/99 e demandando alla Giunta Regionale l’individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di V.I.A. e la definizione della disciplina attuativa delle procedure di verifica di assoggettabilità e di V.I.A., anche in coordinamento con altri procedimenti quali il rilascio di A.I.A.. L’art. 13 della L.R. N. 4/16 ha in particolare introdotto una novità nella disciplina regionale, subordinando alle pertinenti procedure di V.I.A. le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna V.I.A. e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di V.I.A.. In ogni caso, nelle more dell’emanazione dei dispositivi attuativi previsti dalla norma, ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. N. 4/16, sono state confermate le procedure di cui alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. (ancorché abrogata), per quanto compatibili con la disciplina prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

In tempi recenti, con il D.Lgs. N. 104/17 (di recepimento della Direttiva 2014/52/UE), lo Stato ha cominciato a riformare le procedure di V.I.A., quantunque demandando diversi aspetti a futuri decreti ministeriali attuativi. Le maggiori novità del decreto riguardano un nuovo modello procedurale previsto per i progetti sottoposti a V.I.A. di competenza regionale (finalizzato al rilascio di un provvedimento unico), una revisione delle modalità di comunicazione e partecipazione al procedimento tra i soggetti e le amministrazioni coinvolte nonché dell’informazione e partecipazione del pubblico, la modifica di modalità e tempistiche per la convocazione e lo svolgimento della conferenza di servizi e una diversa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.

Nel contempo, con D.G.R.V. N. 940 del 23/06/2017, la Regione del Veneto, dando corso a quanto previsto dalla L.R. N. 4/16, ha stabilito la disciplina attuativa delle procedure in materia di V.I.A. nonché gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi, senza, tuttavia, tenere in considerazione quanto disciplinato dalla nuova normativa nazionale. Per questo motivo, nel 2018, la D.G.R.V. N. 940/17 è stata revocata e sostituita dalla D.G.R.V. N. 569, che ha revisionato la disciplina attuativa della L.R. N. 4/16 in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento.

Nel mese di dicembre 2019, con la D.G.R.V. N. 138, la Regione del Veneto ha definito i criteri e le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo delle opere sottoposte a procedure di V.I.A., in accordo con quanto previsto dall’art. 20 della L.R. N. 4/16.

Ad oggi l'obbligatorietà della V.I.A. per un determinato progetto deve essere verificata alla luce di quanto disciplinato dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 (così come modificata dai vari successivi correttivi ambientali), tenendo conto delle disposizioni della L.R. N. 4/16 e ss.mm.ii., in accordo con quanto stabilito dai decreti attuativi regionali, quali in particolare le D.G.R.V. NN. 569/18 e 138/19.

In merito all'oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale, che riguarda la modifica di un'industria chimica per la fabbricazione di fertilizzanti, ai sensi di quanto stabilito nella Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto di cui si discute rientra fra le modifiche di un impianto compreso in allegato III, in particolare rubricato alla lettera e) - *Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti)*, cui corrisponde la tipologia prevista alla lettera e) dell'Allegato A1 della L.R. N. 4/16, per la cui fattispecie è prevista la procedura di V.I.A. di competenza provinciale.

L'impianto produttivo è autorizzato in regime di A.I.A., in quanto attività rubricata ai punti 4.3 e 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., il cui provvedimento è di competenza provinciale a seguito della domanda di riesame per rinnovo presentata dalla ditta nello scorso mese di settembre.

In considerazione della necessità di dar corso ad entrambe le procedure di V.I.A. (per le modifiche in progetto) e di riesame dell'A.I.A. (per il rinnovo del provvedimento autorizzativo), si ritiene di presentare l'istanza di V.I.A. con le modalità di cui all'art. 11 della L.R. N. 4/16 secondo cui, per iniziativa del Proponente, può essere attivato un procedimento unitario per la valutazione di impatto ambientale ed il contestuale rilascio dell'A.I.A..

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Quantunque la materia prima di partenza del processo produttivo di Sicit sia un sottoprodotto di origine animale concettualmente assimilabile ad uno “scarto di lavorazione” del processo conciario, è bene precisare come l’attività di trasformazione di S.O.A. cat. 3 in discussione risulti espressamente esclusa dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. che, al comma 2 lett. *b*), richiama il Regolamento (CE) n. 1774/2002, medio tempore abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) 1069/2009 che fissa norme di polizia sanitaria applicabili alla raccolta, al trasporto, al deposito, alla manipolazione, alla trasformazione e all’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare ogni rischio per la salute pubblica e della salute degli animali. Per il processo produttivo dello stabilimento Sicit di Arzignano valgono in particolare le disposizioni attuative relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al già citato Regolamento UE N. 142/2011.

Come già evidenziato al paragrafo precedente, l’approvazione di progetti quali quello cui si riferisce il presente studio è subordinata alla previa valutazione del relativo impatto ambientale, secondo quanto disposto dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 (così come modificata nell’ordine dal D.Lgs. N. 04/08, dal D.Lgs. N. 128/10, dal D.Lgs. N. 162/11, dal D.Lgs. N. 221/2012 e dal D.Lgs. N. 104/17) e dalla Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 e relativi decreti attuativi.

Nel seguito e preliminarmente allo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) vero e proprio articolato in:

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO;
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE;
- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE,

anche in considerazione dei contenuti divulgativi che deve avere lo S.I.A. per consentire una qualificata e produttiva partecipazione del pubblico, è parso utile inserire una breve sintesi di inquadramento normativo costituente una sorta di

- QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.

2.1 Normativa riguardante la Valutazione di Impatto Ambientale

L’incipit normativo della Valutazione di Impatto Ambientale in Europa si è avuto con la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (successivamente modificata nel 1997), che ha fatto da principale riferimento per tutte le Leggi in materia, definendo alcuni principi fondamentali, di seguito riassunti:

- Integrazione procedurale. I progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale integrando le esistenti procedure di autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
- Campo di applicazione. La direttiva comprende due allegati che elencano diverse tipologie progettuali. I progetti compresi nelle tipologie elencate nell'allegato I devono in ogni caso essere sottoposti a V.I.A.; per i progetti compresi nell'allegato II gli Stati membri, in relazione a particolari condizioni territoriali, possono stabilire criteri e soglie per individuare quali categorie progettuali devono essere sottoposte alla procedura.
- Informazioni ambientali. Attraverso la V.I.A. devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente.
- Informazione del pubblico. L'iter procedurale deve prevedere un adeguato processo di informazione e consultazione del pubblico i cui pareri devono essere tenuti in debita considerazione.
- Tiering. Il processo di informazione e consultazione deve essere esteso a tutte le autorità eventualmente interessate e competenti in materia di ambiente, nonché agli Stati membri interessati.
- La decisione e la sua pubblicità. Le informazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, le risultanze delle procedure di consultazione delle autorità competenti e della partecipazione del pubblico devono essere considerate al momento del rilascio dell'autorizzazione. La decisione, le motivazioni della stessa ed eventuali prescrizioni o condizioni devono essere messe a disposizione del pubblico e delle autorità interessate.

La direttiva 85/337/CEE ha rappresentato la linea guida che tutti gli Stati membri hanno considerato nella stesura delle rispettive norme.

In Italia, l'introduzione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, prevista dalla direttiva 85/337/CEE, risale

- all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente,
- ed ai relativi provvedimenti ministeriali di attuazione.

2.1.1 V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale (Provinciale)

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, erano state individuate le opere che, «in attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale»,

dovevano essere sottoposte a valutazione in sede statale secondo la procedura, i criteri e le norme tecniche dalle medesime norme previsti. I progetti, opere ed interventi al tempo individuati e sottoposti a V.I.A. statale essenzialmente corrispondevano a quelli previsti nella versione originaria dell'allegato I alla direttiva 85/337/CEE.

Successivamente, ma sempre «in attesa della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale», con l'articolo 40 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993»), è stato demandato al Governo il compito di definire, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, «condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione [da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano] della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE».

In attuazione dell'articolo 40 della legge n. 146/1994 è stato quindi emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recante, per l'appunto, il previsto «Atto di indirizzo e coordinamento».

Questo era lo stato di fatto legislativo sul quale è intervenuta la prima norma regionale veneta in materia di VIA, ossia la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, recante la «disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale» in attuazione del sopra richiamato atto governativo di indirizzo e coordinamento.

L'atto di indirizzo governativo, è stato successivamente modificato ed integrato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999) per adeguarlo alle sopravvenute variazioni normative comunitarie (direttiva 97/11/CE che ha modificato la direttiva 85/337/CEE); le modifiche ed integrazioni hanno riguardato l'individuazione e la suddivisione delle tipologie progettuali da sottoporre a VIA, cioè gli allegati al D.P.R. 12 aprile 1996. Pertanto anche quanto già disposto dalla Regione del Veneto ha subito i necessari conseguenti aggiornamenti con la legge regionale 27/12/2000, n. 24, modificativa e integrativa della L.R. N. 10/99.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06 che ha ripreso e riconsiderato praticamente tutte le disposizioni in materia di V.I.A., è stata abrogata gran parte delle norme previgenti (in particolare anche il D.P.R. 12/04/96 e il D.P.C.M. 03/09/99).

In seguito, con l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 04/08 (“secondo correttivo ambientale”) che ha rivisitato completamente la parte II del D.Lgs. N. 152/06, sono state abrogate e praticamente sostituite integralmente tutte le disposizioni in materia di V.I.A. previgenti (in particolare tutta la “precedente” Parte II del D.Lgs. 152/06 ed il D.P.C.M. N. 377/88) mentre, con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 128/10 (“terzo correttivo ambientale”), che ha rivisitato ulteriormente la Parte II del D.Lgs. N. 152/06, sono state apportate alcune modifiche alle previgenti disposizioni in materia di V.I.A. ed è stata ricondotta

nel corpo del D.Lgs. N. 152/06 tutta la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) già contenuta nel D.Lgs. N.59/2005 (che è stato abrogato). Con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 162/2011 e della Legge N. 121 del 17/12/2012, che hanno integrato la Parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., sono state introdotte alcune nuove tipologie progettuali da sottoporre a procedura di V.I.A. (e/o di verifica di assoggettabilità a V.I.A.) e sono state marginalmente modificate quelle per le quali erano già previste.

La disciplina nazionale in materia di V.I.A. (Parte II del D.Lgs. n. 152/06) è stata altresì modificata dalle Leggi NN. 35, 134, 214 e 221 del 2012, dalla Legge N. 98 del 2013, dalle Leggi NN. 9 e 116 del 2014 e dal D.Lgs. N. 46/14; questi ultimi interventi hanno tuttavia semplicemente rivisitato alcune parti della norma, in particolare introducendo alcune nuove definizioni e/o nuove tipologie impiantistiche assoggettate a V.I.A. e modificando quanto precedentemente stabilito per elettrodotti, impianti geotermici, miniere, impianti di coltivazione di idrocarburi, impianti di accumulo delle acque - incluse le dighe ed impianti di produzione di energia, oltrechè ridefinire i rapporti fra la disciplina della V.I.A. e quella dell'A.I.A. (quest'ultima modificata significativamente dal D.Lgs. N. 46/14), senza però modificare l'impostazione del corpo normativo relativo alla V.I.A., che è rimasta sostanzialmente quella definita dal D.Lgs. N. 128/10.

Solo recentemente, con il D.Lgs. N. 104/17 (di recepimento della Direttiva 2014/52/UE), lo Stato ha iniziato a riformare le procedure di V.I.A., quantunque demandando diversi aspetti a futuri decreti ministeriali attuativi. Le maggiori novità del decreto riguardano un nuovo modello procedurale previsto per i progetti sottoposti a V.I.A. di competenza regionale (finalizzato al rilascio di un provvedimento unico), una revisione delle modalità di comunicazione e di partecipazione al procedimento tra i soggetti e le amministrazioni coinvolte nonché dell'informazione e della partecipazione del pubblico, la modifica delle modalità e delle tempistiche per la convocazione e lo svolgimento della Conferenza di Servizi e una diversa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, la V.I.A. è normata in ambito regionale dalla L.R. N. 4/16 e dalle disposizioni attuative date dalle D.G.R.V. NN. 1021/16, 1461/16, 1596/16, 1979/16, 94/17, 568/18 e 1620/19.

2.1.2 Procedura di V.I.A. in sede Regionale (Provinciale)

Come già detto, il D.Lgs. N. 04/08 ha esercitato una profonda rivisitazione (di fatto la completa riscrittura) della "precedente" Parte II del D.Lgs. N. 152/06 regolamentante la materia della V.I.A., su cui si sono successivamente innestati vari altri provvedimenti legislativi. Particolare importanza hanno assunto ed assumono ancora le "Disposizioni transitorie e finali" previste dall'art. 35 del D.Lgs. N. 152/06 ancorchè modificato dai primi due "correttivi" e dalle

successive disposizioni normative; in base alle stesse (disposizioni), infatti, le Regioni dovevano prima nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore dei successivi provvedimenti legislativi, adeguare il proprio ordinamento in materia di V.I.A. a quanto disposto dai provvedimenti legislativi in parola.

A seguito del D.Lgs. N. 04/08, la Regione Veneto, con la D.G.R.V. n. 1998 del 22/07/08, aveva previsto *“di continuare ad applicare a far data 13 febbraio 2008, nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di VIA, in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152», la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii.”*, mantenendo di fatto in vigore la L.R. N. 10/99 fino al 13/02/09 ed istituendo una sorta di “periodo transitorio” nel quale il Proponente poteva avvalersi della procedura a lui “più conveniente”, optando per le disposizioni della norma nazionale o per quelle della norma regionale.

Con la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09: *“Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”* è stata confermata la “struttura impiantistica” della L.R. N. 10/99 ed in particolare:

- il campo di applicazione [art. 3, comma 1 - lettere a, b, c];
- l'iter procedimentale [art. 13 “Istruttoria preliminare”; art. 14 commi 1,2,4 “Deposito e pubblicità”; art. 15 “Presentazione al pubblico”; artt. 19-19 bis “Giudizio di compatibilità”; artt. 20 -21 “Procedure per i progetti con impatti ambientali interregionale e transfrontaliero”; art. 22 “Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”];
- le competenze e la composizione delle Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [art. 4 commi 1,2,4 ed artt. 5 e 6];
- la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24];
- la decorrenza dell' efficacia [art. 27].

Con la successiva D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09: *“Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”* sono stati ulteriormente confermati (e dettagliati in Allegato A: *“Articoli della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 applicabili a decorrere*

*dal 13/2/2009”) gli articoli della Legge Regionale già indicati nella D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e riallineate le categorie dei progetti soggetti a V.I.A. (confermando le competenze provinciali e/o regionali) previste dalla L.R. 10/99 con le disposizioni del D.Lgs. N. 04/08 (Allegato B: “*Tabelle di individuazione delle competenze in materia di V.I.A. progetti sottoposti a VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 a decorrere dal 13 febbraio 2009 [in tutto il territorio regionale]*”).*

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. N. 128/10 la Giunta Regionale del Veneto, pure confermando la necessità di una legge regionale in materia, emanava la Delibera N. 1539 del 27/09/2011, con la quale, nel tentativo di fornire indirizzi applicativi e coordinare la disciplina di V.I.A. a livello regionale, individuava un nuovo “ambito di compatibilità” fra la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e la nuova normativa nazionale, data dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata dal D.Lgs. N. 128/10. In particolare, con la D.G.R.V. N. 1539 del 27/09/11: “*Disposizioni applicative per il coordinamento delle disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 - Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale - con la sopravvenuta normativa nazionale*”, pur abrogando e sostituendo le precedenti D.G.R.V. N. 308/09 e N. 327/09, veniva ancora una volta confermato l’impianto della L.R. N. 10/99, ri-definendo (in Allegato alla Delibera):

- l’ambito di applicazione, individuando le tipologie progettuali che devono essere sottoposte a procedure di V.I.A.;
- le autorità competenti, ripartite fra Province e Regione in funzione delle tipologie progettuali, confermando gli Organi tecnici competenti allo svolgimento dell’istruttoria (Commissione regionale V.I.A. e Commissioni provinciali V.I.A.);
- le modalità di coordinamento fra procedure di V.I.A. e di A.I.A., confermando quanto disposto con D.G.R.V. N. 1998 del 22 Luglio 2008;
- le modalità di presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A.;
- gli articoli della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. non più applicabili, sostanzialmente mantenendo in vigore gli articoli relativi a:
 - campo di applicazione [art. 3, comma 1, lettere a), b), c)];
 - Autorità competenti [art. 4, commi 1, 2, 3, 4];
 - Organi Tecnici istruttori, in particolare le Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [artt. 5 e 6];
 - presentazione al pubblico [art. 15];
 - modalità procedurali per l’espressione del giudizio di compatibilità [art. 19] e quelle riferite alla contestuale approvazione del progetto [art. 19 bis];
 - procedure per i progetti con impatto interregionale e transfrontaliero nonché quelli sottoposti a V.I.A. nazionale [artt. 20, 21, 22];
 - modalità previste per la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24].

Infine, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. N. 162 del 14/02/2011 e della legge N. 221 del 17/12/2012, che hanno introdotto ulteriori modifiche alla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., prevedendo alcune nuove tipologie progettuali da sottoporre a Verifica di assoggettabilità (a V.I.A.) e Valutazione di Impatto Ambientale, la Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. N. 575 del 03/05/2013, è nuovamente intervenuta in materia, per recepire le nuove tipologie progettuali previste dal D.Lgs. N. 162 del 14/02/2011 e dalla legge N. 221 del 17/12/2012 ed inserendo anche quelle facenti capo a grandi strutture di vendita (grandi centri commerciali e parchi commerciali) che la Regione Veneto, con L.R. N. 28/12/2012, N. 50 (recante *“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto”*) ha previsto siano sottoposte a procedura di V.I.A. o verifica di assoggettabilità (a V.I.A.), rinnovando l'”ambito di compatibilità” fra la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e la nuova normativa nazionale modificata, per quant'altro non potendo che confermare quanto disposto dalla norma nazionale. Successivamente, con la D.G.R.V. N. 575 del 03/05/13: *“Nuove disposizioni applicative in adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale ... in materia di valutazione di impatto ambientale”*, la Regione del Veneto abrogava e sostituiva la precedente D.G.R.V. N. 1539/11.

Infine, la Regione del Veneto ha definitivamente adeguato la normativa regionale in materia di V.I.A. alla legislazione nazionale con la Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4, che ha abrogato la previgente L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e ridefinito:

- l'ambito di applicazione, individuando le tipologie progettuali che devono essere sottoposte a procedure di V.I.A.;
- le autorità competenti, Province e Regione, in funzione delle diverse tipologie progettuali, individuando nel Comitato tecnico V.I.A. l'organo tecnico- istruttorio competente allo svolgimento delle istruttorie in materia di V.I.A. (Comitato tecnico regionale V.I.A. e Comitati tecnici provinciali V.I.A.);
- la ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di V.I.A. e A.I.A.;
- le modalità di coordinamento fra procedura di V.I.A. e altri procedimenti, quali l'autorizzazione o l'approvazione del progetto o il rilascio dell'A.I.A.;
- le modalità di presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A.;

demandando alla Giunta regionale il compito di stabilire, con appositi atti di indirizzo, la pertinente disciplina attuativa delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, pure in coordinamento con altri procedimenti quali l'autorizzazione o l'approvazione del progetto e il rilascio dell'A.I.A..

Con D.G.R.V. N. 1020 del 29/06/16 (integrata successivamente con D.G.R.V. n. 1979 del 06/12/16), la Regione del Veneto disponeva le modalità di

attuazione della nuova procedura ex art. 13 della L.R. N. 4/16 in merito alla valutazione di impatto ambientale nell'ambito del primo rinnovo di concessioni/autorizzazioni per attività ricadenti nell'allegato A, che non sono mai state sottoposte prima a procedure di screening/V.I.A. poiché attività pre-esistenti all'entrata in vigore della normativa di settore in questione. Contestualmente, con D.G.R.V. N. 1021 del 29/06/16, venivano aggiornati i criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative agli oneri istruttori delle procedure di V.I.A. mentre qualche mese più tardi, con D.G.R.V. N. 1461 del 21/09/2016, venivano emanate precise disposizioni per l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.I.A. nelle more della completa attuazione delle disposizioni attuative della L.R. N. 4/16.

L'anno successivo, con D.G.R.V. N. 940 del 23/06/2017, la Regione del Veneto ha emanato le disposizioni attuative in materia di V.I.A. ed A.I.A. in accordo con la L.R. N. 4/16; nel frattempo col D.Lgs. N. 104/2017 è stata modificata la normativa nazionale in materia di V.I.A. e la Regione del Veneto ha quindi provveduto a revisionare la disciplina attuativa delle procedure di V.I.A. e screening nonché degli indirizzi e delle modalità di funzionamento delle Conferenze di servizi, revocando la D.G.R.V. N. 940 e sostituendola con la D.G.R.V. N. 569 del 30/04/2018.

Con la recentissima D.G.R.V. N. 1620 del 05/11/19, la Regione del Veneto ha infine completato la disciplina attuativa della L.R. N. 4/16 definendo i nuovi criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'art. 20. La novità principale in tal senso, riguarda la predisposizione, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, di un "progetto di monitoraggio ambientale" (P.M.A.) dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto. Il fine del suddetto P.M.A. è quello di garantire il mantenimento di opportune condizioni ambientali in un modo che, ad avviso dello scrivente, appare affine e coerente con quanto già previsto per le attività assoggettate al regime di A.I.A., con specifico riferimento al "Piano di Monitoraggio e Controllo" (P.M.C.) prescritto dalla normativa nazionale.

2.2 Inquadramento procedurale del progetto

Il progetto in esame, che prevede la modifica di un impianto chimico di trasformazione di materiali S.O.A. cat. 3 per la fabbricazione di prodotti per uso agricolo, rientra fra le modifiche di impianti inclusi nell'Allegato III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e in particolare alla lettera e) *"Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti)"* per la cui fattispecie è prevista la V.I.A. ai sensi degli artt. 22 e 23

del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.. Per la tipologia impiantistica in parola, l'Allegato A alla L.R. N. 4/16 individua come Ente competente la Provincia.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. N. 4/16, il Proponente intende avvalersi della facoltà di richiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, anche il rilascio dell'A.I.A., dato che l'Autorità Competente di entrambi i procedimenti è la Provincia di Vicenza. Nel caso in questione, la scelta appare in un certo senso "obbligata", in quanto per lo stabilimento produttivo in esame è stato avviato il procedimento di revisione per il rinnovo del provvedimento di A.I.A..

Va peraltro precisato come, con l'introduzione dell'art. 27-bis nel D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., il D.Lgs. N. 104/2017 richiami la necessità di ricongiungere altri provvedimenti di natura autorizzativa nell'ambito di un provvedimento unico, comprensivo del parere di compatibilità ambientale. In tal senso, come peraltro evidenziato anche dalla D.G.R.V. N. 568/2018, la procedura prevista ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 4/16, finalizzata al rilascio del solo provvedimento di V.I.A., è da considerarsi un'ipotesi residuale rispetto alla "nuova" norma generale, applicabile nei soli casi di impossibilità oggettiva di intraprendere la procedura di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

Per quanto sopra, le procedure di V.I.A. e di riesame dell'A.I.A. vengono raccordate in un'unica istanza, alla quale vengono allegati:

- lo «S.I.A.» (di cui all'art. 22 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.),
- la documentazione finalizzata al rilascio dell'A.I.A..

3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

Lo Studio di Impatto Ambientale è un documento di «*carattere interdisciplinare*» che, in base all'art. 22 , comma 2, del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., «*è predisposto secondo le indicazioni dell'Allegato VII*» del Decreto medesimo ossia deve contenere le seguenti informazioni:

- a) *una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;*
- b) *una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;*
- c) *una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;*
- d) *una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;*
- e) *il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;*
- f) *qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.*

Allo studio di impatto ambientale deve essere pure allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui sopra, al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico.

Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:

- 1) *tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;*

- 2) *ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;*
- 3) *cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.*

La L.R. N. 4/16 demandava ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei contenuti dello S.I.A., mantenendo in vigore le disposizioni attuative della previgente L.R. N. 10/99 nelle more dell'approvazione del nuovo provvedimento; questo provvedimento attuativo è stato emesso dapprima nel 2017 con D.G.R.V. N. 940, quindi abrogato e sostituito con D.G.R.V. N. 568 del 2018 a causa della revisione nazionale della normativa in materia di V.I.A. intervenuta con il D.Lgs. N. 104/2017.

Va evidenziato tuttavia che nell'allegato A della D.G.R.V. N. 568/2018 viene precisato come l'istanza di V.I.A. *“debba essere corredata dalla documentazione prevista ai sensi del D.Lgs. 152/06, nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 4/2016”*, rimandando nuovamente la definizione dei contenuti dello S.I.A. a livello regionale ad un ulteriore successivo provvedimento della Giunta Regionale; ne consegue che, ad oggi, ai sensi dell'art. 22 della L.R. N. 4/16, si applicano ancora le disposizioni della previgente Legge Regionale in materia di V.I.A. (ossia la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii.).

L'art. 9 della Legge Regionale N. 10/99 disponeva che: *“il SIA è predisposto ... con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4”*; tale articolo è diventato inapplicabile a seguito della D.G.R.V. N. 308/2009, creando non poche perplessità in merito alle modalità ed ai criteri con cui debba essere elaborato lo S.I.A. di competenza regionale (e provinciale). Va peraltro riconosciuto che l'inapplicabilità dell'art. 9 della L.R. N. 10/99 è del tutto in linea con quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta, fra le norme abrogate, alla lettera s), proprio il D.P.R. 12 aprile 1996.

Il riferimento normativo non ancora venuto meno e quindi ad oggi ancora applicabile in merito alle modalità ed ai criteri con cui predisporre uno Studio di Impatto Ambientale è il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 che, in base a quanto stabilito dall'art. 34 della disciplina di cui al titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., rimane ancora in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche organizzative ed integrative che regolamentano la procedura di V.I.A..

Occorre tuttavia rilevare che, come peraltro evidenziato nella D.G.R.V. n. 1624/1999, *tali norme* (ad oggi date unicamente dal D.P.C.M. 27 Dicembre

1988) “sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull’ambiente particolarmente rilevante” e che “sarà quindi opportuno assumere tali norme con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale”.

Si è optato quindi per la stesura dello Studio di Impatto Ambientale articolato nei tre quadri di riferimento: *programmatico*, *progettuale* ed *ambientale* di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 27/12/88 ritenendo che i medesimi rappresentino una struttura standard di riferimento dalla quale è opportuno evitare il più possibile di discostarsi, fermo restando, come espressamente previsto dalla D.G.R.V. N. 1624/1999:

che «tali norme [ossia quelle che disciplinano i contenuti dei tre quadri di riferimento] sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull’ambiente particolarmente rilevante»

e che pertanto tali norme vengono assunte «con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale».

Per quanto riguarda la descrizione del progetto con indicazione dei (principali) parametri ubicativi, dimensionali e strutturali e le finalità dello stesso espressamente prevista come contenuto dello S.I.A. (Allegato VII del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.), si rimanda alla relazione tecnica di progetto argomento dell’*Elaborato A1*.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

In base al punto 4.2.1. della D.G.R. n. 1624/1999, che fedelmente riproduce l'articolo 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988,

«il quadro di riferimento programmatico per lo Studio di Impatto Ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale (...)».

In dettaglio, *«il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende»:*

- a) *la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;*
- b) *la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:*
 - 1) *le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;*
 - 2) *l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;*
- c) *l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari».*

Ove ricorra il caso, *«il quadro di riferimento descrive inoltre:*

- a) *l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;*
- b) *le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori».*

Da quanto sopra si ricava come nel “quadro di riferimento programmatico” vengano presi in considerazione gli “obiettivi” degli strumenti pianificatori pertinenti all'opera od intervento progettato (come si è detto il primo e fondamentale contenuto del “quadro” è «la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso»). Per contro, le prescrizioni ed i vincoli contenuti negli atti di pianificazione generale o attinenti ad altri settori vanno considerati nel “quadro di riferimento progettuale” essendo quello il contesto nel quale deve essere tra l'altro descritto *«l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:*

- 1) *le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;*
- 2) *le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesaggistici e territoriali e piani di settore;*
- 3) *i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, storico-culturali, demaniali e idrogeologici, servitù e altre limitazioni alla proprietà»,*

come è espressamente indicato all'art. 4, comma 4, lett. b), del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

4.1 Atti di Pianificazione e Programmazione considerati nel Quadro di Riferimento Programmatico

Gli "atti di pianificazione e programmazione" da prendere in considerazione nel quadro di riferimento programmatico sono prioritariamente gli strumenti di governo del territorio sviluppati a livello regionale, provinciale e comunale. A tal proposito, pare opportuno evidenziare che con l'entrata in vigore della L.R. n. 11 del 23/04/2004 (Legge Regionale in materia urbanistica) è stato avviato un processo di profonda modifica, revisione ed aggiornamento di tutti i piani di governo del territorio precedentemente in vigore, sia a livello locale (Comuni e Province) che regionale. In particolare la Legge Regionale N. 11/04 prevede che "il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione" (art. 3 - comma 1) specificando, al comma 4 dell' art. 3, che "la pianificazione si articola in:

- a) *piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);*
- b) *piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);*
- c) *piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).*

Le disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. n. 11/2004 sono di fondamentale importanza per l'analisi dell'inquadramento di un progetto rispetto agli atti di pianificazione e programmazione territoriale, soprattutto laddove lo stesso cita:

- al comma 1: "I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti";

- al comma 3: *“Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso”.*

L’analisi dei vincoli, delle norme e delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei piani territoriali vigenti (ovvero l’analisi dell’insieme dei condizionamenti e dei vincoli che interessano la realizzazione di un progetto), potrebbe pertanto essere effettuata unicamente con riferimento agli strumenti urbanistici di livello inferiore (quali il P.A.T. oppure il P.A.T.I. ed il P.I.) dato che gli stessi:

- sono (necessariamente) coerenti con i piani di livello superiore;
- contengono le prescrizioni ed i vincoli prevalenti, stabiliti dai piani di livello superiore (P.T.C.P. e P.T.R.C.);
- contengono quelle (eventuali) disposizioni che possono modificare i piani di livello sovraordinato (P.T.C.P.) senza che ciò comporti una variante agli stessi.

A conferma di quanto sopra, è opportuno ricordare come il meccanismo di formazione e variante dei piani territoriali subordinati (il P.A.T./P.A.T.I. ed il P.T.C.P.) previsto dalla L.R. 11/04, che contempla l’approvazione di un documento preliminare da parte dell’Ente proponente, la concertazione partecipativa con tutte le realtà presenti nel territorio, la verifica di coerenza con i piani sovraordinati e l’approvazione o la ratifica del documento adottato/modificato da parte dell’Ente immediatamente sovraordinato (la Provincia per quanto riguarda il P.A.T./P.A.T.I. e la Regione per quanto riguarda il P.T.C.P.), garantisca la piena coerenza ed armonia di tutti i piani previsti per il governo del territorio e quindi, in ultima analisi, il completo allineamento del P.A.T. o del P.A.T.I. con quanto previsto, per il territorio, sia a livello comunale che provinciale e regionale.

Alla data di stesura del presente studio, i piani di governo del territorio previsti dalla Legge Regionale 11/04 per il sito di progetto si trovano nel seguente stato:

- P.T.R.C. della Regione Veneto: esiste un P.T.R.C. vigente, approvato con D.C.R. N. 382/1992 e conforme alla L.R. N. 33/1985, ed un P.T.R.C. adottato, inizialmente con D.G.R.V. N. 372 del 17/02/2009 e successivamente aggiornato (variante parziale) con D.G.R.V. N. 427 del 10/04/2013, conforme alla legge urbanistica vigente (la L.R. N. 11/2004);
- P.T.C.P. della Provincia di Vicenza: il piano, adottato con D.C.P. n. 40 del 20/05/2010, è stato approvato, con prescrizioni, dalla Giunta della Regione Veneto con la D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012;
- lo strumento urbanistico del Comune di Arzignano, articolato in:
 - P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) del Comune di Arzignano, approvato e ratificato con D.G.R.V. N. 3969 del 16/12/2008; successivamente, con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza

N. 5 del 21/01/2016, è stata approvata e ratificata una prima Variante al P.A.T.;

- P.I. (Piano degli Interventi) del Comune di Arzignano: il primo Piano degli Interventi è stato approvato con D.C.C. N. 45 del 28/04/2009; successivamente sono state approvate diverse varianti al Piano degli Interventi, l'ultima delle quali (Variante N. 11) è stata approvata con D.C.C. N. 44 del 29/07/2019.

In relazione all'adiacenza del sito di Sicit al confine territoriale col Comune di Montorso Vicentino, che quindi risulta essere "interessato" dal progetto in discussione, deve essere considerato anche lo strumento urbanistico di quest'ultimo Comune articolato in:

- P.A.T.I. dei Comuni di Montorso Vicentino, Gambellara, Montebello Vicentino e Zermeghedo, approvato con D.G.R.V. N. 37 del 18/01/2011;
- P.I. del Comune di Montorso, la cui ultima variante è stata approvata con D.C.C. N. 31 del 31/10/2012.

Alla luce di quanto sopra, l'analisi dei rapporti di coerenza del progetto con gli atti di pianificazione urbanistica e territoriale verrà affrontata:

- a livello generale, con riferimento al P.T.R.C. vigente e adottato (quest'ultimo in fase di approvazione);
- a livello provinciale, con riferimento al P.T.C.P. approvato, tenendo in debita considerazione le prescrizioni impartite dalla Regione;
- a livello locale e dettagliato, con riferimento al P.A.T. e al P.I. del Comune di Arzignano e del Comune di Montorso Vicentino.

Oltre che dei piani sopra citati, l'inquadramento programmatico del progetto deve tener conto anche delle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la cui originaria versione, approvata con D.C.R. Veneto N. 107 del 05/11/09, è stata modificata negli anni a seguire con svariati provvedimenti della Giunta Regionale, l'ultimo dei quali è la D.G.R.V. N. 1023 del 17/07/2018.

Risulta parimenti opportuno che l'inquadramento programmatico del progetto comprenda anche l'analisi della conformità del medesimo al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con D.C.R. N. 90 del 19/04/2016.

Per ragioni di completezza, si ritiene appropriato integrare l'inquadramento programmatico anche con l'analisi dei vincoli e prescrizioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Brenta-Bacchiglione, quantunque questi risultino di norma già ricompresi nei piani urbanistici comunali.

In definitiva, ai fini del presente studio, vengono presi in considerazione i seguenti strumenti di pianificazione e governo del territorio:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente e adottato con D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09 e successivamente aggiornato con variante parziale adottata con D.G.R.V. n. 427 del 10/04/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto;
- il Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della Regione del Veneto;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, adottato con D.C.P. Vicenza n. 40 del 20/05/2010, approvato (con prescrizioni) dalla Giunta Regionale del Veneto con D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012;
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Brenta-Bacchiglione;
- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Arzignano;
- il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) e il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Montorso Vicentino.

4.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento regionale che, sul versante fisico, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo sul versante economico, organizza e predispose le condizioni territoriali per lo “sviluppo”, nella salvaguardia dei valori fondamentali, del territorio regionale.

Tale strumento, già in ossequio alla Legge 431/85, assume l’assetto di “piano urbanistico - territoriale con rilevanza paesistica” in quanto:

- individua il sistema degli “ambiti naturalistico - ambientali”;
- formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell’ambiente immediatamente prevalenti, specificati in sede di pianificazione successiva (piani di area, piani provinciali, piani di settore) e subordinata (piani regolatori comunali);
- stabilisce quali, tra gli ambiti unitari con rilevanti caratteristiche ambientali e paesaggistiche di interesse regionale, debbano essere pianificati a livello di Piano di Area o di settore;
- regola quelle iniziative di pianificazione paesaggistica successiva e/o subordinata che possono essere adottate dalle Province o dai Comuni o loro Consorzi mediante opportune forme di coordinamento.

4.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente

Il P.T.R.C. del Veneto vigente è articolato in quattro grandi sottosistemi:

- 1) il “sistema ambientale” che costituisce il quadro di riferimento per le aree di più rigida tutela del territorio regionale (in cui sono compresi i beni sottoposti a diversi gradi di protezione ed i relativi processi di incentivazione e sviluppo) e per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti che formano parte integrante del sistema ambientale;
- 2) il “sistema insediativo”, nel quale vengono trattate le questioni attinenti all’armatura urbana ed ai servizi (generalmente ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana, agli standards urbanistici;
- 3) il “sistema produttivo”, nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o necessarie rilocalizzazioni, nonché le linee e gli indirizzi per il loro sviluppo o la loro migliore organizzazione;
- 4) il “sistema relazionale”, nel quale vengono trattati i diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni e vengono formulate le direttive per il riordino delle reti.

Per ciascun Sistema il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Per il raggiungimento di un equilibrio naturale generale, il P.T.R.C. assegna alle risorse naturali una destinazione “sociale”, oltre che produttiva, che comporta:

- la conservazione del suolo, mediante prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la sistemazione degli ambiti degradati;
- il controllo dell'inquinamento delle risorse primarie quali aria, acqua, suolo;
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali;
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali;
- la valorizzazione delle aree agricole, nel loro ruolo di equilibrio e protezione dell'ambiente;
- l'individuazione delle aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale secondo l'art.30 della L.R. N. 33/85.

Il P.T.R.C., in particolare per quanto riguarda la procedura di V.I.A., nel quadro delle indicazioni della L.R. N. 33/85, ne impone l'applicazione alle aree “ad alta sensibilità ambientale” o ad “alto rischio ecologico” e a quelle nelle quali i valori storici e paesaggistici risultino rilevanti.

Il P.T.R.C. definisce un primo elenco di aree “ad alto rischio ecologico” e “ad alta sensibilità ambientale”, richiamate dall'art. 30 della L.R. N. 33/85.

Le zone ad alto rischio ecologico sono:

- le zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di dissesto potenziale;
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili;
- le aree indiziate di presenza di risorse idrotermali.

Sono zone ad alta sensibilità ambientale:

- le aree di interesse naturalistico;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate della presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti di alta collina e di montagna;
- gli ambiti di interesse storico, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ambientali;
- parchi e riserve naturali.

Per quanto attiene all'inquadramento territoriale (riferito al P.T.R.C. vigente) dell'intervento in discussione, l'area ricade nella fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi in un ambito territoriale con eterogenea integrità del territorio agricolo in corrispondenza del polo urbano di Arzignano; non ricade in ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici né in ambiti per la istituzione di zone e/o parchi regionali naturali ed archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica. L'**Elaborato grafico C2.1** riporta le tavole del P.T.R.C. vigente e l'ubicazione dello stabilimento produttivo Sicit di Arzignano.

In definitiva il P.T.R.C. vigente non contiene alcuna preclusione alla realizzazione del progetto in discussione.

4.2.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il (nuovo) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, successivamente aggiornato con l'adozione di una variante parziale introdotta con la D.G.R.V. n. 427 del 10/04/2013; trattasi, in buona sostanza, di una riformulazione (attualizzata) del P.T.R.C. vigente che, in coerenza con il quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e in conformità con le disposizioni introdotte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. N. 42/04), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio veneto nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, nella salvaguardia dei valori fondamentali del territorio regionale.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 della L.R. 11/2004, il P.T.R.C.:

- a) *acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale generale;*
- b) *indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;*
- c) *indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico - culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;*
- d) *indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;*
- e) *definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;*
- f) *individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26 (della L.R. 11/2004);*
- g) *formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;*
- h) *individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16 (della L.R. 11/2004).*

Ai sensi della L.R. 11/04, il (nuovo) P.T.R.C., la cui approvazione è data per imminente alla data di redazione del presente documento, definisce le prescrizioni ed i vincoli automaticamente prevalenti per tutti gli altri Piani (territoriali, di settore e di sviluppo delle reti di servizio) allo stesso subordinati; il comma 5 dell'art 12 della L.R. 11/2004 prescrive infatti che: *l'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno, mentre il comma 2 dell'art. 24 riporta testualmente: i piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizio sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi.* Il P.T.R.C. adottato, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 11/04, detta tuttavia anche i criteri ed i limiti entro i quali i piani di livello inferiore (il P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I.) possono modificarlo senza che sia necessario provvedere ad una sua variante; in definitiva, quindi, pur essendo uno strumento vincolante per tutti i piani subordinati, il P.T.R.C. introduce misure di salvaguardia del territorio di carattere generale, demandando agli strumenti pianificatori di livello inferiore

(i P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I.) la puntuale definizione delle misure nel concreto applicabili.

Il P.T.R.C. adottato del Veneto è articolato in SEI grandi tematismi (sottosistemi) così costituiti:

- 1) “Uso del suolo”, che comprende le azioni previste dal Piano per gestire il processo di urbanizzazione, attraverso specifiche misure per gli spazi aperti, per la cosiddetta “matrice agricola” del territorio e per il sistema insediativo. Più in particolare il tematismo riporta le specifiche misure di tutela per gli ambiti collinari, montani e per le aree pianiziali di pregio nonché le misure di salvaguardia dei “varchi” liberi da edificazione lungo le coste marine, lacuali e nelle aree aperte periurbane; si individuano inoltre le aree con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza insediativa ed agricola, da assoggettare a specifiche azioni di piano. Nel caso specifico della frammentazione insediativa, tipica dell’area centro-veneta (città diffusa), si prevede una estesa opera di riordino territoriale, volta a limitare l’artificializzazione e l’impermeabilizzazione dei suoli mentre nel caso specifico della frammentazione agricola, localizzata prevalentemente nelle aree di bonifica antica e/o recente, si prevede il progetto di un sistema insediativo sostenibile, in forma lineare, lungo le principali aste fluviali. Vengono inoltre indicate, in funzione del controllo delle criticità dei suoli, le possibilità di densificazione edilizia per particolari aree e vengono previste specifiche azioni per la limitazione della dispersione insediativa di fondovalle.
- 2) “Biodiversità”, che contiene le azioni previste dal piano per tutelare e accrescere la diversità biologica. Più in particolare il tematismo individua e definisce i sistemi ecorelazionali (corridoi ecologici) estesi all’intero territorio regionale e connessi alla rete ecologica europea e riporta le specifiche misure previste per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità; vengono inoltre individuati gli ambiti vocati alla rinaturalizzazione e/o riforestazione e, per le aree di montagna, vengono indicate le azioni di limitazione del rimboschimento spontaneo, di tutela dei prati e pascoli alpini esistenti, di ripristino delle praterie storiche, di valorizzazione degli ambiti vocati all’agricoltura di montagna. In connessione al sistema insediativo sono indicati gli ambiti di agricoltura periurbana e le aree “urbanorurali” di cui valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità.
- 3) “Energia, risorse, ambiente”, che raccoglie le azioni di piano volte a razionalizzare e migliorare l’uso delle risorse, anche per contrastare il “cambiamento climatico”. E’ incentivato l’uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia e sono promossi il risparmio e l’efficienza energetica negli insediamenti (abitativi, industriali, commerciali, ecc.). Il tematismo riporta gli specifici interventi previsti dal Piano per la riduzione dell’inquinamento e per il risparmio e la conservazione della risorsa acqua (anche attraverso la predisposizione di idonee aree di laminazione) nonché le specifiche politiche per gli ambiti interessati dalle maggiori

concentrazioni di inquinanti del suolo, dell'aria e dell'acqua (nitrati, CO₂, ecc.) e per le aree interessate dalla risalita del cuneo salino; sono inoltre riportate le misure di tutela per le acque superficiali e profonde e sono individuate le aree interessate dalla presenza dei principali corridoi energetici, dove proporre interventi di riordino. Sono indicate le aree soggette a rischio radon, per le quali sono previste specifiche misure di prevenzione e contenimento.

- 4) “Mobilità”, che raccoglie le azioni del Piano volte a governare il rapporto tra le infrastrutture e il sistema insediativo, cogliendo l'opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato sulla base della presenza dei corridoi plurimodali I e V, del SFMR e dell'asse viario della Pedemontana. Il Piano prevede, anche attraverso il meccanismo della perequazione territoriale, che il riordino delle aree in fregio all'asse viario principale possa avvenire attraverso idonee azioni finalizzate a disincentivare la produzione agroalimentare e a razionalizzare/valorizzare le attività produttive e commerciali. Il tematismo individua tutta la rete viabilistica (collegamenti primari, secondari, intervallivi, tra pianura e montagna, in ambito alpino transregionale e transfrontaliero) e quella ferroviaria (sistema ferroviario metropolitano regionale - SFMR).

- 5) “Sviluppo economico”, che è trattato in due tavole denominate “sviluppo economico produttivo” e “sviluppo economico ricettivo, turistico e rurale”. La prima tavola raccoglie i principali “cluster” riconosciuti a livello nazionale, rispetto ai quali sono da attivare azioni per aumentare la loro competitività, e si valorizza il ruolo dei grandi parchi polifunzionali e commerciali di rango regionale, con funzione di “piazze di socializzazione del Terzo Veneto”, anche prevedendo una articolazione della “offerta”, una integrazione con le strutture insediative e una minimizzazione del consumo energetico e degli effetti sul sistema ambiente-territorio. Nei porti, aeroporti e corridoi intermodali si prevedono opportunità per sviluppare servizi alla persona e all'impresa, si prevedono nuovi nodi di servizio per le attività produttive specialistiche (nei quali intervenire favorendo l'innovazione e il marketing) e si individuano le aree da specializzare per l'attività dell'artigianato di servizio alla città. Si prevede la razionalizzazione di forma e funzioni delle “strade mercato” e si individuano “luoghi del sapere”, finalizzati anche alla promozione dello sviluppo economico (mediante promozione del rapporto tra ricerca e impresa). La seconda tavola raccoglie invece gli elementi e i contesti da valorizzare e tutelare, al fine di sviluppare armonicamente le diverse tipologie di turismo (ridefinendo il legame tra ospitalità e l'armatura culturale e ambientale del territorio). Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e delle città murate; si prevede di coniugare, anche attraverso i “parchi agroalimentari”, le produzioni agricole di pregio con il turismo culturale ed enogastronomico; si individuano le zone di produzione DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate di attività artigianali di eccellenza, quale fattore di qualità dell'offerta turistica. Si prevede lo sviluppo del turismo termale,

congressuale, musicale, teatrale, diportistico (quali nuovi “focus” di specializzazione turistica); si evidenzia la rete delle aviosuperfici esistenti quale fattore di competitività.

- 6) “Crescita sociale e culturale”, che raccoglie i possibili scenari di piano per disegnare il cosiddetto “Terzo Veneto”, che si distingue così attraverso progetti d’ampia rilevanza e riflesso, capaci di mettere in figura un nuovo stile di vita e nuove politiche imprenditive. Nelle piattaforme urbane di Treviso e Vicenza si evidenziano due specializzazioni di eccellenza legate, la prima, all’essere “magnete” dal quale hanno origine e si ripartono tipologie “slow” di fruizione del territorio legate all’acqua, alla natura e al gusto; la seconda, anche per la presenza massiccia di monumenti dell’architettura, quale luogo dell’armonia e per i giovani. Si individuano gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale, nel sistema lineare verde polifunzionale sull’Ostiglia, nel Grande Arco Verde (G.A.V.) metropolitano e nel sistema territoriale storico-ambientale afferente ai fiumi Piave e Brenta. La trama dei percorsi ciclopedonali permette la conoscenza capillare del territorio, delle ville e dei loro contesti, delle città murate, dei canali navigabili storici, dei parchi naturali e culturali - letterari e dei territori di terra ed acqua del Polesine.

Per ciascun tematismo il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Per quanto concerne l’inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.R.C. adottato, riportate nell’**Elaborato grafico C2.2** (con individuato il sito di progetto), si evidenzia quanto segue:

- 1) Tavola 01a – USO DEL SUOLO-TERRA: il sito si colloca all’interno della vallata del Chiampo, in una porzione di “tessuto urbanizzato” delimitata, a nord e a sud, da zone collinari identificate come “aree di agricoltura mista a naturalità diffusa”, frammiste ad “aree a prato stabile” e “a pascolo” e “foreste ad alto valore naturalistico”.
- 2) Tavola 01b – USO DEL SUOLO-ACQUA: il sito ricade in un’area di “primaria tutela quantitativa degli acquiferi” che coincide sostanzialmente con la zona di ricarica delle falde acquifere sotterranee; tale vincolo non risulta inerente al progetto in discussione in quanto le aree di pertinenza dello stabilimento Sicit di Arzignano sono impermeabilizzate e non esiste alcuno scarico nel suolo; inoltre l’idroesigenza dello stabilimento è sostenuta totalmente dall’acquedotto industriale gestito da Acque del Chiampo.
- 3) Tavola 02 – BIODIVERSITÀ: il sito si colloca all’interno della vallata del Chiampo, in una porzione di “tessuto urbanizzato” delimitata, a nord e a sud, da appezzamenti agricoli con “diversità dello spazio agrario medio-bassa” con presenza di “corridoi ecologici” in corrispondenza dei

principali corsi d'acqua superficiale della zona (Torrenti Agno e Chiampo).

- 4) Tavola 03 – ENERGIE E AMBIENTE: il sito rientra all'interno di un'area urbanizzata con possibili livelli eccedenti di Radon ed in prossimità di un'area con inquinamento da NOx fra i 20 µg/mc e i 30 µg/mc (basso); nell'area dell'Arzignanese si riscontra la presenza di discariche attive per rifiuti urbani e per rifiuti non pericolosi e la presenza di uno stabilimento chimico sottoposto alla “direttiva SEVESO” (Unichimica s.r.l.).
- 5) Tavola 04 – MOBILITÀ: il sito ricade in un'area del “tessuto urbanizzato” avente densità territoriale “superiore a 0,60 abitanti/ettaro”; il territorio comunale di Arzignano risulta prossimo al casello di Montecchio - Alte Ceccato dell'Autostrada A4.
- 6) Tavola 05a – SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO: il sito si colloca in una vallata dal “territorio geograficamente strutturato” (Val di Chiampo) dove “l'incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale è $\geq 0,05$ ”.
- 7) Tavola 05b – SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO: il sito ricade in un'area del “tessuto urbanizzato” in ambito con presenza di attività tradizionali (Arzignano e comuni dei Colli Berici) e con “numero di produzioni DOC, DOP, IGP comprese fra 6 e 8”.
- 8) Tavola 06 – CRESCITA SOCIALE E CULTURALE: il sito ricade in un'area del tessuto urbanizzato inserita in ambito collinare su cui non insistono particolari vincoli e/o prescrizioni; nei pressi di Arzignano si riscontra la presenza di una struttura intermedia di eccellenza del sistema della salute regionale.
- 9) Tavola 07 – MONTAGNA DEL VENETO: il sito ricade in un'area su cui non insistono vincoli e/o prescrizioni.
- 10) Tavola 08 – CITTA' MOTORE DEL FUTURO: il sito ricade in ambito pedemontano, in prossimità di una zona di riequilibrio territoriale nell'ambito del polo urbano di Arzignano.
- 11) Tavola 09 – SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E DELLA RETE ECOLOGICA (13 – Lessinia; 14 – Prealpi Vicentine): il sito ricade in area agropolitana di pianura.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità tra il P.T.R.C. adottato e il progetto in discussione, che prevede l'ampliamento e la riorganizzazione di uno stabilimento produttivo esistente all'interno di una Z.A.I. consolidata. Le modifiche dell'impianto non comportano variazione della potenzialità massima di produzione, che si conferma pari a quella in essere, riguardando unicamente la dotazione di nuove linee impiantistiche necessarie ad aumentare la gamma e la differenziazione merceologica dei prodotti finiti da immettere sul mercato.

4.3 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/09, così come modificato da diverse successive Deliberazioni della Giunta Regionale (n. 842/12, n. 1770/12, n. 691/14, n. 1534/15, n. 360/17, n. 1023/18), contiene norme, direttive e prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico. Più in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. approvato dalla Regione Veneto contengono precise definizioni e prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche di dilavamento nel suolo, nel sottosuolo, in corpi idrici superficiali e in fognatura.

Sicit ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 39 co. 6 delle N.T.A. del P.T.A. presentando (nel 2012), e successivamente realizzando, il "progetto di adeguamento" a quanto previsto dalla disciplina regionale delle acque meteoriche di dilavamento. In merito agli scarichi dello stabilimento si evidenzia in particolare quanto segue:

- le acque reflue di processo vengono raccolte, in gran parte riutilizzate nel processo produttivo e per la parte restante (residuale) avviate a pre-trattamento (sedimentazione) prima di essere scaricate, così come le acque dei servizi igienici, nel collettore fognario (pubblico) gestito da Acque del Chiampo S.p.A. (Gestore del servizio idrico integrato);
- le aree di stoccaggio dei S.O.A. cat. 3 e le aree operative dell'impianto produttivo sono collocate all'interno di strutture edilizie, ovvero su superfici impermeabilizzate coperte e quindi protette dall'azione degli agenti atmosferici;
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali lati "sud" ed "est" sono considerate prudenzialmente alla stregua di reflui industriali, in ragione della prossimità di detti piazzali alle aree produttive dello stabilimento;
- le acque meteoriche di "prima pioggia", derivanti da tre distinti bacini scolanti che comprendono le coperture dei fabbricati e i piazzali esterni utilizzati esclusivamente per la logistica dei trasporti afferenti allo stabilimento (accesso/uscita/parcheggio), vengono raccolte in n. 3 vasche dedicate e successivamente recapitate nella pubblica fognatura industriale gestita da Acque del Chiampo S.p.A.; soltanto il volume di pioggia eccedente la capacità delle vasche di raccolta (ampiamente di "seconda pioggia"), viene recapitato nella roggia Fiume Vecchio.

Il progetto prevede l'utilizzo di un nuovo fabbricato in costruzione sul lato sud dello stabilimento e la realizzazione di un nuovo parco cisterne per lo stoccaggio dell'idrolizzato proteico, semilavorato ottenuto dalla trasformazione di S.O.A. cat. 3 dell'industria conciaria (carniccio, pelo, pezzamino, ecc...). La rete degli scarichi industriali interni al nuovo capannone e la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei nuovi piazzali, prudenzialmente

considerate alla stregua di reflui industriali in considerazione della prossimità ad aree operative e stoccaggi, saranno raccordate alla linea acque nere dello stabilimento. Soltanto le acque meteoriche dei pluviali delle coperture del nuovo capannone, da ritenersi incontaminate stante l'assenza di ricadute significative dei camini, saranno raccolte da una condotta in calcestruzzo e scaricate nella roggia Fiume Vecchio, previa laminazione (della portata) attraverso apposito bacino opportunamente dimensionato anche in previsione di una futura espansione dell'attività sul lotto agricolo adiacente, a est dello stabilimento.

Per quanto sopra rappresentato, si riscontra una sostanziale conformità alle disposizioni delle N.T.A. del P.T.A. della Regione del Veneto, sia per quanto riguarda la situazione attuale/autorizzata che per quella di progetto.

4.4 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera

Con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016, la Regione del Veneto ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera originariamente approvato con D.C.R. n. 57 del 11/11/04, al fine di allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico, a seguito degli sviluppi normativi a livello europeo, nazionale e interregionale, con particolare riferimento all'entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell'Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del relativo Decreto Legislativo di recepimento (D.Lgs. n. 155/2010).

Il nuovo Piano è strutturato per conseguire una serie di obiettivi suddivisi in obiettivi "strategici", obiettivi "specifici", obiettivi "operativi" e obiettivi "trasversali", che scaturiscono dal fine generale di perseguire il miglioramento della qualità dell'aria a livello regionale a tutela della salute umana e della vegetazione.

Gli **obiettivi strategici** prendono spunto da accertate situazioni di superamento, per taluni inquinanti atmosferici, dei rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie indicati nel D.Lgs. n. 155/2010, in riferimento a zone o ad aree di superamento individuate sul territorio regionale. Gli obiettivi strategici sono i seguenti:

- 1) *raggiungimento del valore limite annuale e giornaliero per il PM_{10} ;*
- 2) *raggiungimento del valore limite annuale per il $PM_{2,5}$;*
- 3) *raggiungimento del valore limite annuale per il biossido di azoto NO_2 ;*
- 4) *conseguimento del valore obiettivo e dell'obiettivo a lungo termine per l'ozono O_3 ;*
- 5) *conseguimento del valore obiettivo per il benzo(a)pirene;*

6) *contribuire al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.*

Gli **obiettivi specifici** contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici e sono costituiti da target di riduzione delle emissioni dei diversi inquinanti (PM₁₀, PM_{2.5}, IPA, SO₂, NO_x, COV, NH₃, CO₂, CH₄, N₂O) che vengono emessi direttamente in atmosfera o che derivano da composti precursori.

Gli **obiettivi operativi** constano dei principali ambiti nei quali si sviluppano le misure attuative del piano, in base alle indicazioni definite a livello nazionale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Gli **obiettivi trasversali** costituiscono linee comuni a tutti gli obiettivi e prevedono in particolare azioni in capo alla Pubblica Amministrazione quali il potenziamento degli studi e del monitoraggio per la valutazione dell'inquinamento atmosferico oltre che una maggior attenzione nei confronti degli aspetti relativi ad informazione e comunicazione al pubblico.

Nell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela dell'Atmosfera sono anche riportati i dati 2007/08 dell'inventario regionale dei macroinquinanti realizzato con il software INEMAR (INventario EMissioni ARia). Si evidenzia tuttavia come tali dati risultino superati dal più recente aggiornamento dell'inventario INEMAR Veneto del 2015, reperibile sul sito internet di ARPAV. Dall'analisi delle mappe INEMAR Veneto 2015, che riportano le emissioni totali annuali su base comunale dei singoli macroinquinanti, delle quali si riporta un estratto nelle pagine successive, non si riscontrano particolari criticità atmosferiche per quanto riguarda il territorio comunale di Montorso Vicentino, caratterizzato da valori medio-bassi per tutti i parametri indagati; per quanto riguarda il Comune di Arzignano si riscontrano invece valori medio-alti per i parametri CH₄, CO, COV, N₂O e particolato atmosferico, in ragione dell'elevata urbanizzazione e industrializzazione del territorio, con particolare riferimento all'intensa attività produttiva del Distretto conciario di Arzignano.

Nello stabilimento di Sicit vengono lavorati sottoprodotti di origine animale cat. 3 costituiti prevalentemente da carniccio e pelo conciario, sottoprodotti dell'industria della pelle molto ricchi in contenuto proteico. Il processo produttivo di Sicit si basa sull'idrolisi delle proteine del materiale di partenza attraverso processi chimici e fisici, finalizzati all'ottenimento di un idrolizzato proteico concentrato che funge da materia prima per la realizzazione di diversi prodotti specifici per l'agricoltura.

Tutte le operazioni in cui si possono produrre emissioni aeriformi sono presidiate da aspirazioni localizzate collegate a sistemi di abbattimento ad elevata efficienza, conformi alle Migliori Tecniche Disponibili, con emissione all'atmosfera attraverso camini il cui sbocco (verticale) trovasi ad una quota di 1 m superiore all'estradosso della copertura, in modo da favorire la dispersione degli inquinanti residui.




Figura 4.1.a: Estratto delle mappe cartografiche dell'inventario regionale dei macroinquinanti INEMAR Veneto, anno 2015 (fonte: A.R.P.A.V.)




Figura 4.1.b: Estratto delle mappe cartografiche dell'inventario regionale dei macroinquinanti INEMAR Veneto, anno 2015 (fonte: A.R.P.A.V.)

I flussi d'aria aspirati dalle diverse sezioni di processo sono caratterizzati dalla presenza di sostanze organiche odorigene e volatili, acido solfidrico, ammoniacca e polveri. I flussi contenenti ammoniacca e acido solfidrico vengono parzializzati e trattati con appositi impianti di abbattimento a umido, afferenti ad un post-combustore rigenerativo che tratta, in maniera definitiva, tutti i flussi d'aria contenenti sostanze organiche, prima della loro emissione all'atmosfera. I flussi d'aria aspirati contenenti polveri vengono invece trattati con filtri a maniche. Le sezioni di lavorazione dell'idrolizzato proteico sono presidiate da abbattitori a umido dedicati.

Tra gli inquinanti caratteristici dell'attività, solamente ammoniacca e sostanza organiche volatili rientrano tra gli inquinanti atmosferici individuati negli obiettivi specifici del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con D.C.R. n. 90/2016. Il Piano evidenzia peraltro come l'ammoniacca aerodispersa sul territorio regionale abbia origine quasi interamente riconducibile alle attività agricole (circa il 98%, riferendosi alle stime 2007/8 riportate nel Piano stesso). Nel caso di Sicit, i flussi d'aria aspirati contenenti ammoniacca vengono pre-trattati con una colonna di assorbimento per poi essere definitivamente trattati in un post-combustore rigenerativo, al quale vengono pure convogliati tutti i flussi aspirati contenenti sostanze organiche. Nel merito del sistema di abbattimento in parola si evidenzia peraltro come il processo di ossidazione termica "rigenerativa" adottato da Sicit (conforme alla Migliore Tecnica Disponibile per l'eliminazione di C.O.V.) è anche quello che, fra le tecniche di combustione applicabili, ha il minor impatto energetico in relazione alla sua elevata resa di recupero termico che limita l'utilizzo di combustibile ausiliario (gas metano) al minimo possibile, pari a quello di una piccola centrale termica di riscaldamento.

Le emissioni di particolato prodotte direttamente dall'attività sono trascurabili e in ogni caso non pertinenti alle finalità del Piano, che fissa obiettivi per il miglioramento della qualità dell'aria unicamente per le polveri fini (PM₁₀ e PM_{2.5}), che traggono origine sostanzialmente da processi come la combustione di combustibili liquidi o solidi e che non possono ragionevolmente derivare in modo significativo dalle operazioni effettuate da Sicit. Il Piano Regionale individua, peraltro tra le principali cause dell'inquinamento da PM₁₀ e PM_{2.5}, la combustione non industriale (domestica) e il trasporto su strada, i cui contributi risultano rispettivamente pari al 50% e al 25% circa del totale. Eventuali precursori di formazione del particolato atmosferico possono crearsi all'interno del post-combustore, circostanza che tuttavia risulta difficile da quantificare e che comunque non rappresenta un fenomeno esiziale.

Relativamente al distretto industriale della Valle del Chiampo, in quanto area produttiva ad alto rischio di inquinamento, nell'anno 2005 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia di Vicenza, Comune di Arzignano, A.R.P.A.V. e E.N.E.A. (*Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente*) che ha portato alla costituzione dell'ufficio distrettuale per l'ambiente, denominato *Agenzia GIADA*, un progetto finalizzato alla gestione integrata dell'ambiente nel distretto conciario i cui obiettivi sono sostanzialmente:

- la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo attraverso l'innovazione tecnologica nelle imprese;
- il miglioramento della tutela del territorio attraverso la creazione dell'Agenzia;
- il coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle politiche ambientali;
- la garanzia di uno sviluppo economico e di miglioramento della qualità della vita.

Nel corso degli anni l'Agenzia ha promosso importanti campagne di monitoraggio delle emissioni dell'industria conciaria con particolare riferimento alle emissioni di COV e di idrogeno solforato, nonché delle emissioni odorigene ad esse riducibili.

In tal senso l'utilizzo da parte di Sicit di un post-combustore, come impianto di trattamento "terminale" delle emissioni in atmosfera del processo produttivo, si rivela risolutivo sia per contenere l'inquinamento atmosferico sia per abbattere efficacemente gli odori.

Il Capitolo 6.2 dell'Allegato A della D.C.R. n. 90/2016 (Documento di Piano) riporta le azioni programmate nel periodo 2013 – 2020, in coerenza agli obiettivi operativi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, che si suddividono nei seguenti ambiti e aree di intervento:

- A1) utilizzazione delle biomasse in impianti industriali;
- A2) utilizzazione delle biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate ;
- A3) risollevario ed emissioni non motoristiche da traffico;
- A4) settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti;
- A5) contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica;
- A6) interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico;
- A7) interventi sul trasporto passeggeri;
- A8) interventi sul trasporto merci e multi modalità;
- A9) interventi su agricoltura ed ammoniacca;
- A10) emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture.

L'unico punto di interesse in relazione al progetto proposto è il punto A5), in quanto gli altri punti riguardano ambiti non pertinenti all'attività di Sicit ovvero si riferiscono ad azioni specifiche in capo alla Pubblica Amministrazione (emanazione di disposizioni attuative e linee programmatiche, programmazione del trasporto pubblico, attività di

informazione, ...). Le azioni specifiche previste per il contenimento dell'inquinamento industriale sono riportate nella tabella a seguire, che comprende una verifica di coerenza con i contenuti del progetto in discussione.

Codifica e Descrizione delle Azioni (Paragrafo 6.2.5 dell'Allegato A alla D.C.R. n. 90/2016)	Confronto con il progetto proposto
<p>A5.1) L'adozione delle BAT o BREF di settore nella quasi totalità dei casi ha consentito il raggiungimento di standard emissivi molto ambiziosi. E' necessario imporre la progettazione e le scadenze per l'installazione di sistemi di abbattimento in linea con le BAT durante la fase istruttoria dei processi autorizzativi A.I.A..</p>	<p>Tutte le sezioni in cui si possono produrre emissioni aeriformi sono presidiate da aspirazioni localizzate. I flussi aspirati vengono trattati utilizzando impianti di abbattimento ad elevata efficienza, conformi alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT). In particolare i flussi aspirati contenenti particolato vengono trattati con filtri a maniche autopulenti mentre i flussi aspirati contenenti ammoniaca, acido solfidrico e sostanze organiche, dopo pre-trattamenti dedicati, sono trattati definitivamente in un post-combustore rigenerativo. Le emissioni delle sezioni di trattamento dell'idrolizzato proteico per l'ottenimento dei prodotti finiti sono prudenzialmente trattate con scrubber a umido dedicati.</p>
<p>A5.2) Implementazione dei controlli e delle ispezioni nelle aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera, in primo luogo a quelle autorizzate con AIA al fine di verificare l'installazione e il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera. Inserimento nei PMC (Piani di monitoraggio e controllo) di controlli specifici per la corretta gestione degli impianti di abbattimento delle emissioni.</p>	<p>I controlli specifici previsti per la corretta gestione degli impianti di abbattimento delle emissioni sono riportati nel P.M.C.</p>

Codifica e Descrizione delle Azioni (Paragrafo 6.2.5 dell'Allegato A alla D.C.R. n. 90/2016)	Confronto con il progetto proposto
<p>A5.3) Individuazione di quei distretti produttivi (tra quelli definiti dalla L.R. 8/2003 e s.m.i. ed ulteriori che dovessero risultare da indagini/monitoraggi ambientali) con impatto significativo sulla qualità dell'aria, per cui è necessaria la creazione di un tavolo tecnico di concertazione al fine di definire standard emissivi omogenei nel distretto produttivo. Per il distretto della concia di Arzignano, così come definito ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 e successiva DGR n. 2415 del 16/12/2014 (BUR n. 4 del 09/01/2015), le azioni di contenimento delle emissioni sono attivate sentito l'Ente Provincia/Area Vasta di Vicenza, nell'ambito delle attività della convenzione GIADA.</p>	<p>Il sito rientra nel distretto conciario di Arzignano, per il quale è stata stipulata la convenzione GIADA.</p>
<p>A5.4) Creazione di tavoli tecnici di concertazione per il raggiungimento di accordi tra imprenditoria e pubblica amministrazione al fine di definire standard emissivi omogenei all'interno di particolari distretti produttivi.</p>	

Sulla scorta di quanto rappresentato, l'impianto produttivo Sicit di Arzignano risulta compatibile con il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016.

4.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 708 del 02/05/2012 è stato approvato, con prescrizioni, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010. Il P.T.C.P. è stato quindi adeguato alle prescrizioni della Delibera regionale di approvazione, che ha recepito e fatto proprie le conclusioni della Valutazione Tecnica Regionale, del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 e del parere della Seconda Commissione Consiliare.

Al pari del P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto, anche il P.T.C.P. delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale,

con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale e in conformità con le diverse strategie e i nuovi strumenti di pianificazione sovraordinati. In particolare il P.T.C.P.:

- a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;
- b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;
- d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;
- e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
- f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
- g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
- h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
- i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;
- j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
- k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;
- l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";

- m) individua, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g) della L.R. N. 11/2004, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;
- n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni;
- o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata.

Il P.T.C.P. è stato formulato secondo le disposizioni della L.R. Veneto n. 11 del 23/04/2004 "Norme per il governo del territorio", dell'art. 20 del D.Lgs n. 267/2000 e del P.T.R.C.; esso si esprime tramite:

- Direttive, che impegnano la Provincia ed i soggetti subordinati ad indirizzare la propria azione secondo le disposizioni del Piano; le direttive rappresentano la guida per la redazione, la variazione o l'adeguamento dei piani di iniziativa provinciale e dei programmi e degli strumenti urbanistici attuativi degli Enti locali.
- Prescrizioni, che regolamentano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite nel territorio, incidendo direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati; le prescrizioni devono essere inserite negli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, avendo efficacia precettiva e prevalente sugli strumenti stessi ed avendo anche valenza di vincolo sulle proprietà immobiliari.
- Vincoli, ovvero indicazioni sugli effetti prodotti da norme (fonti giuridiche) diverse dal P.T.C.P., che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati e regolano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite, secondo le modalità previste dalle singole normative istitutive dei vincoli stessi.

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.C.P., riportate nell'**Elaborato grafico C2.3**, si evidenzia quanto segue:

- 1) Tavole 1.1.B e 1.2.B del P.T.C.P. (Zona Sud) - *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*: il sito ricade in zona sismica 3 (ai sensi dell'O.P.C.M. 3519/2006); tale vincolo è stato considerato in sede di progettazione edilizia per il nuovo fabbricato in ampliamento sul lato sud, oggetto di separato procedimento comunale già concluso col rilascio del Permesso di Costruire.
- 2) Tavola 2.1.B del P.T.C.P. (Zona Sud) - *Carta della fragilità*: il sito rientra in area R1 (rischio moderato) del Piano Provinciale di emergenza per il rischio idraulico (ex art. 10) su un territorio caratterizzato da acquiferi inquinati (ex artt. 10 - 29); con riferimento al rischio idraulico, il P.T.C.P. prevede specifiche direttive che i Comuni devono recepire nella redazione dei piani urbanistici comunali, in particolare per quanto riguarda gli interventi di nuova edificazione. Con riferimento al progetto in discussione, che prevede anche l'utilizzo di un nuovo fabbricato e di un

nuovo piazzale, è stato condotto apposito studio di compatibilità idraulica dall'ing. Riccardo Sinicato (la cui relazione tecnica è riportata in *allegato 42.1*), al quale si rimanda per ogni opportuno approfondimento. Circa 900 m a sud si riscontra la presenza di due pozzi di attingimento idropotabile mentre circa 700 m ad est trovasi l'impianto di depurazione consortile gestito da *Acque del Chiampo S.p.A.*; lungo il confine meridionale dell'azienda, a lato della Roggia Fiume Vecchio, si riscontra la presenza di un metanodotto.

- 3) Tavola 2.2 del P.T.C.P. - *Carta geolitologica*: il sito si caratterizza per la presenza di una copertura detritica colluviale ed eluviale.
- 4) Tavola 2.3 del P.T.C.P. - *Carta idrogeologica*: il sito ricade a nord del limite superiore della fascia delle risorgive, in un ambito territoriale dove le acque sotterranee danno luogo ad un unico acquifero indifferenziato.
- 5) Tavola 2.4 del P.T.C.P. - *Carta geomorfologica*: il sito non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo.
- 6) Tavola 2.5 del P.T.C.P. - *Carta del rischio idraulico*: il sito rientra in area R1 (rischio moderato) del Piano Provinciale di emergenza per il rischio idraulico (ex art. 10).
- 7) Tavola 3.1.B del P.T.C.P. (Zona Sud) - *Carta del sistema ambientale*: il sito ricade in un'area di agricoltura mista a naturalità diffusa.
- 8) Tavola 4.1.B del P.T.C.P. (Zona Sud) - *Sistema insediativo e infrastrutturale*: il sito ricade in area produttiva ampliabile prossima a infrastrutture stradali esistenti di secondo e terzo livello.
- 9) Tavola 5.1.B del P.T.C.P. (Zona Sud) - *Sistema del paesaggio*: il sito ricade in un'area produttiva (la Z.A.I. di Arzignano) fra zone di agricoltura mista a naturalità diffusa.

Per quanto riguarda l'inquadramento rispetto al P.T.C.P., il vincolo ambientale di maggior rilievo ai fini del progetto riguarda il rischio idraulico dell'area, con particolare riferimento al nuovo fabbricato e alle nuove aree impermeabilizzate esterne (già concessionati). È stato allo scopo condotto apposito studio di compatibilità idraulica, che ha individuato, come misura di mitigazione idraulica, la realizzazione di un bacino di accumulo opportunamente dimensionato per la laminazione delle acque meteoriche scolanti dalle nuove superfici impermeabilizzate. Preme comunque evidenziare che questi aspetti, oltre a quello inerente la classificazione sismica dell'area, sono stati valutati e affrontati nella progettazione edilizia del nuovo fabbricato, oggetto di una separata istanza presentata al Comune di Arzignano a seguito della quale è stato rilasciato il relativo Permesso di Costruire.

4.6 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Il territorio comunale di Arzignano non presenta particolari criticità dal punto di vista della pericolosità idraulica.

Il P.A.I. del bacino dei fiumi Brenta-Bacchiglione per il territorio comunale di Arzignano non contempla criticità legate a pericolosità e rischio geologico e pericolosità da valanga.




Figura 4.2: Estratto del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino Brenta-Bacchiglione ("Carta della pericolosità idraulica") con evidenziato il sito di Sicit.

4.7 Piani urbanistici comunali

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale in materia Urbanistica (L.R. N. 11/2004) è stato ridisegnato il sistema di pianificazione del territorio rispetto alla previgente L.R. N. 61/1985; dove, per pianificare il governo del territorio, la L.R. N. 61/1985 prevedeva l'obbligo per ogni Comune, di dotarsi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), la L.R. N. 11/2004 ha stabilito un modello di pianificazione urbanistica comunale articolato in:

- disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
- disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica e gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Il P.A.T. fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili sul territorio ed in particolare:

- a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplina, con una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (S.A.U) e la superficie territoriale comunale (S.T.C.);
- g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

- j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;
- k) determina, per ambiti territoriali omogenei (A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37 della L.R. n. 11/2004 e s.mi.i.;
- n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del Comune;
- o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle Norme Tecniche di carattere strutturale elaborate in applicazione di leggi regionali anche di altri settori;
- p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

Per perseguire le suddette finalità, il P.A.T., sulla base del quadro conoscitivo ed in relazione alla ricognizione delle prescrizioni dei Piani in essere sul territorio, attraverso gli elaborati e le norme tecniche, definisce:

- a) VINCOLI - derivanti da specifiche normative di legge.
- b) DIRETTIVE - consistenti in disposizioni di indirizzo, indicazioni di obiettivi e definizioni di strategie da rispettare nella predisposizione della parte gestionale/operativa.
- c) PRESCRIZIONI di carattere direttamente precettivo ed operativo da rispettare nella predisposizione della parte gestionale/operativa.

Il Piano degli Interventi (P.I.) è invece lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando contestualmente la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Di rilevante importanza sono i principi della partecipazione e della concertazione introdotti nell'art. 5 della L.R. N. 11/2004 dove si dispone che: *“I Comuni, le Province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione”*.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 11/2004, il Piano degli Interventi è quello *“strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”*.

Il P.I. in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede a:

- a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b);
- b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di P.U.A. (piani attuativi urbanistici) o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte del P.U.A.;
- c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai P.U.A. di cui all'art. 20, comma 14;
- d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al Decreto

Legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;

- i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'art. 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'art. 37;
- j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;
- k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da legge regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

Il P.A.T. del Comune di Arzignano è stato approvato con D.G.R.V. N. 3969 del 16/12/2008 ed è entrato in vigore il 21/01/2009. Successivamente, dal 2013, è stato iniziato un percorso finalizzato alla revisione dello strumento urbanistico comunale, conclusosi nel 2015 con l'adozione della Prima Variante al P.A.T. con D.C.C. N. 4 del 26/01/2015, la cui definitiva approvazione da parte della Provincia di Vicenza è avvenuta con Decreto del Presidente N. 5 del 21/01/2016.

Pochi mesi dopo l'entrata in vigore del P.A.T. originario, il Comune di Arzignano, con D.C.C. N. 45 del 28/04/2009, approvava il primo P.I., cui si sono succedute negli anni diverse varianti, l'ultima delle quali (Variante n. 11) è stata approvata con D.C.C. N. 44 del 29/07/2019.

In considerazione della prossimità della ditta al confine con il territorio comunale di Montorso Vicentino, che quindi è Comune interessato, si ritiene opportuno prendere in esame anche lo strumento urbanistico di quest'ultimo. La pianificazione territoriale del Comune di Montorso Vicentino è stata coordinata con quella dei Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino e Zermeghedo, con la redazione di un P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) condiviso, la cui versione definitiva è stata approvata con D.G.R.V. N. 37 del 18/01/2011. Il P.R.G. allora in vigore (approvato con D.G.R.V. N. 4480/1990) è diventato il P.I. per le parti compatibili con il P.A.T.I. fino all'approvazione della Variante n. 1 al P.I. avvenuta con D.C.C. N. 42 del 12/12/2011. Una seconda variante del P.A.T.I. in discussione è stata successivamente approvata con D.C.C. N. 31 del 31/10/2012.

4.7.1 Strumenti urbanistici del Comune di Arzignano

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto rispetto al P.A.T. del Comune di Arzignano, approvato con D.G.R.V. N. 3969/2008 e

successivamente aggiornato con la variante n. 1 approvata dal Presidente della Provincia di Vicenza con Decreto N. 5 del 21/01/2016 (elaborati cartografici riportati in stralcio nell'**Elaborato grafico C2.4**), si evidenzia quanto segue:

1. Elaborato 1 del P.A.T. - *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*: il sito rientra all'interno del vincolo paesaggistico "*corsi d'acqua*" riferito alla Roggia Fiume Vecchio che scorre a sud della ditta, inoltre l'intero territorio comunale è classificato come zona sismica 3 (rischio sismico medio-basso) ai sensi dell'O.P.C.M. 3519/2006. Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico si rileva come le N.T.A. del P.A.T. non prevedano particolari prescrizioni, demandando sostanzialmente al P.I. l'onere di individuarle. In merito alla classificazione sismica del territorio, le N.T.A. del P.A.T. rimandano invece alle prescrizioni in materia di progettazione antisismica previste dalle normative nazionali e regionali vigenti. Entrambi i vincoli sono rilevanti per gli interventi di nuova edificazione ed hanno quindi riguardato il progetto edilizio (approvato) del nuovo fabbricato sul lato sud e dei nuovi piazzali ad esso asserviti, già concessionato. L'elaborato 1 del P.A.T. evidenzia la presenza di un complesso di discariche esaurite e ricomposte a nord di Via del Lavoro. In prossimità dei confini ovest e nord della ditta, si riscontra la presenza di un elettrodotto, mentre circa 500 m a nord si rileva la presenza di un impianto di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. Elaborato 2 del P.A.T. - *Carta delle invarianti*: il sito non ricade all'interno di alcuna zona di tutela o vincolo.
3. Elaborato 3 del P.A.T. - *Carta delle fragilità*: il sito ricade in un' "*area idonea a condizione ai fini edificatori*" soggetta a "*ristagno idrico o con falda prossima al piano campagna*". Per queste aree, il P.A.T. prescrive l'esecuzione di specifiche indagini geologiche finalizzate ad approfondire ogni elemento di fragilità del territorio. In particolare, per le aree soggette a "*ristagno idrico*", sono prescritti anche approfondimenti di natura tecnico-costruttiva nel caso di realizzazione di vani interrati o seminterrati. Entrambi i vincoli riguardano gli interventi di nuova edificazione, e quindi, nel caso specifico, la realizzazione del nuovo fabbricato sul lato sud e dei nuovi piazzali ad esso asserviti, il cui progetto edilizio (già concessionato) non prevede comunque la realizzazione di piani interrati.
4. Elaborato 4 del P.A.T. - *Carta delle trasformabilità*: il sito rientra nell'Ambito Territoriale Omogeneo 3 - "*Distretto produttivo*", che rappresenta la zona industriale di Arzignano.

Per quanto riguarda l'inquadramento del progetto rispetto al P.I. del Comune di Arzignano, approvato nella sua versione originaria con D.C.C. N. 45 del 28/04/2009, da ultimo aggiornato con variante n. 11 approvata con D.C.C. N. 44 del 29/07/2019 (stralcio cartografico riportato nell'**Elaborato grafico C2.4**), si evidenzia come il sito ricada in ZTO D1.1.1, "*zone*

prevalentemente produttive”, in area soggetta a “interventi edilizi convenzionati”.

In definitiva, per l’area in esame, i vincoli individuati dallo strumento urbanistico di Arzignano interessano l’aspetto prettamente edilizio, di realizzazione del nuovo fabbricato e delle relative pertinenze (piazzali) il cui progetto è già stato concessionato in sede comunale.

Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico “corsi d’acqua” si evidenzia come la scheda normativa degli interventi edilizi convenzionati del P.I. di Arzignano prescrive che gli interventi di nuova edificazione debbano essere subordinati a Permesso di Costruire convenzionato per la realizzazione di *“una fascia filtro lungo il Fiume Vecchio con la funzione di mitigazione paesaggistica riducendo gli impatti visivi e favorendo la mitigazione ambientale per limitare la propagazione di rumori e polveri”*. La ditta ha quindi richiesto e ottenuto il Permesso di Costruire per la realizzazione di detta fascia di mitigazione e di un muro di recinzione lungo il “Fiume Vecchio” per permettere il livellamento del terreno di proprietà e poter successivamente delimitare l’area produttiva. L’intervento, recentemente ultimato, ha previsto la piantumazione, a circa 5 m dal confine con l’area demaniale, di una serie di alberature appartenenti a specie di prima grandezza con interposti arbusti autoctoni. La recinzione è stata quindi realizzata a 6 m dal confine con l’area demaniale, al fine di garantire le operazioni di manutenzione sul corso d’acqua.

In merito alla classificazione sismica del territorio ai sensi dell’OPCM 3519/06, il P.A.T. dispone in via generale l’assoggettamento alle norme tecniche in materia di progettazione antisismica vigenti a livello nazionale e regionale. Preme comunque evidenziare come l’evoluzione delle Norme Tecniche per le Costruzioni abbia sostanzialmente superato questo sistema di classificazione del territorio, disponendo un’analisi più specifica sulle caratteristiche sismiche dell’area interessata nonché della vita nominale dell’opera, per cui ad oggi la classificazione sismica ai sensi dell’OPCM 3519/06 rimane utile al solo fine della gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli Enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.).

La classificazione dell’area di progetto come “idonea a condizione ai fini edificatori” e “soggetta a ristagno idrico” richiedono adeguati approfondimenti in materia geotecnica e idraulica già svolti in sede di richiesta di Permesso di Costruire.

Tutti questi vincoli e prescrizioni sono stati in definitiva affrontati nell’ambito della pratica edilizia comunale già predisposta per la realizzazione del nuovo fabbricato e dei piazzali ad esso asserviti, conclusasi con il rilascio del Permesso di Costruire N. 19PC205 del 08/04/2020.

In conclusione gli interventi edilizi di cui al progetto di ampliamento di Sicit, in quanto già concessionati, risultano urbanisticamente conformi alla pianificazione territoriale del Comune di Arzignano.

4.7.2 *Strumenti urbanistici del Comune di Montorso Vicentino*

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto rispetto al P.A.T.I. dei Comuni di Montorso Vicentino, Gambellara, Montebello Vicentino e Zermeghedo, approvato con D.G.R.V. N. 37 del 18/01/2011 (elaborati cartografici riportati in stralcio nell'**Elaborato C2.5**), si evidenzia quanto segue:

1. Elaborato 1 del P.A.T.I. - *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*: il sito rientra all'interno del vincolo paesaggistico "*corsi d'acqua*" della Roggia Fiume Vecchio che scorre a sud della ditta, come pure individuato dal P.A.T. del Comune di Arzignano. Circa 900 m a sud della ditta si riscontra la presenza di due pozzi di attingimento idropotabile per consumo umano mentre circa 650 m ad est trovasi una discarica esaurita e ricomposta.
2. Elaborato 2 del P.A.T.I. - *Carta delle invarianti*: il sito si colloca a ridosso del tracciato della Roggia Fiume Vecchio che demarca il confine naturale tra i territori comunali di Arzignano e di Montorso Vicentino.
3. Elaborato 3 del P.A.T.I. - *Carta delle fragilità*: l'area confinante il sito di progetto è classificata come area "*idonea a condizione ai fini edificatori*" e "*esondabile o soggetta a ristagno idrico*", coerentemente con quanto evidenziato anche dal P.A.T. di Arzignano.
4. Elaborato 4 del P.A.T.I. - *Carta delle trasformabilità*: l'area confinante il sito di progetto appartiene all'ATO 2.7, una zona agricola classificata come "*zona di ammortizzazione e transizione della rete ecologica*", che il P.A.T.I. definisce come ambito entro il quale attivare processi di riqualificazione ambientale e paesaggistica in modo da assumere il ruolo di "*filtro*" tra il sistema insediativo residenziale e il sistema produttivo locale; una fascia di circa 50 m a lato della Roggia Fiume Vecchio è classificata come "*ambito per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale*", per il quale il P.A.T.I. prescrive di garantire adeguate fasce di mitigazione ambientali e paesaggistiche in sede di progettazione delle nuove trasformazioni urbanistiche.

Per quanto riguarda l'inquadramento del sito rispetto al P.I. del Comune di Montorso, approvato nella sua ultima variante con D.C.C. N. 31 del 31/10/2012 (stralcio cartografico riportato nell'**Elaborato C2.5**), si evidenzia come l'area confinante il sito di progetto ricada in ZTO E2b, "*zona agricola*". Il P.I. evidenzia anche il tracciato dell'elettrodotto, e la relativa fascia di rispetto, riportato anche negli elaborati grafici dello strumento urbanistico del Comune di Arzignano. Gli interventi edilizi già concessionati sono, in ogni caso, localizzati al di fuori della suddetta fascia di rispetto.

Non si rileva in definitiva alcun elemento di contrasto tra il progetto in discussione e gli strumenti urbanistici del Comune di Montorso Vicentino.

5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Rimandando, per la descrizione del progetto, ai contenuti dell'*Elaborato A1*, di seguito si espongono le dovute considerazioni in ordine “all'*inquadramento nel territorio* (inteso come sito e come area vasta interessata)” in relazione alle “*caratteristiche dell’opera progettata*”.

1) Inquadramento nel territorio dell’opera in progetto

Nell’inserimento di un’opera in un territorio, è necessario perseguire, oltre agli obiettivi economici, anche quelli ambientali e sociali, in accordo con lo sviluppo sostenibile. Nello studio di impatto ambientale deve pertanto essere compresa una valutazione di idoneità del sito di insediamento sia da un punto di vista normativo (legislazione vigente, pianificazione del territorio), sia da un punto di vista ambientale e sociale privilegiando quei siti che forniscono il massimo beneficio al minimo costo, tenendo conto di tutti gli aspetti citati. Si tratta in altre parole di effettuare un’analisi costi-benefici allargata agli aspetti ambientali e sociali, con particolare riferimento alle modifiche significative che la realizzazione dell’opera comporta.

Questa valutazione è ovviamente “fuori tempo” per il progetto in questione, dato che lo stabilimento di Sicit di Arzignano esiste dal 2004; la scelta a suo tempo operata appare comunque ancora sostanzialmente corretta sia per quanto riguarda la localizzazione (in un contesto industriale nel cuore di un polo produttivo “conciario”), sia per quanto riguarda l’attività svolta, che è quella di trasformazione e valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria conciaria. La scelta non può quindi che essere ora confermata, dato che l’intervento di cui si discute riguarda la modifica di uno stabilimento esistente. È peraltro il caso di ribadire ancora una volta che la potenzialità massima del processo produttivo rimarrà la medesima autorizzata, mentre le modifiche in progetto riguardano apprestamenti tecnologici per l’ottimizzazione dei processi con l’implementazione del trattamento del pelo conciario e per poter ottenere una maggior varietà di prodotti finiti da commercializzare; a questo scopo si prevede l’ampliamento dell’impianto produttivo nell’ambito di un nuovo fabbricato industriale, già concessionato ed attualmente in fase di costruzione, con una nuova linea di lavorazione dell’idrolizzato proteico e relativo magazzino.

In estrema sintesi, il progetto in discussione ha l’obiettivo di rispondere al meglio alle richieste del mercato di riferimento, proponendo una maggior varietà di prodotti destinati principalmente al settore dell’agricoltura.

Questa scelta appare, oltretutto legittima in una logica di sviluppo economico e di miglioramento aziendale, anche sostenibile sotto il profilo ambientale per i seguenti motivi:

- il progetto non comporta alcun intervento aggiuntivo sul territorio; con l'intervento edilizio in corso di realizzazione il sito disporrà infatti di tutte le strutture e infrastrutture necessarie per svolgere al meglio l'attività in essere e il progetto in discussione prevede unicamente alcune ulteriori dotazioni tecnologiche nell'ambito delle strutture edilizie esistenti e già concessionate nel medesimo sito, senza che ciò comporti alcun impatto additivo significativo;
- l'impianto, nella sua configurazione di progetto, sarà strutturalmente dimensionato e impiantisticamente dotato in funzione della potenzialità massima (invariata), assicurando la presenza di efficaci sistemi di controllo (trattamento) delle emissioni nell'ambiente esterno, caratterizzandosi in particolare per:
 - l'assenza di emissioni diffuse (fuggitive) incontrollate e la dotazione di adeguati sistemi di trattamento delle emissioni convogliate, conformi alle Migliori Tecniche Disponibili, che garantiscono ampiamente il rispetto dei parametri emissivi fissati dalla vigente normativa di settore;
 - la presenza di adeguati sistemi di contenimento di eventuali spanti e colaticci, l'invarianza degli scarichi idrici industriali e la presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche scolanti dalle aree scoperte impermeabilizzate;
- l'intervento in progetto si integra perfettamente nel contesto della domanda – offerta, in quanto da un lato consolida un'attività strategica per la valorizzazione dei sottoprodotti conciari (carniccio, pelo conciario, pezzamino, rifili non conciati, ecc...) dall'altro risponde alle esigenze di mercato del settore agricolo che richiede prodotti sempre più specifici e differenziati;
- nella sua configurazione di progetto, l'impianto ha ingombri perfettamente compatibili con il contesto locale e si colloca in un sito con destinazione urbanistica produttiva nel quale è già in essere l'attività del Proponente.

Appare del tutto fuori luogo la valutazione di alternative quali l'ipotesi "zero" (di non realizzazione dell'opera) e l'ipotesi di realizzare il progetto in altro sito (alternativa di localizzazione); ragionevolmente entrambe queste alternative non sono praticabili, né proponibili, né vantaggiose per la collettività; la prima contrasta con la legittima scelta di crescita aziendale (trattandosi in buona sostanza del rafforzamento di un'attività già solida e strategica per il contesto produttivo al contorno), la seconda con l'opportunità di sfruttare, per la modifica in progetto, un sito di proprietà, compatibile sotto il profilo urbanistico su cui già insiste l'impianto produttivo e sul quale è stato recentemente approvato un intervento edilizio (in corso di realizzazione); risulta peraltro evidente che anche la seconda alternativa (di localizzazione) stride con il senso stesso del progetto che, essendo finalizzato al consolidamento di un impianto esistente e autorizzato, non può che essere realizzato nell'area di pertinenza dell'impianto stesso; d'altra parte la scelta di un sito diverso potrebbe invece avere effetti non trascurabili sulla collettività.

Da un punto di vista più strettamente ambientale la “localizzazione del sito” appare comunque ottimale, perché nell’ambito di un complesso produttivo esistente che non richiede ulteriori modifiche dal punto di vista strutturale e che ha già dimostrato una buona compatibilità col contesto al contorno.

Per quanto concerne l’ambito territoriale, si ripete che l’impianto è dedicato alla trasformazione e alla valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria conciaria (carniccio, pelo conciario, pezzamino, rifili non conciati, ecc...), nonché alla trasformazione in prodotti finiti per il settore agricolo sia dell’idrolizzato proteico prodotto in loco sia di quello ottenuto dall’attività di recupero dei rifiuti conciari (rasatura e rifili di pelle) svolta nello stabilimento di Chiampo. Si tratta di attività strategiche di supporto al polo conciario della Valle del Chiampo, polo che per consistenza e per numero di attività produttive occupa una posizione di primo piano nel panorama italiano della concia (con oltre il 45% del quantitativo di pelli prodotto a livello nazionale). L’iniziativa in discussione risulta senz’altro ben contestualizzata, dato che si propone di rafforzare e migliorare un’attività che si colloca in una posizione baricentrica del principale bacino di fornitori della materia prima (il polo conciario della Valle del Chiampo) e quindi facilmente accessibile, in un contesto locale produttivo significativo e consolidato. Va anche precisato come i S.O.A. cat. 3 esitati dall’industria conciaria necessitino di essere conferiti e trattati celermente, trattandosi di materiali organici putrescibili e quindi la prossimità dello stabilimento Sicit alle attività industriali che lo producono risulta senza dubbio positiva anche sotto il profilo sanitario.

2) *Caratteristiche dell’opera progettata con particolare riferimento ai seguenti aspetti:*

- a) *natura dei beni e/o dei servizi offerti;*
- b) *grado di copertura della domanda;*
- c) *prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda - offerta;*
- d) *articolazione delle attività necessarie alla realizzazione e di quelle che caratterizzano l’esercizio dell’impianto;*
- e) *criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell’impianto, delle infrastrutture di servizio e dell’eventuale indotto;*
- f) *caratteristiche tecniche e fisiche del progetto ed aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;*
- g) *insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto;*
- h) *motivazioni delle scelte progettuali tra le possibili alternative prese in esame;*

- i) *eventuali misure anche di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio;*
- j) *interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente e a quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi.*

Considerato che non sono previsti ulteriori interventi edilizi (da autorizzare) e valutata la presenza di strutture ed infrastrutture già realizzate e in corso di realizzazione conformi agli strumenti pianificatori e regolamentatori vigenti, il progetto è stato definito tenendo conto di tutti i sopra elencati elementi del “quadro di riferimento progettuale”, ovviamente per quanto ragionevolmente pertinenti lo specifico intervento in discussione.

a) *Natura dei beni e dei servizi offerti*

Il progetto in discussione riguarda la riorganizzazione e l'ampliamento di uno stabilimento produttivo esistente che trasforma i sottoprodotti di origine animale dell'industria conciaria (carniccio, pelo conciario, pezzamino, rifili non conciati, ecc...) in un idrolizzato proteico che viene ulteriormente lavorato per ottenere prevalentemente prodotti specifici per il settore agricolo.

Il progetto prevede sostanzialmente l'installazione di alcune apparecchiature e dotazioni tecnologiche nell'ambito dello stabilimento esistente in fase di ampliamento (conformemente ad un permesso di costruire già rilasciato dall'Amministrazione Comunale competente) e non contempla alcun aumento della potenzialità del processo produttivo. Le modifiche sono infatti motivate dall'opportunità di trattare al meglio i S.O.A. cat. 3 costituiti da pelo conciario e di implementare nuove sezioni di processo in grado di diversificare i prodotti finiti, affinandone al contempo la qualità.

Il complesso degli stabilimenti Sicit risponde a due bacini d'utenza differenti. Da un lato offre un servizio strategico alle realtà industriali del Distretto conciario della Valle del Chiampo, in quanto si occupa di raccogliere, trattare e valorizzare i rifiuti (nello stabilimento di Chiampo) e i sottoprodotti (nello stabilimento di Arzignano) delle industrie conciarie. Dall'altro lato trasforma questi materiali in prodotti specifici a base di idrolizzato proteico di elevata qualità destinati principalmente al settore agricolo.

Le modifiche previste dal progetto in discussione rispondono ad entrambi i bacini d'utenza. La possibilità di trattare il pelo conciario in maniera efficace grazie ad una nuova sezione di pre-trattamento dedicata, risponde sicuramente all'esigenza delle industrie conciarie di collocare al meglio questo loro sottoprodotto di lavorazione, che, in assenza di sbocchi commerciali, dovrebbe essere diversamente qualificato come rifiuto. Tutte le altre modifiche sono invece finalizzate al miglioramento e alla diversificazione dei prodotti finiti (impianto di trattamento dei grassi, nuova

sezione di essiccamento del correttivo calcico, nuova linea di trattamento dell'idrolizzato proteico, ampliamento del parco cisterne).

b) Grado di copertura della domanda e suoi livelli di soddisfacimento

L'analisi dello specifico "grado di copertura" della domanda consente di stabilire il fabbisogno da soddisfare; le caratteristiche ed i quantitativi di sottoprodotti, le destinazioni dei sottoprodotti stessi e l'analisi del rapporto costi/ricavi consentono di definire il bacino di utenza (in termini di potenzialità) dell'impianto.

Si ritiene che questo tipo di verifica sia del tutto superflua per il progetto in discussione, che non prevede delocalizzazione/spostamento e/o alcuna modifica della potenzialità dello stabilimento produttivo, bensì l'inserimento di nuove sezioni impiantistiche finalizzate ad implementare al meglio il trattamento del pelo conciario oltre che a diversificare la gamma di prodotti finiti destinati al settore agricolo.

Da questo punto di vista, Sicit di fatto mantiene e consolida il medesimo bacino di utenza, rispondendo adeguatamente alle richieste provenienti dalla propria clientela, che nello specifico riguardano la possibilità di trattare il sottoprodotto (pelo conciario) delle concerie e il miglioramento dei prodotti finiti destinati al settore agricolo.

c) Evoluzione del rapporto domanda/offerta

Allo stato attuale risulta difficile prevedere l'evoluzione quali-quantitativa della domanda, stante la particolare congiuntura economica, aggravata drammaticamente dal diffondersi dell'epidemia globale di Covid-19, che sta mettendo in ginocchio le realtà produttive di tutto il mondo. Prima dell'epidemia, il settore conciario era stato uno dei primi a riprendersi dalla crisi economica industriale del 2008, e sin dal 2013 aveva dato segni positivi, con livelli di produzione di pelli finite paragonabili a quelli antecedenti al periodo di crisi del settore.

Il futuro prossimo è molto incerto, ma di certo non roseo, secondo le stime degli esperti che prevedono per gli anni a venire una profonda recessione economica paragonabile a quella del secondo dopoguerra.

Il fabbisogno di Sicit è evidentemente legato, in termini quantitativi della materia prima trattata, all'andamento del mercato del settore conciario che negli ultimi anni è stato caratterizzato, come la stragrande maggioranza delle attività industriali, da ordinativi a breve termine e da un significativo aumento delle fluttuazioni stagionali. Per quanto riguarda il collocamento sul mercato dei prodotti finiti di Sicit, si evidenzia una sempre progressiva crescita e diffusione dei medesimi sui mercati mondiali, con filiali dell'azienda dislocate in Cina ed America.

d) Articolazione delle attività di realizzazione e di esercizio

Non sono previste nuove attività di “costruzione edilizia” ulteriori alle esistenti e a quelle in corso di realizzazione, già legittimate in sede comunale; le nuove dotazioni tecnologiche verranno semplicemente installate nell’ambito delle strutture edilizie in fase di ampliamento, come da progetto approvato dal Comune di Arzignano. La modifica dello stabilimento prevede la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuove sezioni impiantistiche, l’ampliamento del parco cisterne dell’idrolizzato proteico, il potenziamento delle installazioni ausiliarie (torri evaporative e impianto di cogenerazione), l’installazione di una nuova cisterna di stoccaggio del perossido di idrogeno.

Data la natura degli interventi previsti (comportanti unicamente l’installazione / montaggio di apparecchiature), effettuati nell’ambito dello stabilimento e caratterizzati da operazioni di breve durata, non si prospetta alcun significativo impatto determinato dalla realizzazione dell’impianto su qualsivoglia componente ambientale.

Per quanto concerne la “fase di esercizio”, tutte le attività e i processi produttivi, così come avviene attualmente, saranno presidiati da sistemi atti a prevenire ogni possibile impatto; in particolare:

- l’attività dello stabilimento, nella configurazione di progetto così come in quella attuale, è finalizzata alla trasformazione di S.O.A. cat. 3 (carniccio, pelo conciario, pezzamino, rifili non conciati, ecc...), mediante processi fisici-meccanici e chimici (idrolisi), in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE n. 142/2011; le acque reflue di processo vengono in gran parte riutilizzate negli stessi processi di provenienza e soltanto in minima parte avviate all’impianto di pre-trattamento dello stabilimento, prima di essere scaricate nel collettore fognario gestito da “Acque del Chiampo S.p.A.” (afferente al depuratore di Arzignano), così come le acque dei servizi igienici dello stabilimento (acque reflue assimilate alle domestiche);
- tutti i processi vengono e verranno effettuati all’interno di strutture edilizie e quindi in aree protette dall’azione degli agenti atmosferici, dotate di pavimentazione impermeabile e resistente, presidiata da sistemi di captazione degli eventuali spanti e colaticci, che vengono convogliati nella linea acque industriali dello stabilimento con recapito in pubblica fognatura;
- tutta l’area scoperta pertinenziale dell’impianto (a meno dell’area a verde), quantunque destinata principalmente alla movimentazione interna, è dotata di pavimentazione impermeabile e resistente ed è presidiata da sistemi di captazione delle acque meteoriche di dilavamento; le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali “operativi” (sui quali insistono depositi o che risultano prossimi alle aree produttive) vengono prudenzialmente considerate alla stregua delle acque industriali; le acque meteoriche di dilavamento dei restanti

piazzali e le acque meteoriche dei pluviali delle coperture degli edifici esistenti vengono invece convogliate in un complesso di vasche interrato, per la raccolta della prima pioggia (che viene successivamente recapitata in fognatura), mentre soltanto l'aliquota eccedente (di gran lunga di seconda pioggia) viene recapitata nella roggia Fiume Vecchio; nella roggia Fiume Vecchio saranno pure recapitate le acque meteoriche dei pluviali delle coperture del nuovo capannone (in fase di costruzione);

- tutte le operazioni in cui possono prodursi emissioni sono effettuate all'interno di reattori (apparecchiature) chiusi, presidiati da sistemi di aspirazione raccordati a sistemi di abbattimento conformi alle Migliori Tecniche Disponibili, con emissioni a camino ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa di settore applicabile; si esclude pertanto la presenza di emissioni diffuse e, per le stesse ragioni, non vi possono essere nemmeno emissioni di processo fuggitive ovvero incontrollate;
- anche gli sfiati dell'aria di trasporto per il caricamento del silos di stoccaggio della calce (che inevitabilmente veicolano polveri) vengono trattati con un filtro autopulente prima di essere espulsi all'atmosfera;
- l'impianto non dà luogo ad alcuna significativa emissione diffusa e/o fuggitiva nemmeno durante le fasi di conferimento, stoccaggio e movimentazione delle materie prime, dei rifiuti prodotti e dell'idrolizzato in quanto:
 - i materiali classificati SOA cat. 3 (carniccio, pelo conciario, pezzamino, rifili non conciati, ecc...) vengono conferiti mediante vettori chiusi e scaricati in vasche di raccolta collocate in locali mantenuti in depressione; all'atto del conferimento vengono aperte delle saracinesche posizionate frontalmente alle vasche, mantenute normalmente chiuse per contenere la diffusione di odori all'esterno; il locale è dotato di sistema di aspirazione per permettere i necessari ricambi d'aria e i flussi aspirati vengono convogliati nel collettore generale afferente al combustore termico rigenerativo per l'abbattimento delle sostanze odorigene;
 - i rifiuti prodotti dallo stabilimento sono tutti stabili e hanno caratteristiche tali da non produrre emissioni durante la loro movimentazione; in ogni caso (eccettuati alcuni imballaggi e i bancali di legno) vengono raccolti in contenitori chiusi o in aree interne alle strutture edilizie dello stabilimento; le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne in cui insistono depositi di rifiuti vengono considerate alla stregua di reflui industriali e convogliate nella rete delle acque nere dello stabilimento con recapito finale nella fognatura consortile gestita da *Acque del Chiampo S.p.A.*;
 - i semilavorati e i prodotti finiti dello stabilimento hanno caratteristiche tali da non produrre emissioni durante la loro movimentazione e vengono in ogni caso stoccati in serbatoi chiusi (idrolizzato, grasso, prodotti liquidi), in silos (correttivo calcico) ovvero confezionati su pallet in magazzino (prodotti allo stato solido, in polvere/tablet/granuli);

- le materie prime allo stato liquido (acido solforico, acido cloridrico, acido nitrico, idrossido di sodio, acqua ossigenata) sono stoccate all'interno di idonee cisterne presidiate da bacino di contenimento e al riparo dagli agenti atmosferici;
- il progetto non prevede l'implementazione di sorgenti acustiche significative o significativamente diverse da quelle esistenti, ragion per cui non è attesa alcuna significativa variazione del clima acustico.

In definitiva, tutte le attività e i processi attinenti l'esercizio dell'impianto, dal conferimento allo stoccaggio e al trattamento, sono presidiati da sistemi di prevenzione degli impatti tali che gli effetti più significativi sul territorio circostante potranno eventualmente soltanto derivare dal trasporto di materie prime (in entrata) e di prodotti finiti e rifiuti (in uscita). Si evidenzia tuttavia come, non prefigurandosi alcuna modifica della potenzialità dello stabilimento, il volume di traffico indotto dall'attività dell'azienda risulti sostanzialmente invariato rispetto a quello in essere, non ravvisandosi pertanto alcun aggravio sulla viabilità locale rispetto alla situazione autorizzata.

Relativamente alle nuove emissioni in atmosfera previste dal progetto, si evidenzia che:

- l'aspirazione localizzata del nuovo impianto di trattamento del grasso, afferente al combustore rigenerativo, viene ricondotta all'interno della portata massima di esercizio del combustore stesso (pari a 100'000 Nm³/h), già valutata e autorizzata al tempo dell'istanza di A.I.A. originale;
- il potenziamento del cogeneratore comporterà un aumento della portata dei fumi di combustione prodotti ed il relativo camino sarà soggetto ad autorizzazione e monitoraggio periodico; le emissioni prodotte saranno comunque ampiamente conformi ai valori limite previsti dalla normativa di settore;
- è prevista una nuova centrale a olio diatermico alimentata a gas metano asservita al nuovo impianto di trattamento del grasso;
- la nuova linea di essiccamento e preparazione dei prodotti in granuli, analogamente alla linea di essiccamento "NIRO" esistente, sarà presidiata da aspirazioni localizzate afferenti ad un impianto di trattamento dedicato costituito da un depolveratore a umido.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, considerato che la potenzialità massima dello stabilimento rimane invariata, non è atteso alcun significativo incremento quantitativo dei reflui industriali prodotti. L'aumento delle superfici impermeabilizzate scoperte dello stabilimento comporterà un marginale incremento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia dei nuovi piazzali, considerate alla stregua di reflui industriali e recapitate in pubblica fognatura nell'ambito dei limiti autorizzativi in essere. Le acque meteoriche dei pluviali della copertura del nuovo fabbricato saranno invece recapitate nella roggia Fiume Vecchio,

previa laminazione in un bacino opportunamente dimensionato sulla base di apposito studio di compatibilità idraulica.

e) *Criteria che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali*

I criteri guida del processo decisionale sono quelli del massimo allineamento possibile a quanto prescritto dal D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e alle Migliori Tecniche Disponibili pertinenti le attività svolte in impianto.

Per quanto concerne le possibili trasformazioni territoriali conseguenti alla localizzazione dell'impianto non si ritiene che il progetto possa avere significativi effetti, salvo considerare il consolidamento dell'attività svolta nello stabilimento esistente.

f) *Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio*

Per le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto si rimanda alla relazione tecnica di progetto, argomento dell'*Elaborato A1*.

Si richiama qui unicamente che la realizzazione del progetto avverrà senza interventi aggiuntivi sul territorio ovvero modifiche strutturali del complesso produttivo ulteriori a quelle già concesse e in corso di realizzazione, comunque, in quanto approvate, già giudicate compatibili con il locale contesto territoriale.

g) *Condizionamento e vincoli di cui si è dovuto tener conto*

I vincoli territoriali sono stati considerati nel *Quadro di Riferimento Programmatico* di cui al precedente capitolo, al quale si rimanda per ogni opportuno approfondimento.

h) *Motivazione delle scelte progettuali tra le possibili alternative*

In ordine alle “motivazioni delle scelte progettuali tra le possibili alternative”, si ribadisce che il “progetto” in discussione scaturisce dall'opportunità per Sicit di ampliare e migliorare la gamma dei propri prodotti finiti in risposta alle esigenze del mercato di riferimento (settore agronomico), nonché di offrire ai propri fornitori (le concerie) una idonea utilizzazione del sottoprodotto costituito dal pelo conciario. Si precisa inoltre che la lavorazione del pelo conciario, in considerazione della diversa composizione rispetto al carniccio e al pezzamino, comporta a sua volta una potenziale ulteriore differenziazione della gamma di prodotti finiti che si possono ricavare dalla sua lavorazione. In altre parole, l'implementazione della sezione di pretrattamento del pelo conciario risponde positivamente sia alla necessità dei fornitori (concerie) di

collocare opportunamente i propri sottoprodotti di lavorazione, sia all'opportunità per Sicit di ampliare la gamma di prodotti specifici da proporre al proprio mercato di riferimento (settore agronomico).

Si ritiene del tutto fuori luogo la considerazione di possibili alternative, quali l'ipotesi "zero" (di non realizzare l'opera) e l'ipotesi di realizzare il progetto in altro sito (alternativa di localizzazione), dato che questa valutazione sarebbe incompatibile con la motivazione dell'intervento in progetto, ossia quella di consolidare e ampliare l'attività dello stabilimento Sicit di Arzignano.

i) Misure che si intendono adottare per mitigare gli impatti

Non vi è alcun impatto in fase di costruzione posto che non viene prevista alcuna attività di costruzione edilizia e/o di modifica infrastrutturale ulteriore a quelle già concessionate e in corso di realizzazione; il progetto prevede quindi unicamente l'installazione di apparecchiature e dotazioni tecnologiche nell'ambito delle strutture edilizie esistenti e in ampliamento; non sono previsti scavi, ulteriore impermeabilizzazione di terreni e, sotto il profilo dell'impatto, sono state attentamente valutate tutte le installazioni esterne. La modifica dell'attività proposta non determina alcun impatto significativo additivo sul sito. Per quant'altro si rimanda alla relazione tecnica di progetto argomento dell'**Elaborato A1**.

j) interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente e quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi

Per quanto concerne infine "le scelte progettuali dirette ad ottimizzare l'inserimento dell'impianto nel territorio e nell'ambiente circostante, anche riequilibrando eventuali scompensi" e quindi, in ultima analisi, sotto il profilo dell'"impatto visivo" si ribadisce che il progetto non prevede la realizzazione di strutture edilizie ulteriori a quelle già concessionate. Si precisa comunque che in tal senso la ditta ha già provveduto a realizzare un'opportuna barriera arborea lungo la roggia Fiume Vecchio, in conformità alle disposizioni dello strumento urbanistico comunale e alle prescrizioni derivanti dall'esistenza del vincolo paesaggistico "corsi d'acqua" che interessa il sito di progetto. Il bacino di laminazione delle acque meteoriche di seconda pioggia dei piazzali e della nuova copertura è attualmente in corso di realizzazione; il bacino è stato opportunamente dimensionato sulla scorta di apposito studio, in osservanza al principio dell'invarianza idraulica, anche in previsione di una possibile futura espansione dell'azienda sull'ampio lotto agricolo confinante ad est.

Per ogni ulteriore eventuale approfondimento sulla "visualità" si rimanda alla *Documentazione fotografica* argomento dell'**Elaborato grafico C3**.

6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il quadro di riferimento ambientale è cruciale nella redazione dello S.I.A. e consta dell'analisi dei comparti ambientali soggetti ad impatto importante e delle relative modificazioni indotte. Si tratta infatti in generale di individuare, classificare e valutare gli impatti ambientali attribuibili all'intervento in progetto, confrontando la situazione prima dell'intervento con quella prevedibile dopo la realizzazione e durante l'esercizio del medesimo.

A questo proposito, il relatore del presente Studio non si stancherà mai di affermare, nell'ambito di un confronto con le Autorità presposte, che non vuole essere provocatorio bensì propositivo, un principio riconducibile a quello più generale del "diritto acquisito", secondo cui un intervento sottoposto a V.I.A. non dovrebbe riguardare l'opera nel suo complesso, quanto invece il "differenziale" dell'opera (introdotto dal progetto) rispetto a quella esistente, salvo che quest'ultima non sia illegittima, nel qual caso però non potrebbe nemmeno esistere, oppure essere destinata ad utilizzo anche soltanto parzialmente diverso da quello previsto dal progetto sottoposto a V.I.A..

I principali risultati delle analisi raccolte nel quadro di riferimento ambientale consistono nella valutazione previsionale degli impatti prodotti dall'intervento in progetto sulle componenti ambientali più significative (preliminarmente selezionate) che fungono da "indicatori ambientali" ai fini dello S.I.A..

L'obiettivo finale è quello di verificare che gli indicatori di qualità di tali componenti non superino, nelle condizioni ambientali del sito dopo l'intervento progettato, le rispettive soglie di accettabilità. Per le componenti ambientali di cui risulti difficile stabilire una soglia di accettabilità si farà riferimento a considerazioni dettate dal buon senso e da ragionevole ponderazione.

Il metodo di valutazione, successivamente descritto e applicato, si basa sull'attribuzione di valori numerici adimensionali ad ogni impatto considerato, ricorrendo a "scale di valori" all'uopo costruite. Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico ponderato, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati.

Va ribadito che lo S.I.A. costituisce un processo interattivo con il progetto e, in particolare, grazie al quadro di riferimento ambientale, è possibile intervenire direttamente sulle cause di interferenza per introdurre eventuali misure di mitigazione atte a ridurre gli impatti ambientali a livelli compatibili con gli standard di accettabilità relativi alle diverse componenti ambientali.

6.1 Descrizione dell'Ambiente

La prima parte del “quadro” si occupa della descrizione dei comparti ambientali potenzialmente interessati dal progetto in discussione. Si tratta di individuare, analizzare e valutare i dati scientifici e tecnici di importanza strategica atti a definire il quadro ambientale, cioè lo stato delle componenti e dei fattori della struttura dello specifico sistema ambientale naturale e antropico, nonché dei processi che ne caratterizzano il funzionamento.

Gli obiettivi principali di questa fase di studio sono l'inquadramento generale dell'intervento nel territorio e la caratterizzazione dell'ambiente interessato per l'attribuzione dei livelli di qualità.

Ogni sistema ambientale complesso è formato da diverse componenti ambientali che interagiscono tra loro stabilendo un equilibrio che garantisce la sopravvivenza del sistema stesso. Queste componenti fungono da indicatori che consentono di monitorare la qualità presente in relazione alle modificazioni apportate al territorio. Per ciascuna delle componenti ambientali occorre stabilire dei parametri entro i quali sia sostenibile la realizzazione dell'intervento in esame, finalizzato, nel caso specifico, alla riorganizzazione e all'ampliamento di uno stabilimento produttivo esistente, utilizzando anche nuove strutture già legittimate sotto il profilo urbanistico/edilizio per alcune implementazioni impiantistiche.

Successivamente, mediante appropriate analisi o valutazioni, vengono stimati gli impatti previsti i cui valori vengono confrontati con i parametri assunti per verificare il superamento o meno degli standard stabiliti. All'occorrenza si può intervenire con misure compensative (di mitigazione) per limitare gli impatti e rientrare nei limiti previsti.

Per la valutazione degli impatti si deve porre attenzione sui possibili “bersagli” ovvero componenti ambientali “sensibili” (ad esempio sistema viario, clima acustico, ecc..) che fungono da indicatori di qualità. Ovviamente, tra tutte le componenti ambientali, devono essere selezionate (“screening”) quelle “significative” ossia suscettibili di potenziali modificazioni a seguito della realizzazione del progetto.

Alla luce di quanto sopraesposto, appare opportuno considerare le componenti ambientali ovvero i sistemi ambientali complessi di seguito analizzati come i più rappresentativi della situazione di fatto in cui si inserisce l'intervento in progetto.

6.1.1 Il Sistema Insediativo

Lo stabilimento Sicit di Arzignano occupa una porzione della Z.A.I. di Via del Lavoro, e segnatamente quella catastalmente censita al foglio 14 – mappali nn. 540 e 522. Recentemente è stato approvato, dal Comune di Arzignano, un intervento di ampliamento edilizio su un lotto di terreno di proprietà di Sicit adiacente il lato sud, a destinazione produttiva, catastalmente identificato al foglio 14, mapp. nn. 533, 535, 409, 72, 47, 520. Tutti i terreni in questione sono classificati dallo strumento urbanistico comunale come Z.T.O. D1.1.1 – “zone industriali”.

La ditta confina a nord e ad ovest con altre aziende produttive, mentre sul lato est si estende l’aperta campagna in cui si ritrovano sporadici abitati rurali, i più vicini dei quali si collocano a circa 60 m di distanza, oltre Via Ca’ Rossa.

La ditta dispone di due accessi carrai prospicienti Via del Lavoro sul lato nord e di un accesso carraio sul lato ovest da Via Quinta Strada.

Il sito non è attraversato da corsi d’acqua; si evidenzia la prossimità della Roggia Arzignano, che attraversa tutta la Z.A.I. con giacitura nordovest – sudest e che risulta parzialmente tombinata nel tratto più prossimo allo stabilimento di Sicit (20 m a nordest) per poi riemergere circa 40 m ad est della ditta; in vicinanza del lato di confine sud si evidenzia invece la presenza della Roggia “Fiume Vecchio”, che scorre con direzione ovest-est fino a confluire nella Roggia Arzignano oltre 200 m a sud-est dello stabilimento.

La Valle del Chiampo è una vallata prealpina fra le Piccole Dolomiti e i monti Lessini, percorsa dal torrente omonimo, che si sviluppa in direzione nord-sud, in Provincia di Vicenza, fino al confine con la Provincia di Verona e che può considerarsi suddivisa in due zone: l’Alta Valle, con i Comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole e San Pietro Mussolino, e il fondo Valle, in cui si trovano i centri di Chiampo, Arzignano, Montebello Vicentino, Montorso, Zermeghedo. La parte settentrionale (l’Alta Valle) ha caratteristiche tipicamente collinari ed una densità di popolazione modesta mentre l’area meridionale (il fondo Valle) si apre su una pianura alluvionale che rappresenta il cuore industriale della zona, dove il territorio è fortemente antropizzato.

Lo stabilimento di Sicit si colloca in Comune di Arzignano, dove ha inizio la pianura meridionale del fondo Valle, in cui la principale attività economica è senz’altro quella della concia delle pelli; la zona è infatti caratterizzata dalla presenza di uno dei più prosperi distretti industriali italiani, che concentra l’intera filiera produttiva e che raggiunge quantitativi corrispondenti al 40 - 45% dell’intera produzione nazionale.

La S.P. 31 “Val di Chiampo” (ex S.P. 43) è il principale raccordo viabilistico della vallata, il cui tracciato ha inizio al confine fra i Comuni di Arzignano e Chiampo e percorre tutta la vallata del torrente omonimo (il Chiampo) fino al suo limite nord, in Provincia di Verona – località Campofontana. La S.P. 31 si

raccorda a sud con l'autostrada A4, in corrispondenza del casello di Montebello Vicentino.

Un'altra arteria stradale locale importante è la S.P. 246 che dal casello autostradale di Montecchio Maggiore si dirige a nord collegando i Comuni di Arzignano, Trissino, Cornedo Vicentino, Valdagno e Recoardo Terme.

L'“area vasta” è intesa come la zona più ampia interessata dagli effetti della presenza dell'impianto. Il contesto insediativo al contorno dello stabilimento di Sicit è di tipo misto; tutta l'area che si sviluppa ai fianchi della S.P. “Val di Chiampo” è infatti costituita da un'alternanza di medio-piccole aree industriali, frammiste ad aree abitative, aree artigianali e commerciali ed aree agricole che nell'insieme realizzano quello che ormai è diventato il tipico contesto economico / produttivo del nord-est.

6.1.2 Il Sistema Viario – Traffico e Trasporti

Un sistema ambientale complesso è un ambiente reale risultante dall'insieme di relazioni reciproche tra diversi fattori ambientali, sia naturali che antropici; pertanto può essere considerato un sistema ambientale anche la viabilità della zona in quanto tra la strada e l'ambiente circostante vi è una interazione che permette la coesistenza di entrambi.

L'analisi della rete stradale esistente consente di valutare l'equilibrio che si stabilisce tra l'ambiente e la quantità di mezzi circolanti, individuando i percorsi e valutando eventuali alternative per mitigare gli impatti.

Le principali arterie stradali che interessano i Comuni del Distretto conciario della Valle del Chiampo sono la S.P. 31 “Val di Chiampo” e la S.P. 246 “Recoaro”, che si collegano al tracciato autostradale A4 rispettivamente in corrispondenza dei caselli di Montebello Vicentino e di Montecchio Maggiore. Quest'ultimo rappresenta la principale criticità viaria della zona, a causa di un ridotto numero di corsie di uscita e di una rotatoria di raccordo alla viabilità ordinaria non sufficientemente dimensionata rispetto all'intenso volume di traffico, soprattutto pesante, circolante verso i Comuni del Distretto. Negli ultimi anni sono stati tentati molteplici interventi di adeguamento sul raccordo autostradale in questione, che è stato ampliato, non risolvendo tuttavia in maniera definitiva i frequenti problemi di congestione che lo interessano. Si precisa che i problemi di circolazione sulla rotatoria del casello autostradale di Montecchio Maggiore riguardano prevalentemente i flussi veicolari in uscita dall'autostrada diretti verso il centro del Comune, mentre l'ingresso in A4 risulta in generale sufficientemente fluido. L'autostrada A4 è pure costeggiata dalla tangenziale S.R. 11 che collega le città di Vicenza e Verona.

Attualmente la rete stradale afferente ai Comuni di Arzignano e Montebello risulta soggetta a molteplici deviazioni temporanee, a causa dei lavori di

realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta. Trattasi in ogni caso di una situazione transitoria che verrà meno una volta terminato il cantiere.

I flussi di traffico diretti ad Arzignano in uscita dal casello di Montecchio Maggiore normalmente proseguono a nord, lungo la S.P. 500 (Via Battaglia) fino alla rotonda di Viale Europa, dove si immettono nella S.R. 11 in direzione sud-ovest fino al raccordo con la S.P. 246, dalla quale è possibile raggiungere direttamente i Comuni di Arzignano e Trissino e, in particolare, le rispettive Z.A.I..

Nel caso di Sicit si evidenzia che la maggior parte delle materie prime (S.O.A. cat. 3) e dei semilavorati (idrolizzato proteico prodotto nell'unità di Chiampo) in ingresso proviene dalle attività industriali locali del Distretto conciario, pertanto il traffico indotto in ingresso allo stabilimento di Arzignano ha un'incidenza pressoché irrilevante nei confronti della principale criticità infrastrutturale della zona, ossia l'uscita di mezzi pesanti dal casello autostradale dell'A4 a Montecchio Maggiore, dato che i mezzi pesanti diretti verso Sicit di rado impegnano la viabilità autostradale. I prodotti finiti di Sicit invece sono tutti destinati fuori distretto, con una quota rilevante destinata ai mercati internazionali; tuttavia l'accesso all'A4 da parte di mezzi pesanti in corrispondenza di entrambi i caselli locali (Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino) non evidenzia particolari criticità.




Figura 6.1: Ubicazione degli stabilimenti di Sicit Group S.p.A.


La Provincia di Vicenza, in collaborazione con Vi.Abilità S.p.A. (Ente gestore delle strade provinciali), ha provveduto ad effettuare un monitoraggio del traffico lungo le principali arterie stradali (progetto SIRSE) nel periodo 2000 - 2008. La sezione di monitoraggio più prossima al sito è quella relativa alla S.P. 93 “*Arzignanese*” a Montecchio Maggiore (km 1÷676). La sezione di monitoraggio in parola risulta sicuramente la più rappresentativa del traffico locale in quanto riguarda la principale strada di collegamento tra il casello autostradale di Montecchio Maggiore e la Z.A.I. di Arzignano, passando per la S.S. 246 “*Recoaro*”.

Altre sezioni di misura utili a descrivere il traffico afferente l’area del Distretto conciarario della Valle del Chiampo sono quelle relative alla S.S. 246 “*Recoaro*” a Canova (km 5÷626) e alla S.P. 31 “*Valdichiampo*” a Montorso (km 3÷207).

Ancorché non siano disponibili dati più recenti, i flussi veicolari rilevati in occasione dei monitoraggi del 2007 e del 2008 risultano sicuramente conservativi rispetto alla situazione attuale, in quanto attinenti ad un contesto antecedente la crisi economica che ha investito tutti i settori produttivi del Paese a partire dalla seconda metà del 2008, oggi non ancora del tutto superata e recentemente ulteriormente aggravata in relazione alla nota emergenza Covid-19.

Di seguito si riportano le schede relative alle sezioni di monitoraggio in parola, con l’ubicazione cartografica ed i risultati delle rilevazioni del traffico. In particolare, i parametri analizzati nell’ambito del progetto SIRSE sono i seguenti:


- **Traffico Diurno Medio:** somma dei veicoli transitati in entrambe le direzioni in periodo diurno (ore 7.00÷19.00) - valore medio relativo all’anno di riferimento.
- **Traffico Giornaliero Medio:** somma dei veicoli transitati in entrambe le direzioni durante il giorno (ore 0.00÷24.00) - valore medio relativo all’anno di riferimento.
- **Flusso 30esima Ora:** Stima del flusso orario di veicoli transitati che è stato superato o raggiunto durante tutto l’anno per 30 ore.
- **Punte biorarie:** Media dei valori di flusso registrati nelle giornate feriali rispettivamente tra le 7.00 e le 9.00 (punta bioraria del mattino) e tra le 17.00 e le 19.00 (punta bioraria della sera) - valori riferiti ai transiti in 120 minuti. Sono escluse dal calcolo le giornate dei mesi di luglio e agosto e del periodo natalizio.
- **Classi di Velocità V10 e V50:** rappresentano la velocità (espressa in km/h) superata rispettivamente dal 10% e dal 50% dei veicoli transitati.

SP 93 "Arzignanese" ad Arzignano (km 1+676)


Strada	SP 93 Arzignanese
Codice sezione	xVISP093h0026
Progressiva chilometrica	1+676
Località	Arzignano
Comune	Montecchio Maggiore
Direzione A	verso Montecchio Maggiore
Direzione B	verso Arzignano
Limite di velocità	90 km/h
Larghezza carreggiata	7,70 m

Parametri	Anno									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Giornate di rilievo	-	11	2	24	24	15	19	19	25	
Traffico Diurno Medio										
<i>TDM_{feriale}</i>	-	12.670	12.895	13.608	13.579	13.785	14.091	14.224	15.674	
<i>TDM_{sabato}</i>	-	10.128	10.308	10.878	10.854	11.019	11.264	11.370	12.529	
<i>TDM_{festivo}</i>	-	7.212	7.341	7.747	7.730	7.848	8.022	8.097	8.922	
<i>TDM</i>	-	11.527	11.732	12.381	12.354	12.542	12.820	12.941	14.260	
Traffico Giornaliero Medio										
<i>TGM_{feriale}</i>	-	16.795	16.259	17.888	17.750	18.219	18.400	18.300	19.729	
<i>TGM_{sabato}</i>	-	15.388	14.896	16.389	16.262	16.692	16.858	16.766	18.076	
<i>TGM_{festivo}</i>	-	11.985	11.602	12.765	12.666	13.001	13.131	13.059	14.079	
<i>TGM</i>	-	15.907	15.399	16.942	16.811	17.255	17.427	17.332	18.686	
Flusso 30° Ora										
<i>Direzione A</i>	-	732	680	744	723	651	676	842	868	
<i>Direzione B</i>	-	720	718	744	756	695	757	793	797	
<i>Direzione A+B</i>	-	1.368	1.290	1.354	1.367	1.294	1.332	1.608	1.639	
Punta Bioraria 7.00 – 9.00										
<i>Direzione A</i>	-	1.063	1.033	1.086	1.057	973	1.041	1.214	1.429	
<i>Direzione B</i>	-	1.286	1.345	1.388	1.368	1.217	1.300	1.449	1.476	
<i>Direzione A+B</i>	-	2.349	2.378	2.474	2.425	2.190	2.341	2.663	2.905	
Punta Bioraria 17.00 – 19.00										
<i>Direzione A</i>	-	1.365	1.320	1.398	1.290	1.142	1.166	1.479	1.641	
<i>Direzione B</i>	-	1.224	1.182	1.165	1.189	1.189	1.239	1.361	1.495	
<i>Direzione A+B</i>	-	2.589	2.502	2.563	2.479	2.331	2.405	2.840	3.136	
Velocità										
<i>V10 (km/h)</i>	-	102	93	93	90	90	89	89	89	
<i>V50 (km/h)</i>	-	80	75	75	76	75	74	72	73	
Composizione veicolare										
<i>Autovetture</i>	-	86,47%	86,32%	87,35%	87,28%	86,40%	87,90%	87,10%	86,45%	
<i>Comm. leggeri</i>	-	7,68%	7,52%	6,81%	6,95%	7,08%	7,04%	7,19%	7,54%	
<i>Comm. pesanti</i>	-	5,85%	6,16%	5,84%	5,77%	6,52%	5,06%	5,71%	6,01%	


N.B.: i dati in corsivo sono stimati su un numero ridotto di giornate di rilievo

SP 31 "Valdichiampo" a Montorso (km 3+207)


Strada	SP 31 Valdichiampo
Codice sezione	xVISP031h0033
Progressiva chilometrica	3+207
Località	Montorso
Comune	Montorso Vicentino
Direzione A	verso Arzignano
Direzione B	verso SR 11 – Montebello Vicentino
Limite di velocità	70 km/h
Larghezza carreggiata	6,50 m

Parametri	Anno									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Giornate di rilievo	12	4	-	8	4	15	24	14	23	
Traffico Diurno Medio	<i>TDM_{feriale}</i>	13.896	13.173	-	13.462	12.898	14.858	14.496	12.602	12.549
	<i>TDM_{sabato}</i>	10.496	9.949	-	10.168	9.742	11.223	10.949	9.518	9.479
	<i>TDM_{festivo}</i>	7.739	7.336	-	7.497	7.183	8.275	8.073	7.018	6.989
	<i>TDM</i>	12.531	11.879	-	12.140	11.631	13.398	13.072	11.364	11.316
Traffico Giornaliero Medio	<i>TGM_{feriale}</i>	17.050	16.462	-	16.863	15.903	18.112	18.052	15.775	15.529
	<i>TGM_{sabato}</i>	14.715	14.207	-	14.553	13.725	15.631	15.579	13.615	13.402
	<i>TGM_{festivo}</i>	11.753	11.348	-	11.624	10.963	12.485	12.443	10.874	10.705
	<i>TGM</i>	15.960	15.409	-	15.784	14.886	16.954	16.897	14.766	14.536
Flusso 30° Ora	<i>Direzione A</i>	888	802	-	877	703	711	773	718	833
	<i>Direzione B</i>	829	782	-	876	836	932	970	872	917
	<i>Direzione A+B</i>	1.654	1.515	-	1.672	1.502	1.532	1.602	1.483	1.641
Punta Bioraria 7.00 – 9.00	<i>Direzione A</i>	1.136	1.140	-	1.062	815	1.113	1.092	1.111	1.207
	<i>Direzione B</i>	1.468	1.521	-	1.666	1.616	1.618	1.612	1.527	1.569
	<i>Direzione A+B</i>	2.604	2.661	-	2.728	2.531	2.731	2.704	2.638	2.776
Punta Bioraria 17.00 – 19.00	<i>Direzione A</i>	1.577	1.525	-	1.377	1.386	1.359	1.239	1.346	1.546
	<i>Direzione B</i>	1.483	1.455	-	1.468	1.480	1.474	1.386	1.474	1.503
	<i>Direzione A+B</i>	3.060	2.980	-	2.845	2.866	2.833	2.625	2.820	3.049
Velocità	<i>V10 (km/h)</i>	88	89	-	87	87	90	88	88	88
	<i>V50 (km/h)</i>	65	68	-	66	65	70	67	66	67
Composizione veicolare	Autovetture	72,96%	72,58%	-	69,99%	72,07%	68,90%	73,24%	72,93%	78,37%
	<i>Comm. leggeri</i>	14,28%	14,12%	-	14,86%	13,29%	14,87%	11,03%	10,89%	9,31%
	<i>Comm. pesanti</i>	12,76%	13,30%	-	15,15%	14,64%	16,23%	15,73%	16,18%	12,32%

N.B.: i dati in corsivo sono stimati su un numero ridotto di giornate di rilievo

SP 246 "Recoaro" a Canova (km 5+626)


Strada	SP 246 Recoaro
Codice sezione	xVISP246h0056
Progressiva chilometrica	5+626
Località	Canova
Comune	Montecchio Maggiore
Direzione A	verso Cornedo Vicentino – Valdagno
Direzione B	verso SR 11 – Montecchio M.
Limite di velocità	70 km/h
Larghezza carreggiata	6,85 m

Parametri	Anno									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Giornate di rilievo	12	6	-	16	24	16	23	20	29	
Traffico Diurno Medio	<i>TDM_{feriale}</i>	11.064	11.098	-	11.361	11.501	11.288	10.994	13.617	14.256
	<i>TDM_{sabato}</i>	9.247	9.275	-	9.494	9.612	9.434	9.188	11.380	11.914
	<i>TDM_{festivo}</i>	7.580	7.583	-	7.762	7.858	7.713	7.512	9.304	9.741
	<i>TDM</i>	10.304	10.335	-	10.580	10.711	10.512	10.239	12.681	13.277
Traffico Giornaliero Medio	<i>TGM_{feriale}</i>	15.119	14.872	-	15.262	15.442	15.208	14.659	17.768	18.148
	<i>TGM_{sabato}</i>	14.360	14.125	-	14.496	14.667	14.445	13.923	16.876	17.237
	<i>TGM_{festivo}</i>	12.416	12.209	-	12.530	12.678	12.486	12.035	14.587	14.899
	<i>TGM</i>	14.624	14.385	-	14.763	14.936	14.710	14.179	17.186	17.554
Flusso 30° Ora	<i>Direzione A</i>	707	698	-	719	724	677	662	993	1.012
	<i>Direzione B</i>	847	821	-	731	705	678	682	951	950
	<i>Direzione A+B</i>	1.223	1.197	-	1.215	1.215	1.140	1.187	1.647	1.661
Punta Bioraria 7.00 – 9.00	<i>Direzione A</i>	787	804	-	812	844	868	771	1.110	1.118
	<i>Direzione B</i>	1.355	1.388	-	1.276	1.292	1.194	1.165	1.703	1.731
	<i>Direzione A+B</i>	2.142	2.192	-	2.088	2.136	2.062	1.936	2.813	2.849
Punta Bioraria 17.00 – 19.00	<i>Direzione A</i>	1.304	1.334	-	1.353	1.325	1.208	1.113	1.736	1.853
	<i>Direzione B</i>	849	911	-	923	957	898	850	1.186	1.166
	<i>Direzione A+B</i>	2.153	2.245	-	2.276	2.282	2.016	1.963	2.922	3.019
Velocità	<i>V10 (km/h)</i>	103	105	-	103	101	101	103	99	93
	<i>V50 (km/h)</i>	80	82	-	80	80	79	81	79	77
Composizione veicolare	<i>Autovetture</i>	79,13%	79,72%	-	78,51%	80,08%	80,14%	78,50%	76,08%	78,03%
	<i>Comm. leggeri</i>	11,11%	10,56%	-	11,76%	10,05%	9,39%	11,17%	11,67%	11,08%
	<i>Comm. pesanti</i>	9,76%	9,72%	-	9,73%	9,87%	10,47%	10,33%	12,25%	10,89%

N.B.: i dati in corsivo sono stimati su un numero ridotto di giornate di rilievo

Dalla scheda SIRSE relativa alla S.P. 93 si rileva come, tra il 2001 e il 2008, il traffico medio diurno sia aumentato progressivamente di circa il 25%, fino a raggiungere un valore di circa 15'000 passaggi/giorno, con un'incidenza media del traffico commerciale pesante pari al 6% circa. Per quanto riguarda le altre sezioni di misura considerate significative, ossia quelle relative a S.P. 31 e S.S. 246, si riscontrano valori di traffico medio diurno comparabili (tra i 10'000 e 14'000 passaggi/giorno), ma con un'incidenza media del traffico commerciale pesante superiore al 10%.

L'Allegato F - "Mobilità" del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza riporta i risultati di una modellazione del flusso veicolare equivalente e dei livelli di saturazione della rete viaria vicentina al 2006, eseguita mediante specifico software a partire dai dati sulla domanda di mobilità nella Provincia di Vicenza, dai dati di monitoraggio del traffico e dall'analisi della rete viaria esistente (**figura 6.2**). L'output della modellizzazione evidenzia come i volumi di traffico dell'ovest vicentino risultino critici in corrispondenza dei raccordi autostradali ai caselli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore, con un livello di saturazione superiore all'80%. La situazione della S.P. 31, apparentemente altrettanto critica, sembra aver avuto tra il 2006 e il 2008 un calo significativo del traffico (circa il 13%), che ha interessato soprattutto la circolazione dei mezzi pesanti. Il resto della viabilità locale, per quanto contraddistinta da flussi di traffico elevati, non presenta particolari criticità. Secondo le previsioni, il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta andrà a ridefinire l'assetto viario e la distribuzione dei flussi veicolari, portando benefici sulla viabilità locale che verrà sgravata dal traffico di attraversamento.

Nell'Allegato F al P.T.C.P. è stata pure eseguita un'analisi delle variazioni dei flussi veicolari futuri, per un possibile scenario al 2020, applicando dei coefficienti di incremento alle matrici di traffico calibrate al 2006. L'incremento della domanda di spostamento è stato desunto dai tassi di crescita stimati nel piano generale dei trasporti del 2000, facendo riferimento, in modo estremamente cautelativo, allo scenario "tendenziale" ottenuto stimando incrementi annui del 2% per i mezzi leggeri e del 3,1% per i mezzi pesanti.

Pur non disponendo di dati di monitoraggio più recenti, assumendo le suddette percentuali di crescita, è possibile attualizzare (al 2020) il volume di traffico feriale diurno insistente sulle strade indagate. I flussi di traffico attualizzati, calcolati a partire dai dati SIRSE "estrapolati" al 2008 e riportati in **tabella 6.1**, sono rappresentativi di uno scenario conservativo rispetto alle reali condizioni della viabilità analizzata, in quanto basati su stime di crescita del traffico ante-crisi economica, tendenti quindi a sopravvalutare il contributo del traffico veicolare pesante, maggiormente condizionato dall'andamento del mercato rispetto al traffico veicolare leggero.




Figura 6.2: Allegato F al P.T.C.P. – Livello di saturazione della rete viaria – Matrici di traffico stimate al 2006.

Tabella 6.1: Flussi di traffico feriale diurno insistenti sulla S.P. n. 93, sulla S.P. n. 31 e sulla S.P. n. 246, attualizzati al 2020 considerando i coefficienti di incremento alle matrici di traffico desunti dall'Allegato F – “Mobilità” del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza (incrementi annui del 2% per i mezzi leggeri e del 3,1% per i mezzi pesanti).

S.P. 93 “Arzignanese”	Dati misurati 2008	Dati attualizzati 2020
Traffico veicolare totale (feriale diurno)	15'674	20'043
Frazione veicolare pesante	6,01 %	6,78 %
Traffico veicolare pesante (feriale diurno)	942	1'359
Traffico veicolare leggero (feriale diurno)	14'732	18'684

S.P. 31 “Valdichiampo”	Dati misurati 2008	Dati attualizzati 2020
Traffico veicolare totale (feriale diurno)	12'549	16'185
Frazione veicolare pesante	12,32 %	13,78 %
Traffico veicolare pesante (feriale diurno)	1'546	2'230
Traffico veicolare leggero (feriale diurno)	11'003	13'954

S.P. 246 “Recoaro”	Dati misurati 2008	Dati attualizzati 2020
Traffico veicolare totale (feriale diurno)	14'256	18'351
Frazione veicolare pesante	10,89 %	12,20 %
Traffico veicolare pesante (feriale diurno)	1'552	2'239
Traffico veicolare leggero (feriale diurno)	12'704	16'111

Sulla base della potenzialità massima (pari a 700 t/giorno), il traffico pesante indotto dall'impianto Sicit di Arzignano ascende a circa 40 mezzi che, considerando l'ingresso e l'uscita, corrispondono a circa 80 passaggi di mezzi pesanti al giorno. In ogni caso, dato che non è prevista alcuna modifica della capacità dello stabilimento rispetto alla situazione in essere, non è parimenti ipotizzabile alcuna variazione del traffico indotto dall'attività, rispetto ai flussi attuali.

6.1.3 *Atmosfera - Clima*

La qualità dell'aria interagisce con altre componenti ambientali, come la salute pubblica, le attività socio-economiche e la vegetazione in quanto l'atmosfera è sede e veicolo di fenomeni di trasporto di sostanze inquinanti.

Nello stabilimento Sicit di Arzignano vengono conferiti e processati sottoprodotti di origine animale cat. 3, materiali organici putrescibili che devono essere trattati secondo le rigorose prescrizioni di cui al Regolamento Europeo N. 142/11.

Questi vengono conferiti mediante automezzi autorizzati dal servizio veterinario e scaricati in vasche dedicate che sono dislocate all'interno di un locale apposito, presidiato da un impianto di aspirazione opportunamente dimensionato per garantire la costante depressione e i necessari ricambi d'aria e contenere la diffusione di odori all'esterno. Il materiale viene quindi processato chimicamente all'interno di reattori chiusi con sfiati presidiati da aspirazioni localizzate afferenti idonei impianti di trattamento, sostanzialmente riconducibili a tre diverse tipologie:

- gas contenenti idrogeno solforato: caratterizzati anche dalla presenza di altre sostanze organiche odorifere, aspirati dalle unità di idrolisi acida, di estrazione del grasso e di preidrolisi del pelo conciario; l'aria aspirata viene convogliata ad un'unità di assorbimento dell'idrogeno solforato per essere infine trattata nell'impianto di combustione termico rigenerativo, prima dell'emissione all'atmosfera attraverso il camino **CM-01**;
- gas contenenti ammoniaca: trattasi dell'aria proveniente dalla seconda parte del processo di trasformazione, che risulta caratterizzata dalla presenza di ammoniaca e di sostanze organiche odorifere (odore di brodi proteici); l'aria aspirata viene convogliata ad un'unità di pre-abbattimento ammoniaca per essere infine trattata nell'impianto di combustione termico rigenerativo centralizzato, prima dell'emissione all'atmosfera attraverso il camino **CM-01**;
- aria di aspirazione dei reparti (aspirazioni ambientali): caratterizzata dalla presenza di sostanze odorifere (dovute alla degradazione della sostanza organica animale); il sistema di aspirazione è direttamente collegato all'impianto di combustione termico rigenerativo, tributario del camino **CM-01**.

Le altre emissioni convogliate dello stabilimento produttivo derivano dagli impianti ausiliari e segnatamente dai seguenti:

- generatori di vapore della centrale termica e caldaia civile,
- impianti di abbattimento di emergenza/sicurezza,
- stoccaggio impianti di calce e preparazione latte di calce (polveri),
- unità rompisacchi del bicarbonato di ammonio (polveri),

- impianti di essiccazione e granulazione dell'idrolizzato,
- unità di confezionamento del prodotto finito,
- impianto di cogenerazione,

ai quali vanno ad aggiungersi gli sfiati di sicurezza dei serbatoi e le emissioni delle torri evaporative.

Per quanto riguarda il trattamento dei flussi gassosi di processo, l'impiego di un impianto terminale di ossidazione termica rigenerativa è conforme alle Migliori Tecniche Disponibili per la tipologia di inquinanti presenti, nonché per il contenimento/abbattimento degli odori.

I flussi gassosi contenenti polveri vengono depolverati con sistemi ad alta efficienza costituiti da filtri a maniche, pure conformi alle Migliori Tecniche Disponibili per questa tipologia di inquinante.

La postproduzione dell'idrolizzato per l'ottenimento di prodotti in polvere e/o granuli, avviene mediante l'utilizzo di un essiccatore spray-drier tipo "NIRO" presidiato, assieme alle apparecchiature di confezionamento, da una linea di aspirazione collegata ad un depolveratore a umido del tipo a gola venturi variabile, in grado di garantire ampiamente il rispetto dei limiti previsti (COT e polveri) di ben due ordini di grandezza.

L'unico possibile fattore di impatto sulla qualità dell'aria è riconducibile alle emissioni di processo residue (dopo l'abbattimento) e alle emissioni dei fumi di combustione di metano delle centrali termiche e dell'impianto di cogenerazione dello stabilimento.

Conformemente al criterio assunto dalla Provincia di Vicenza al fine di "garantire l'adeguata dispersione delle emissioni", lo sbocco dei camini dello stabilimento sovrasta di oltre un metro l'estradosso delle coperture e le strutture edilizie di maggior elevazione nel raggio di 10 m.

Nel 2008 è stata effettuata una modellizzazione per la valutazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con gli standard di qualità dell'aria determinate dai camini significativi dello stabilimento (camini CM-01, CM-05a, CM-05b, CM-06 e CM-13); i risultati della modellizzazione, riportati nella relazione argomento dell'***allegato A2.2***, evidenziano come le ricadute stimate risultino ampiamente inferiori agli standard di qualità ambientale previsti.

Nella ***tabella 6.2*** si riportano i risultati del monitoraggio analitico ai camini dello stabilimento effettuato nel quadriennio 2016 – 2019.

Tabella 6.2: Risultati dei controlli analitici dei camini dello stabilimento nel quadriennio 2016-2017-2018-2019.

Camino	Inquinante monitorato	U.M.	Analisi 2016		Analisi 2017		Analisi 2018		Analisi 2019	
			Portata [Nm ³ /h]	Concentrazione	Portata [Nm ³ /h]	Concentrazione	Portata [Nm ³ /h]	Concentrazione	Portata [Nm ³ /h]	Concentrazione
CM-01	NH ₃	mg/Nm ³	69'186	105	64'717	87,58	71'879	162	67'182	98,29
	H ₂ S	mg/Nm ³		0,34		0,53		0,34		
	SOV come COT	mg/Nm ³		4		1		1		
	NOx come NO ₂	mg/Nm ³		105,1		52,3		73		98,9
	SO ₂	mg/Nm ³		3,9		5,1		17,3		6,2
	CO	mg/Nm ³		17,3		10		13		14,8
	Polveri	mg/Nm ³		0,1		0,5		1,2		1
CM-02	H ₂ S	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	-	-	
	SOV come COT	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	-	-	
CM-03	Polveri	mg/Nm ³	452	1	473	0,2	511	0,7	556	0,9
CM-04	Polveri	mg/Nm ³	1'288	0,5	1'377	0,6	2'000	0,1	721	0,1
CM-05a	NOx come NO ₂	mg/Nm ³	8'682	284	8'763	281	6'516	216,53	6'410	261
	CO	mg/Nm ³		4,3		3		10,3		26,3
	CO ₂	%		7,9		7,8		9,3		10,1
CM-05b	NOx come NO ₂	mg/Nm ³	9'164	228	7'309	231	7'450	193,61	7'041	234
	CO	mg/Nm ³		3		2		1,89		2,3
	CO ₂	%		8,3		8,4		9		8,7
CM-06	NH ₃	mg/Nm ³	38'577	21,8	38'625	1	38'242	2,53	34'271	1,38
	SOV come COT	mg/Nm ³		3,6		3		2		3
	Polveri	mg/Nm ³		0,8		0,3		0,2		0,9
CM-07	NH ₃	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOV come COT	mg/Nm ³		-		-		-		-
	Polveri	mg/Nm ³		-		-		-		-
CM-08	Polveri	mg/Nm ³	187	5	207	0,2	101	0,2	185	17,7
CM-13	NH ₃	mg/Nm ³	2'718	1	2'721	1,38	2'710	1,03	2693	6,09
	HCl	mg/Nm ³		< 0,1		1,4		0,3		1
	SOV come COT	mg/Nm ³		2,2		5		2		4
	NOx come NO ₂	mg/Nm ³		2,0		3,4		0,6		2
	SO ₂	mg/Nm ³		1,8		4		3,6		9,6
	Polveri	mg/Nm ³		1		0,1		0,2		0,7
CM-14	NOx come NO ₂	mg/Nm ³	941	139	425	78,6	412	8,29	422	22,1
	CO	mg/Nm ³		72,2		12		12,76		35,4
	CO ₂	%		7,1		7,5		7,9		5,7
CM-15	NOx come NO ₂	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	-	4346	92
	Polveri		-	-	-	-	-	-		1,1
	CO	mg/Nm ³								27,5

Per quanto attiene le emissioni aeriformi, il progetto di che trattasi prevede:

- un incremento marginale della portata di esercizio al postcombustore (e quindi al camino CM-01), per trattare le aspirazioni localizzate che presidiano la nuova linea di pre-idrolisi del pelo conciario e la nuova linea di trattamento dei grassi;
- un nuovo camino (CM-09) per i fumi di combustione della caldaia asservita al nuovo impianto di trattamento dei grassi (potenza nominale 3,5 MW);
- un impianto di aspirazione e trattamento dedicato per i flussi gassosi aspirati dall'essiccatore della nuova linea di prodotti in granuli, tributario del nuovo camino CM-10;
- l'aumento di potenzialità dell'impianto di cogenerazione dello stabilimento, tributario del camino CM-15.

Per quanto riguarda il camino CM-01 si evidenzia come il post-combustore rigenerativo sia stato originariamente dimensionato per trattare una portata d'aria fino a 100.000 Nm³/h e quindi pienamente in grado di soddisfare il marginale incremento di portata previsto.

L'esercizio della caldaia asservita alla nuova linea di trattamento dei grassi, per il riscaldamento dell'olio diatermico utilizzato come vettore termico, e l'incremento di potenzialità dell'impianto di cogenerazione esistente determineranno unicamente un incremento dell'emissione di NO_x, escludendo la significativa presenza di altri inquinanti atmosferici, dato che entrambi gli impianti sono alimentati a metano.

L'impianto di essiccamento della nuova linea prodotti in polvere/granuli è del tutto analogo, per tipologia di operazioni svolte ed emissioni, all'impianto di essiccamento NIRO esistente. Anche la nuova linea produttiva sarà pertanto presidiata da un depolveratore a umido del tipo a gola venturi dedicato e dimensionato per trattare una portata d'aria del medesimo ordine di grandezza dell'esistente. Considerando che i flussi aspirati della nuova linea di essiccamento, rispetto ai flussi aspirati della linea di essiccamento NIRO esistente:

- si originano grosso modo dalla stessa tipologia di processi,
- sono caratterizzati dai medesimi inquinanti,
- sono trattati con un analogo sistema di abbattimento dimensionato peraltro per una portata di esercizio del medesimo ordine di grandezza,

è logico attendersi che pure le relative emissioni residue (convogliate al camino CM-10) risultino simili, con concentrazioni attese di polveri e COT inferiori di due ordini di grandezza ai limiti applicabili.

Per quanto sopra argomentato, si ritiene che le nuove emissioni aeriformi previste dal progetto non possano che comportare un impatto *irrilevante* sulla matrice ambientale "atmosfera" rispetto alla situazione autorizzata.

Per quanto concerne i parametri meteorologici caratteristici dell'area vasta si fa riferimento ai dati disponibili forniti dalla più vicina stazione di telerilevamento (Chiampo) gestita da A.R.P.A.V.. Come evidenziato nel bollettino dei valori mensili pluriennali della stazione meteorologica di Chiampo, il vento ha una direzione prevalente da ovest-nord-ovest, con velocità medie che oscillano tra 0,6 m/s e 1,2 m/s, con i valori più elevati concentrati nei mesi tra febbraio e maggio.

L'andamento delle precipitazioni è di tipo equinoziale, con picchi primaverili ed autunnali. Il picco autunnale è contraddistinto da una maggiore piovosità, soprattutto nel mese di novembre.




Figura 6.3: Livello di precipitazioni medie mensili nel periodo 2009-2019 [fonte dati: bollettino dei valori mensili pluriennali della stazione meteorologica A.R.P.A.V. di Chiampo]

La precipitazione media annua negli ultimi dieci anni si attesta su un valore di circa 1.400 mm. Si evidenzia tuttavia come a partire dal 2010 si sia assistito ad un mutamento nella distribuzione degli eventi meteorici stagionali con un progressivo aumento delle precipitazioni di forte intensità e breve durata (“bombe d’acqua”) che hanno interessato tutto il Paese, causando spesso allagamenti. Con riferimento agli ultimi cinquant’anni, il 2010 e il 2014 si sono rivelati gli anni più piovosi in Veneto, mentre il 2017 si è rivelato l’anno più siccitoso. Le precipitazioni annuali nel 2018 e nel 2019 si sono mantenute invece più prossime alla media decennale.




Figura 6.4: Livello delle precipitazioni annue nel periodo 2009-2019 [fonte dati: bollettino dei valori mensili pluriennali della stazione meteorologica A.R.P.A.V. di Chiampo]

Il clima che si riscontra è del tipo temperato con temperature che mediamente vanno dai 3°C ai 5°C nel periodo più freddo fino a 24-25°C nel periodo estivo, attestandosi su valori medi annuali di circa 14°C.




Figura 6.5: Temperature medie mensili nel periodo 2009-2019 [fonte dati: bollettino dei valori mensili pluriennali della stazione meteorologica A.R.P.A.V. di Chiampo]

Nell'area del Comune di Arzignano si risente inoltre di quel fenomeno, usualmente definito come “effetto isola di calore”, dato dall'aumento della temperatura atmosferica in prossimità dei contesti urbanizzati; infatti, laddove è significativa la presenza di vegetazione, l'energia solare incidente viene in gran parte utilizzata dalla vegetazione per la traspirazione e la fotosintesi, favorendo l'abbassamento della temperatura dell'aria, mentre in corrispondenza di superfici impermeabili viene meno questo effetto benefico e si ha un innalzamento della temperatura locale (come schematizzato nella figura sottoriportata).




Figura 6.6: Andamento della temperatura in prossimità dei centri urbani.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, A.R.P.A.V. redige periodicamente rapporti sullo stato qualitativo locale e regionale dell'atmosfera. Con riferimento all'area della concia, il rapporto A.R.P.A.V. più recente è la “*Relazione tecnica della qualità dell'aria nell'area della concia (anno 2018)*”, elaborata dal Dipartimento ARPAV Provinciale di Vicenza, che prende in esame quali inquinanti caratteristici l'acido solfidrico (H_2S), i composti organici volatili (COV), l'ammoniaca (NH_3) e il particolato fine (PM10).

L'**Acido Solfidrico** (H_2S), noto anche come *idrogeno solforato*, è un inquinante che deriva sia da specifici processi industriali che da fenomeni di degradazione biologica della sostanza organica (in particolare delle proteine contenenti zolfo). Si tratta di un inquinante specifico dell'area della concia, dovuto prevalentemente all'utilizzo di solfuro di sodio nell'operazione di calcinaio; l'idrogeno solforato si libera principalmente dai bottali durante l'operazione di picklaggio e secondariamente dalle vasche di accumulo dei reflui conciari. Dal punto di vista dell'impatto sulla qualità dell'aria, l'acido solfidrico si caratterizza innanzitutto per l'odore sgradevole da “uova marce” che determina un impatto odorigeno non trascurabile anche a basse concentrazioni. Per evitare il disagio da odore nella popolazione esposta, le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) raccomandano di non superare concentrazioni di idrogeno solforato di $7 \mu g/m^3$, su un periodo di mediazione di 30 minuti. Poiché l'acido solfidrico può provocare fenomeni

di irritazione oculare per concentrazioni superiori a 15 mg/m^3 , adottando cautelativamente un fattore di protezione elevato pari a 100, l'O.M.S. ha individuato quale valore limite guida una concentrazione pari a $150 \text{ }\mu\text{g/m}^3$ con un tempo di mediazione di 24 h.

Con riferimento ai campionamenti giornalieri con stazione mobile svolti da A.R.P.A.V. in Comune di Arzignano e Chiampo, si sono riscontrati alcuni occasionali superamenti del valore guida di $7 \text{ }\mu\text{g/m}^3$ come media oraria, anche se per la maggior parte del periodo di misura la concentrazione è risultata modesta (nel caso di Chiampo, l'85% delle misure orarie è risultato inferiore al limite di rilevabilità strumentale di $3 \text{ }\mu\text{g/m}^3$).

Nell'area della concia sono presenti sette punti monitorati con campionatori passivi, per i quali viene registrato il valore di concentrazione di acido solfidrico mediato su 10 giorni per ogni mese. Il punto con la concentrazione media annuale più bassa è risultato quello localizzato in Via Altura ad Arzignano (media complessiva pari a $12,5 \text{ }\mu\text{g/m}^3$), mentre negli altri punti di misura si sono riscontrate medie più elevate, con il punto di Arzignano Z.I. sud caratterizzato da una media annuale pari a $77,5 \text{ }\mu\text{g/m}^3$.




Figura 6.7: Medie annuali complessive di H₂S relative al 2017 e al 2018 per ciascun punto di monitoraggio con campionamenti passivi [fonte: "Relazione tecnica su della qualità dell'aria nell'area della concia (anno 2018)"]

I **COV** includono composti organici caratterizzati da molecole con gruppi funzionali diversi, con comportamenti fisici e chimici diversi, ma tutti caratterizzati da un certo intervallo di volatilità, a grandi linee caratteristica dei comuni solventi organici come diluenti per vernici e benzine. Il benzene (C_6H_6) è l'unico COV normato con una soglia limite ($5 \mu g/m^3$ come media annuale) dal D.Lgs. N. 155/2010 e ss.mm.ii.. La presenza di COV nell'atmosfera è dovuta al traffico cittadino e all'utilizzo di solventi e vernici; anche questo è un inquinante caratteristico delle attività conciarie in quanto riconducibile alle attività di rifinitura delle pelli conciate con vernici a solvente (il cui utilizzo è contingentato e sottoposto a particolari prescrizioni).

L'**Ammoniaca** (NH_3) è l'unico gas alcalino presente in atmosfera a concentrazioni significative ed ha quindi un ruolo fondamentale nella neutralizzazione dei gas acidi atmosferici (principalmente, acido nitrico, solforico e cloridrico). La sorgente principale di ammoniaca è costituita dalle emissioni in agricoltura riconducibili alla zootecnia e all'applicazione di fertilizzanti. Altre sorgenti, di rilevanza minore, sono costituite da processi industriali ed emissioni veicolari. L'O.M.S. propone per l'ammoniaca due valori guida per la protezione della vegetazione, che sono rispettivamente $8 \mu g/m^3$ come media annuale per la protezione a lungo termine e $270 \mu g/m^3$ come media 24h per la protezione a breve termine. Nella gran parte dei siti considerati dal monitoraggio A.R.P.A.V. 2018 le medie di periodo sono risultate comprese tra $5 \mu g/m^3$ e $14 \mu g/m^3$.

Il **PM10** (PM = particulate matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide (particolato), di diametro inferiore ai $10 \mu m$, che si trovano in sospensione nell'aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività antropiche, in particolar modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario). Esiste, inoltre, un particolato di origine secondaria che si genera in atmosfera per reazione di altri inquinanti come gli ossidi di azoto (NO_x), il biossido di zolfo (SO_2), l'ammoniaca (NH_3) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare solfati, nitrati e sali di ammonio. Le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite dal D.Lgs. N. 155/2010 e calcolate su base temporale giornaliera ed annuale. Il valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana è di $40 \mu g/m^3$; il Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana è di $50 \mu g/m^3$ da non superare più di 35 volte all'anno. La media ponderata, riferita a tutta l'area nel 2018, è risultata $30 \mu g/m^3$, mentre il limite massimo previsto per la media giornaliera è stato superato in 28 giorni su 297 giorni di misura, valore che tuttavia non può essere confrontato coi limiti di normativa, in quanto i giorni di campionamento risultano inferiori al minimo necessario (90%).

Annualmente A.R.P.A.V. redige anche una relazione regionale sulla qualità dell'aria, sulla base dei dati rilevati dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale, il cui nodo più prossimo all'area in esame è costituito dalla stazione di Chiampò, che monitora i parametri biossido di azoto e benzene.

Per quanto riguarda il **benzene**, vale quanto già rappresentato in merito ai COV, evidenziando come per tutti i punti di misura le concentrazioni medie annuali siano risultate molto inferiori al valore limite di $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Il **biossido di azoto** (NO_2) è un inquinante normalmente prodotto dai processi di combustione che utilizzano aria come comburente. Tra le sorgenti emissive che contribuiscono significativamente all'aumento dei livelli di biossido d'azoto nell'aria ambiente rientrano senz'altro gli impianti di riscaldamento e il traffico veicolare. L' NO_2 è un inquinante perlopiù secondario, che ha un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico, rappresentando l'intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari pericolosi come l'ozono, l'acido nitrico e l'acido nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti possono ricadere al suolo prevalentemente per via umida (con le precipitazioni), dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione ed agli edifici. Si tratta inoltre di un gas tossico irritante per le mucose e responsabile di specifiche patologie a carico dell'apparato respiratorio (bronchiti, allergie, irritazioni); il Valore Limite annuale per la protezione della salute umana stabilito dal D.Lgs. 155/2010 è di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Con riferimento all'attività di monitoraggio A.R.P.A.V. del 2018, i valori registrati non hanno superato il valore limite annuale in nessuna centralina della rete regionale. Il valore rilevato per la stazione più prossima al sito considerato (stazione di Chiampo) risulta pari a $22 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Con riferimento allo stabilimento Sicit di Arzignano, il processo di trasformazione delle proteine contenute nei S.O.A. cat. 3 da industria conciaria può produrre emissioni gassose contenenti acido solfidrico, ammoniaca e composti organici odoriferi. L'acido solfidrico può prodursi nella fase di idrolisi acida per reazione degli ioni solfuro presenti nel carniccio di pelli epilate o nel pelo conciario, mentre ammoniaca e composti organici possono liberarsi per degradazione chimica delle proteine. Le concentrazioni di queste emissioni risultano molto modeste se confrontate con quelle prodotte dalle principali sorgenti locali di questi specifici inquinanti; in ogni caso si precisa come la completa compartimentazione dei reattori di processo, l'adozione di aspirazioni localizzate, di impianti di pre-trattamento dedicati e soprattutto della sezione di trattamento terminale mediante ossidazione termica concorrano a contenere ogni possibile emissione fuggitiva ed abbattere inquinanti ed odori fino a concentrazioni di molto inferiori ai limiti legge. Per questo motivo si ritiene che queste emissioni residue risultino del tutto trascurabili per quanto pertiene la qualità dell'aria dell'ambiente circostante, anche considerando i risultati analitici dei controlli periodici finora effettuati. Discorso analogo vale per i flussi gassosi caratterizzati dalla presenza di particolato che vengono trattati con sistemi di depolverazione di elevata efficienza.

Si ritiene che l'unica emissione residua non irrilevante riconducibile all'attività di Sicit riguardi sostanzialmente gli ossidi di azoto prodotti dalle centrali termiche esistenti e in progetto, in ragione della significativa potenza termica complessiva impegnata. Non si ritiene tuttavia che tali emissioni possano comportare alcuna significativa variazione della qualità dell'aria dell'ambiente circostante, considerando che saranno rigorosamente rispettati i limiti di legge

e che non si prefigurano particolari criticità al contorno per l'inquinante in questione (come documentato dal rapporto regionale A.R.P.A.V. sulla qualità dell'aria).

6.1.4 Suolo – Sottosuolo – Acque sotterranee

L'area in esame, rientrando nell'unità geografica dell'Alta Pianura Veneta, si trova nella parte bassa di una vallata contornata dai rilievi prealpini (propaggini dei Lessini), che si estende verso sud in un'ampia fascia di territorio caratterizzata dalla presenza di numerosi corsi d'acqua ad andamento subparallelo approssimativamente con direzione N-S, almeno fino alla Media Pianura.

A questi corsi d'acqua, fra i quali il più importante è il torrente Chiampo che scorre oltre 600 m a sud del sito, si deve l'erosione e anche la messa in posto di ragguardevoli quantità di materiali sciolti di provenienza fluvioglaciale; questi depositi hanno dato origine, a partire dal Quaternario, secondo la sequenza riportata in **figura 6.8**, ad un materasso alluvionale che, almeno in parte, costituisce il sottosuolo dell'alta pianura vicentina.

L'evoluzione paleografica del bacino dell'Alta Pianura Veneta prende origine dalla fine del Cretaceo quando l'area, occupata da un mare poco profondo, veniva interessata dagli sforzi orogenetici che hanno portato alla formazione dei rilievi montuosi a settentrione (sollevando e piegando il substrato roccioso) e di un'ampia depressione a meridione; questo sollevamento orogenetico è avvenuto seguendo alcune importanti direttrici tettoniche, che hanno caratterizzato un po' tutta l'area del vicentino e che sono rappresentate da estese faglie, lungo le quali si sono verificate dislocazioni di notevole entità sia in direzione verticale che orizzontale; fra queste si deve ricordare la grande "flessura pedemontana" (riflesso plastico superficiale di un sovrascorrimento Bassano-Valdobbiadene, riconoscibile per oltre 100 km tra l'alta Valle del Chiampo e Vittorio Veneto), che raccorda morfologicamente l'area degli altipiani con quella collinare, e quella Schio-Vicenza, che attraversa l'intero territorio con direzione NO-SE prevalente. È proprio durante questo ciclo deformativo, detto neoalpino, caratterizzato anche dall'accumulo di depositi clastici di elevato spessore, che i monti Lessini (ai piedi dei quali si colloca anche la Valle del Chiampo) subiscono sollevamenti che porteranno alla loro completa emersione.




Figura 6.8: Evoluzione morfologica Alta Pianura Vicentina.




Figura 6.9: Lineamenti che delimitano i Monti Lessini: a NW la Linea delle Giudicarie, a NE la linea Schio-Vicenza e a S la Pianura Padana (ARTONI & REBESCO, 1990).

All'inizio del Quaternario, periodo in cui le terre risultavano emerse, tutta la pianura veniva interessata da intensi fenomeni di deposito e di erosione ad opera dei ghiacciai e dei fiumi (periodi glaciali) modellando il territorio fino alle condizioni attuali. Durante i periodi glaciali (Mindel, Riss, Wurm) potenti depositi morenici venivano costruiti e successivamente demoliti nelle fasi interglaciali distribuendo il materiale in pianura, sopraelevandone il livello.

Sotto il profilo morfologico generale, il sito di progetto trovasi all'interno della conoide alluvionale del torrente Chiampo e del torrente Agno ed è inserito in un contesto ambientale perimetrato dal complesso collinare formato dalle propaggini terminali dei Monti Lessini, le cui cime, in prossimità dell'area in esame, raggiungono altezze di circa 600 - 700 m s.l.m.m.. L'altezza sul livello del mare del territorio comunale di Arzignano è compreso tra 76 a 630 metri, con il centro storico collocato a circa 118 metri s.l.m.m.. Circa un terzo della superficie comunale è occupato dalla pianura, mentre i restanti due terzi sono collinari.




Figura 6.10: Mappa tettonica semplificata dei Monti Lessini tra Verona e Vicenza. Sul lato occidentale due sistemi di graben (NNW-SSE e NNE-SSW) sono chiaramente riconoscibili. Vicino a Cerro un'estesa zona di trasferimento accomoda il cambiamento di immersione delle faglie all'interno del sistema NNE. Sul lato orientale, un graben principale (Alpone-Agno Graben (AAG)) affiora tra la faglia normale di Castelvero e la faglia di Schio-Vicenza. Quest'ultima tronca il bordo orientale del graben, attualmente sepolto sotto il thrust sudalpino (Marana thrust) a nord di Schio e dei Monti Berici settentrionali (ZAMPIERI, 1995).

Come evidenziato nell'estratto della *Carta Geologica d'Italia – Foglio 49 “Verona”* (di seguito riportato), il sito si caratterizza per la presenza di depositi alluvionali terrazzati grossolani e minuti e detriti di falda, che si collocano nell'area valliva del Torrente Chiampo, calcari di diversa natura, in prossimità (alle pendici) di rilievi collinari e basalti nell'area collinare vera e propria (propaggini dei Monti Lessini).



Figura 6.11: Estratto Carta Geologica d'Italia – Foglio 49.

La presenza dei calcari, anche pregiati quali la “Scaglia Rossa” ed altri marmi e calcari lucidabili (nummulitici), che affiorano con continuità sui fianchi della valle del torrente Chiampo, ha determinato l’instaurarsi di una fiorente attività estrattiva, presente fin dagli inizi del 1’900, che ha sfruttato e sfrutta tutt’ora (anche se in misura molto meno intensiva) cave a cielo aperto.


Il sottosuolo del sito è interessato dalla presenza di un ristretto banco di depositi alluvionali di natura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, derivanti dalla deposizione di materiali di disfacimento delle Prealpi e Alpi Venete ad opera del torrente Chiampo. Si tratta di un ambito idrogeologico alluvionale particolare, ben distinto dagli altri ambiti idrogeologici alluvionali presenti nel territorio provinciale (Astico-Bacchiglione, Brenta, Colli Berici-Bassa Pianura), che caratterizza i fondovalle del torrente Chiampo così come quello del torrente Agno; in particolare, l’area infravalliva del torrente Chiampo e del torrente Agno è caratterizzata da depositi alluvionali, stratificati fino alla profondità di circa 50 m, al di sopra del substrato roccioso impermeabile. I depositi alluvionali sono formati fondamentalmente da ghiaie sabbiose, talora leggermente limose, bene addensate e compatte a compressibilità praticamente nulla, a permeabilità da media a elevata, con la presenza di rare e sottili lenti limose, di estensione comunque limitata. All’interno di questi depositi alloggia la falda di subalveo, limitata in profondità dal substrato roccioso, che interessa l’intero fondovalle, avente una direzione di deflusso generale secondo l’asse vallivo.

6.1.5 Idrogeologia - Acque Sotterranee

La situazione idrogeologica del sottosuolo è strettamente legata alle caratteristiche granulometriche e strutturali del materasso alluvionale: infatti, come già detto, l’area infravalliva del torrente Chiampo e del torrente Agno costituisce un ambito idrogeologico ben distinto dagli altri del territorio vicentino (Astico - Bacchiglione, Brenta, Colli Berici - Bassa Pianura), caratterizzato dalla sovrapposizione di depositi alluvionali ristretti, costituiti per lo più da ghiaie e sabbie a permeabilità da media a elevata, all’interno dei quali si trova la falda di subalveo, limitata in profondità dal substrato roccioso che interessa l’intero fondovalle con direzione di deflusso generale secondo l’asse vallivo. La consistenza locale dell’acquifero viene inoltre influenzata dalla frazione di matrice limosa-argillosa frammista ai depositi ghiaiosi e sabbiosi, che ne riducono la permeabilità e quindi la potenzialità idraulica.

La potenza dell’acquifero è comunque determinata (soprattutto) dalla profondità del substrato roccioso e dal tirante d’acqua del torrente Chiampo, con il quale la falda ha localmente scambi continui; il livello della falda è infatti normalmente uguale o di poco inferiore a quello del Torrente, dipendendo in buona sostanza dalle diverse fasi di regime del corso d’acqua.

Per quanto riguarda l'alimentazione, nel tratto vallivo, il livello freatico risente dei contributi: della portata idrica da monte, delle infiltrazioni dirette delle piogge locali e dei contributi idrici dalle vallette laterali e dai versanti; dei tre fattori è prevalente il primo, per cui la consistenza dell'acquifero è condizionata soprattutto dalle portate che arrivano da monte e quindi anche dagli emungimenti, sia diretti dal Torrente, che dalla falda stessa mediante pozzi.


Idrologia di superficie

	Limite di bacino idrografico e spartiacque locali
	Corso d'acqua permanente
	Corso d'acqua temporaneo
	Canale artificiale
	Sorgente
	Opera di captazione di sorgente
	Stazione misura portata
	Area a deflusso difficoltoso
	Area soggetta a inondazioni periodiche

Acque sotterranee

	Area con profondità falda freatica compresa tra 0 e 2 m dal p.c.
	Area con profondità falda freatica compresa tra 2 e 5 m dal p.c.
	Area con profondità falda freatica compresa tra 5 e 10 m dal p.c.
	Area con profondità falda freatica > 10 m dal p.c.
	Linea isofreatica e sua quota assoluta
	Direzione di flusso della falda freatica
	Pozzo freatico
	Pozzo freatico utilizzato come acquedotto pubblico

Figura 6.12: Estratto carta idrogeologica del P.A.T.

La soggiacenza della falda tende in generale ad approfondirsi gradualmente risalendo la valle del Chiampo; in corrispondenza di Arzignano la soggiacenza della falda varia tra 2-5 metri e 5-10 metri dal p.c..

Dalla carta idrogeologica del P.A.T. del Comune di Arzignano (riportato nella pagina precedente) si evince che, nel sito di Sicit, la falda ha una profondità compresa fra i 5 e 10 m e l'area è classificata come a deflusso difficoltoso, a causa della presenza locale di livelli granulari permeabili alternati ad altri meno permeabili che spesso creano delle falde sospese temporanee che possono evidenziare livelli dell'acquifero attorno ai 2 m dal piano campagna.

L'unità idrogeologica dell'alta pianura costituisce una delle più cospicue riserve idriche sotterranee del Veneto, la cui presenza è stata determinante per lo sviluppo economico e sociale della regione. La disponibilità di rilevanti risorse e il loro continuo rinnovamento sono garantiti da una situazione litostratigrafica che consente l'infiltrazione e l'immagazzinamento delle acque nel sottosuolo e da condizioni idrogeologiche che assicurano la periodica ricarica degli acquiferi.

Nel settore dell'alta pianura veneta non si ha alcuna protezione dell'acquifero freatico indifferenziato, che risulta pertanto caratterizzato da un elevato grado di vulnerabilità per cui ogni attività inquinante in superficie, nella zona di alimentazione delle falde, può provocare una contaminazione delle acque sotterranee. Il fenomeno è aggravato dall'elevata permeabilità della matrice alluvionale ghiaiosa, che consente una facile e rapida infiltrazione nel sottosuolo degli agenti inquinanti dispersi in superficie. Le azioni inquinanti nell'alta pianura possono contaminare anche le falde in pressione a valle essendo queste idraulicamente connesse con l'acquifero indifferenziato.

L'acqua sotterranea contenuta negli acquiferi dell'alta pianura rappresenta una risorsa "non inesauribile" e per tale motivo il territorio è classificato dal P.T.R.C. come un'area di "primaria tutela quantitativa degli acquiferi". In questa porzione di territorio, che appartiene alla "fascia di ricarica degli acquiferi", si manifestano i processi che consentono la conservazione ed il rinnovamento della risorsa idrica sotterranea, quali segnatamente la dispersione delle falde di subalveo dei corsi d'acqua e l'infiltrazione degli afflussi meteorici e delle acque irrigue.

Con riferimento al sito di Sicit si evidenzia la presenza di due pozzi di attingimento ad uso idropotabile circa 900 m a sud.

Per quanto attiene la qualità delle acque sotterranee si fa riferimento al rapporto tecnico di A.R.P.A.V. sullo stato delle acque sotterranee del Veneto del 2018.




Figura 6.13: Superamenti degli standard numerici previsti per le acque sotterranee dal D.Lgs. N. 152/2006 per gruppo di inquinanti (Fonte ARPAV 2018). L'impianto di Sicit è indicato con una croce.

Dai risultati del monitoraggio di A.R.P.A.V. nel punto di misura di Arzignano (contraddistinto dal codice “266”) si evince come tutti i parametri indagati risultino compatibili con gli standard di concentrazione previsti, concorrendo a definire come “buona” la qualità dell’acquifero sotterraneo locale, a dispetto delle condizioni di altre porzioni delle acque sotterranee che insistono sull’ovest vicentino, e che sono interessate da un plume di contaminazione storico da sostanze perfluoroalchiliche che si estende fino alla Bassa Pianura Vicentina, interessando anche alcuni comuni di confine del Veronese e del Padovano (vedasi **figura 6.14** nella pagina seguente).

Lo stabilimento di Sicit non determina alcuna significativa pressione ambientale sulle *componenti suolo – sottosuolo - acque sotterranee*, in quanto tutti i reflui produttivi vengono recapitati in pubblica fognatura e le acque meteoriche, separate tra prima e seconda pioggia, vengono recapitate rispettivamente in pubblica fognatura e in corso d'acqua superficiale. Non sono presenti pozzi disperdenti di alcun tipo, escludendosi pertanto la presenza di recapiti sul suolo. Al di là della “fragilità” intrinseca dei pozzi perdenti in generale, a causa del rischio di eventuali trafiletti nel sottosuolo di spanti accidentali e quindi di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, in questo caso non sarebbero stati nemmeno opportuni per motivazioni idrauliche, considerando le possibili problematiche di deflusso riscontrate in loco riconducibili alla particolare conformazione del substrato geologico (alternanza di strati permeabili e strati impermeabili).

Le aree operative esterne, utilizzate in larga misura per la circolazione dei mezzi di conferimento e per la movimentazione di materiali e rifiuti, sono opportunamente impermeabilizzate e compartimentate per evitare possibili trafiletti delle acque meteoriche verso le aree verdi aziendali.

Tutti i serbatoi di sostanze liquide pericolose sono presidiati da bacini di contenimento opportunamente dimensionati.

Le vasche interrato di raccolta della prima pioggia sono normalmente vuote e possono fungere da vasche di raccolta di eventuali spanti liquidi da rotture accidentali (come ad esempio l'eventuale rottura del serbatoio di un mezzo di conferimento) nonché vasche di raccolta di eventuali fluidi antincendio. Questi liquidi possono essere quindi rimossi con attrezzatura idonea ed alienati a rifiuto mediante Terzi autorizzati.

Il progetto di che trattasi non prevede alcun nuovo scarico, men che meno recapitante sul suolo.

6.1.6 Idrografia - Acque Superficiali

La rete idrografica superficiale, nell'ambito del territorio comunale di Arzignano, è costituita principalmente dal fiume Agno-Guà, dai torrenti Restena e Arpega del Bacino Brenta-Bacchiglione e dal torrente Chiampo del Bacino Adige.

Il sito in cui trovasi lo stabilimento di Sicit non è attraversato da corsi d'acqua; si evidenzia la prossimità della Roggia Arzignano, che attraversa tutta la Z.A.I. con giacitura nordovest – sudest e che scorre parzialmente tombinata nel tratto più prossimo allo stabilimento di Sicit (20 m a nord-est) per poi riemergere circa 40 m ad est della ditta; in vicinanza del lato di confine sud si evidenzia invece la presenza della Roggia “Fiume Vecchio”, che scorre con direzione ovest-est fino a confluire nella Roggia Arzignano oltre 200 m a sud-est dello stabilimento.




Figura 6.15: Reticolo idrografico dell'area circostante lo stabilimento di Sicit in Comune di Arzignano [fonte: Geoportale Nazionale, 2019].

Per quanto riguarda lo stato qualitativo delle acque superficiali, ci si riferisce ai contenuti del Rapporto Ambientale di A.R.P.A.V. sullo “*Stato delle acque superficiali del Veneto - Anno 2018*”, con particolare riferimento al Torrente Chiampo (Bacino Adige), in quanto la rete di monitoraggio regionale non comprende stazioni di controllo sulle acque del Fiume Agno-Guà.

Per la valutazione della qualità ecologica dei corsi d'acqua, A.R.P.A.V. fa uso del descrittore “LIMeco” (*Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico*), un indice triennale introdotto dal D.M. N. 260 del 08/11/2010 nel quale vengono integrati i parametri di ossigeno disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale. Onde mantenere la continuità con le informazioni diversamente elaborate in passato, anche dopo il 2010, A.R.P.A.V. ha deciso di mantenere pure la classificazione delle acque secondo l'indicatore previgente (D.Lgs. N. 152/1999, ora abrogato), ossia il “LIM” (*Livello di Inquinamento da Macrodescrittori*), che comprendeva anche i parametri BOD₅, COD ed *Escherichia coli*. Entrambi gli indicatori verificano

la concentrazione di ciascun parametro sulla base di 5 intervalli di concentrazione, a cui vengono attribuiti dei punteggi che concorrono a determinare il livello di inquinamento secondo una scala crescente da 1 a 5; il livello 1 indica un basso livello di inquinamento mentre il livello 5 indica un alto livello di inquinamento.



**STAZIONI DI MONITORAGGIO
Bacino del fiume Adige**

LIMeco 2018	× Inizio/Fine corpo idrico
● ELEVATO	— Rete idrografica
● BUONO	— Linea delle risorgive
● SUFFICIENTE	
● SCARSO	
● CATTIVO	

Figura 6.16: Mappa dei punti di monitoraggio sui corsi d'acqua nel bacino del fiume Adige con rappresentazione dello stato qualitativo del 2018 secondo l'indice LIMeco [fonte: Rapporto tecnico sullo stato delle acque superficiali del Veneto, ARPAV 2018].

Con riferimento al più recente rapporto A.R.P.A.V. sullo stato delle acque superficiali del Veneto, relativo al monitoraggio 2018, si ritengono rappresentative (del reticolo idrografico del territorio in esame) le stazioni nn. 467, 477 e 502, relative al Torrente Chiampo e ad alcuni Torrenti ivi affluenti. Tutte le stazioni in questione si trovano a monte del sito di progetto, quantunque relativamente prossime. A valle idrografica dello stabilimento di Sicit è necessario spostarsi parecchio, fino alla stazione n. 2933, relativa ad un tratto del Torrente Chiampo in Provincia di Verona.

Gli esiti del monitoraggio evidenziano uno standard “elevato” (livello 1) della qualità delle acque superficiali in corrispondenza dell’area in esame (**tabella 6.3**). Si rileva solamente un marginale superamento dello standard di qualità delle acque per il solo parametro azoto ammoniacale nel tratto di Torrente Chiampo nel Veronese, peraltro a valle della confluenza con il Rio Rodegotto, che evidenzia standard qualitativi inferiori proprio per il parametro azoto ammoniacale (oltre che per il fosforo).


Tabella 6.3: Classificazione LIMeco 2018 del Bacino Adige [fonte: ARPAV, 2018].

Prov	Staz	Cod. C.I.	Corpo idrico	Numero campioni	N_NH4 (conc media mg/L)	N_NH4 (punteggio medio)	N_NO3 (conc media mg/L)	N_NO3 (punteggio medio)	P (conc media ug/L)	P (Punteggio medio)	100-O_perc_SAT (media)	100-O_perc_sat (punteggio medio)	Punteggio Sito	LIMeco
VR	42	114_25	FIUME ADIGE	4	0,09	0,34	0,8	0,50	15	1,00	3	1,00	0,71	Elevato
VR	1196	155_15	RIO PISSOTTE	4	0,13	0,31	1,6	0,30	15	1,00	2	1,00	0,64	Buono
VR	1175	154_15	TORRENTE TASSO	2	0,23	0,25	1,6	0,30	48	0,75	7	1,00	0,56	Buono
VR	82	114_30	FIUME ADIGE	4	0,05	0,44	0,8	0,50	15	1,00	2	1,00	0,73	Elevato
VR	1174	150_25	PROGNO DI FUMANE	2	0,04	0,50	0,4	0,80	15	1,00	8	0,75	0,75	Elevato
VR	1143	1114_10	PROGNO DI VALPANTENA	4	0,07	0,38	4,7	0,10	66	0,56	9	0,88	0,47	Sufficiente
VR	90	114_40	FIUME ADIGE	4	0,07	0,38	0,8	0,50	15	1,00	2	1,00	0,72	Elevato
VR	1118	883_10	FOSSA ZENOBRIA	4	0,04	0,50	2,4	0,20	31	0,88	8	1,00	0,65	Buono
VR	1144	143_10	FOSSA GARDESANA	4	0,16	0,22	2,8	0,20	29	0,88	10	0,75	0,52	Buono
VR	623	134_15	TORRENTE FIBBIO	4	0,09	0,34	2,5	0,20	26	0,88	11	0,75	0,54	Buono
VR	3102	142_10	FIUME ANTANELLO	4	0,06	0,44	4,4	0,10	24	0,88	23	0,38	0,45	Sufficiente
VR	1179	142_10	FIUME ANTANELLO	4	0,06	0,44	3,1	0,10	59	0,63	17	0,56	0,44	Sufficiente
VR	1137	882_10	FOSSA ROSELLA	4	0,05	0,44	2,5	0,20	208	0,25	5	1,00	0,47	Sufficiente
VR	3203	115_20	TORRENTE ALPONE	4	0,11	0,31	2,2	0,40	110	0,59	19	0,66	0,48	Sufficiente
VI	467	118_10	TORRENTE CHIAMPO	4	0,04	0,50	0,8	0,50	15	1,00	1	1,00	0,75	Elevato
VI	477	129_10	TORRENTE CORBILOLO	4	0,04	0,50	1,1	0,50	15	1,00	2	1,00	0,75	Elevato
VI	502	126_10	TORRENTE SAN DANIELE	4	0,04	0,50	1,2	0,40	58	0,75	2	1,00	0,67	Elevato
VI	468	125_10	RIO RODEGOTTO	4	0,04	0,50	2,3	0,40	143	0,25	5	0,88	0,50	Buono
VR	2933	118_30	TORRENTE CHIAMPO	3	0,04	0,50	1,4	0,30	15	1,00	4	1,00	0,71	Elevato
VR	93	120_10	TORRENTE ALDEGÀ	4	0,26	0,28	0,5	0,80	459	0,31	59	0,31	0,43	Sufficiente
VR	445	118_30	TORRENTE CHIAMPO	2	0,35	0,25	0,5	0,80	575	0,13	60	0,13	0,31	Scarso
VR	159	115_30	TORRENTE ALPONE	4	0,59	0,16	1,5	0,40	366	0,38	46	0,22	0,29	Scarso
VR	443	114_45	FIUME ADIGE	4	0,04	0,50	0,9	0,40	15	1,00	6	0,88	0,70	Elevato
RO	198	114_45	FIUME ADIGE	12	0,06	0,45	1	0,50	15	1,00	6	0,96	0,72	Elevato
PD	206	114_48	FIUME ADIGE	12	0,03	0,75	1	0,50	82	0,48	19	0,52	0,55	Buono
VE	217	114_48	FIUME ADIGE	8	0,03	0,75	1	0,50	62	0,63	14	0,59	0,61	Buono
RO	221	114_50	FIUME ADIGE	4	0,04	0,50	0,9	0,40	15	1,00	6	1,00	0,73	Elevato

Tabella 6.4: Classificazione LIM 2018 del Bacino Adige [fonte: ARPAV, 2018].

Provincia	Sito	Corso d'acqua	75° Azoto Ammoniacale mg/l	punti N-NH4	75° percentile Azoto Nitrico (N) mg/l	punti N-NO3	75° percentile Fosforo totale (P) mg/l	punti P	75° percentile BOD5 a 20 °C mg/l	punti BOD5	75° percentile COD mg/l	punti COD	75° percentile Ossigeno disc % sat O2 (100-OD%)	punti % sat O2	75° percentile Escherichia coli ufc/100 ml	punti E coli	SOMME (LIM)	CLASSE LIM
VR	42	F. ADIGE	0,11	20	0,8	40	0,02	80	4,0	40	5	40	3	80	3699	20	320	2
VR	82	F. ADIGE	0,05	40	0,9	40	0,02	80	1,4	80	3	80	3	80	2988	20	420	2
VR	90	F. ADIGE	0,09	40	0,9	40	0,02	80	1,3	80	3	80	3	80	3181	20	420	2
VR	93	T. ALDEGA'	0,32	20	0,5	40	0,55	10	5,0	20	39	5	75	5	15797	10	110	4
VR	159	T. ALPONE	0,84	10	2,2	20	0,43	10	1,4	80	15	20	68	5	33475	5	150	3
RO	198	F. ADIGE	0,04	40	1,1	40	0,02	80	0,6	80	3	80	7	80	1208	20	420	2
PD	206	F. ADIGE	0,05	40	1,2	40	0,10	40	1,6	80	3	80	24	20	1601	20	320	2
RO	221	F. ADIGE	0,04	40	0,9	40	0,02	80	0,2	80	3	80	7	80	1127	20	420	2

La situazione appare buona pure analizzata con riferimento all'indice LIM (*tabella 6.4*), che evidenzia uno stato qualitativo dei corsi d'acqua superficiali dell'area in esame pari a "buono" (livello 2).


Figura 6.17: Andamento storico indice LIM Bacino Adige nel periodo 2000-2018 [fonte: Rapporto tecnico sullo stato delle acque superficiali del Veneto, ARPAV 2018].

Il D.M. N. 260/2010, di recepimento della Direttiva Europea 2008/105/CE, stabilisce gli standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e pericolose prioritarie ai fini della valutazione dello Stato Chimico delle acque superficiali. Al fine di valutare il raggiungimento o il mantenimento del buono stato ecologico delle acque superficiali nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte dalle A.R.P.A. viene anche valutata la conformità agli standard di qualità ambientale di particolari inquinanti specifici (principali inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità a sostegno dello stato ecologico). Gli inquinanti specifici vengono monitorati se scaricati e/o rilasciati e/o immessi e/o già rilevati in quantità significativa nel bacino idrografico o nel corpo idrico, intesa come la quantità che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento di uno degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 77 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Con D.Lgs. N. 172 del 12/10/2015 sono stati pure introdotti gli standard di qualità per cinque sostanze perfluoroalchiliche (PFBA, PFBS, PFHxA, PFOA, PFPeA).

Per quanto riguarda l'area in esame, presso le stazioni considerate vengono monitorati quali inquinanti specifici e sostanze prioritarie: Arsenico, Cromo totale, Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo; nella stazione n. 2933 di valle vengono monitorati anche pesticidi, pentaclorobenzene e esaclorobenzene. I risultati del rapporto A.R.P.A.V. 2018 non hanno evidenziato alcun superamento dello standard di qualità dell'acqua per i parametri indagati.

Gli scarichi industriali e le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia dello stabilimento Sicit di Arzignano vengono recapitati nella fognatura industriale afferente l'impianto di depurazione gestito da Acque del Chiampo. Le acque meteoriche di seconda pioggia vengono invece immesse in condotte afferenti la roggia Fiume Vecchio. I risultati dei controlli analitici delle acque meteoriche attestano il pieno rispetto dei limiti previsti per lo scarico in corpo idrico superficiale (vedasi rapporti di analisi in *allegato A1.12* alla relazione tecnica di progetto argomento dell'*Elaborato A1*).

Come già detto nel paragrafo precedente sono adottate tutte le misure atte a prevenire scarichi incontrollati che possano interessare le aree verdi o l'ambiente circostante.

Il progetto prevede l'utilizzo di un nuovo fabbricato industriale, concessionato ed in corso di realizzazione sul lato sud della ditta. La rete degli scarichi industriali del nuovo capannone e la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento saranno raccordate al collettore fognario delle acque reflue industriali.

Le acque meteoriche dei pluviali delle coperture del nuovo capannone saranno invece raccolte da una condotta in calcestruzzo del diametro di 100 cm e scaricate nella roggia Fiume Vecchio, previa laminazione (della portata) attraverso apposito bacino opportunamente dimensionato anche in previsione di una futura espansione dell'attività sul lotto agricolo adiacente a est dello stabilimento. La compatibilità idraulica dell'intervento è stata verificata e

approfondita nel documento argomento dell'*allegato A2.1*, elaborato ai fini dell'ottenimento della relativa concessione idraulica.

L'unico "nuovo" scarico idrico, riconducibile al progetto, che possa interessare il reticolo idrografico superficiale coincide con l'aliquota di acque meteoriche provenienti dai tetti del nuovo fabbricato (che ospiterà la nuova linea di essiccazione e granulazione dell'idrolizzato) e che, in considerazione delle operazioni previste, non potrà determinare alcun significativo fenomeno di ricaduta sulle coperture. La valutazione sugli aspetti "idraulici" appare superflua, in quanto già esperita a suo tempo per l'ottenimento della concessione edilizia del capannone e della concessione idraulica per lo scarico nella Roggia Fiume Vecchio da parte del Consorzio Alta Pianura Veneta.

Per quanto argomentato, si ritiene che l'impatto determinato dal progetto sulla componente ambientale *acque superficiali* sia da considerarsi *irrilevante*.

6.1.7 *Clima Acustico*

Il suono è dato da una vibrazione, cioè l'alternanza di compressioni e decompressioni, che si propaga sotto forma di un'onda sinusoidale carica di energia (onda sonora) in un mezzo elastico (come l'aria).

Il suono può essere fonte di piacere ma può anche recare disturbo e in questo caso si parla di rumore. Il rumore è la causa dell'inquinamento acustico.

Rispetto agli altri tipi di inquinamento, l'inquinamento acustico presenta caratteri particolari dei quali è necessario tenere conto. Innanzitutto, tale forma di inquinamento è temporalmente labile: in termini fisici esso non ha possibilità di accumulo e scompare non appena cessa di agire la causa che l'ha determinato (anche se, da un punto di vista psicofisico, le sue conseguenze possono cumularsi). Esso è inoltre spazialmente indeterminato in quanto si distribuisce nello spazio in funzione dei movimenti delle sorgenti che lo generano e delle caratteristiche del mezzo di propagazione (l'atmosfera). Mentre altre forme di inquinamento non sono direttamente percepite a livello soggettivo, e devono pertanto essere sottoposte ad un controllo specifico, l'inquinamento acustico appartiene alla classe dei fenomeni immediatamente percepiti da chi vi è sottoposto. Per questo motivo, il problema spesso acquista rilevanti implicazioni sociologiche in quanto la reattività collettiva al fenomeno non è mai completamente determinata a priori, perchè connessa ai più diversi stati di tensione e di conflitto in atto.

In relazione alla variabilità dei livelli acustici nel tempo, come parametro di riferimento per la valutazione del rumore, viene utilizzato il *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»*, definito come il valore del livello di pressione sonora ponderata «A» di un suono costante che (in un determinato intervallo temporale) ha la medesima pressione quadratica media

di un suono il cui livello varia in funzione del tempo, dato dalla seguente relazione:

dove:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ;

- $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal (Pa);
- $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$ è la pressione sonora di riferimento.

Le relazioni quantitative fra livelli sonori e disturbo vengono determinate sulla base di indagini acustiche sul campo e indagini statistiche sulle reazioni della popolazione esposta che hanno consentito di definire:

- limiti di accettabilità assoluti, diversificati in ragione della destinazione d'uso delle zone urbane;
- limiti relativi (differenziali), intesi come incrementi massimi sul rumore di fondo (residuo) determinati dalle specifiche sorgenti.

La normativa nazionale in materia di *inquinamento acustico ambientale* è successiva al 1990 (si ricorda al proposito che il primo dispositivo di legge è stato il D.P.C.M. 01/03/91) e si è particolarmente arricchita a partire dal 1995 con la Legge N°447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e con i successivi suoi decreti applicativi:

- a) D.P.C.M. 14/11/1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- b) D.P.C.M. 05/12/1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- c) Decreto 16 marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

A livello regionale i criteri di attuazione delle disposizioni statali sono stati fissati dalla Legge Regionale 10/05/99, n. 21 recante: “Norme in materia di inquinamento acustico”.

La Legge quadro N°447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione e definisce:

- i *limiti di immissione*, come valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno (valori limite assoluti) e nell’ambiente abitativo (valori limite differenziali);

- *i limiti di emissione*, come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.

Con i D.Lgs. NN. 41 e 42 del 17/02/2017, la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico è stata armonizzata al quadro europeo, con una revisione generalizzata del corpo normativo previgente nonché la ridefinizione della figura del tecnico competente in acustica.

In particolare, il D.Lgs. N.42/2017 ha introdotto e definito la “sorgente sonora specifica” (caratterizzata dall’essere selettivamente identificata) e il relativo “valore di immissione specifico” (da misurare in facciata al recettore), risolvendo alcune difficoltà interpretative in ordine al “valore di emissione” (da misurare in prossimità della sorgente), di fatto ora in qualche modo surrogato dal “valore di immissione specifico”.

I limiti acustici da rispettare sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. I valori limite assoluti di immissione, fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 (in applicazione della Legge N. 447/95), sono quelli riportati nella tabella a seguire.

Tabella 6.5: Valori limite di immissione assoluti – tabella C – DPCM 14/11/97

Classi di destinazione d’uso del territorio	Diurno db(A)	Notturmo db(A)
I – Aree particolarmente protette	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

La misura dei livelli L_{Aeq} , T_R (dei valori di immissione assoluti) può essere eseguita:

- a) per integrazione continua.
- b) con tecnica di campionamento.

Il *livello differenziale di rumore* (L_D), da confrontare con i limiti di cui si dirà in seguito, rappresenta la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R).

Il *livello di rumore ambientale* (L_A) rappresenta l'insieme del rumore residuo e di quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli

eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona; questo livello deve essere confrontato con i limiti massimi di esposizione.

Il livello di rumore ambientale per la verifica del rispetto dei limiti assoluti è riferibile all'intero tempo di riferimento (T_R) mentre per la verifica dei limiti differenziali è riferibile al tempo di misura (T_M).

Il *livello di rumore residuo* (L_R), che si rileva quando non è attiva la specifica sorgente disturbante, viene misurato con le stesse modalità impiegate per la misura del rumore ambientale escludendo eventi sonori atipici.

Ai fini della valutazione del disturbo, ai livelli di rumore ambientale, vengono apportate delle correzioni in relazione alle caratteristiche del rumore, essendo eventuali componenti tonali (frequenze dominanti) e componenti impulsive (colpi, eventi sonori istantanei) meno tollerabili dalle persone. I fattori correttivi da applicare sono i seguenti:

- per la presenza di componenti impulsive: $K_I = 3$ dB;
- per la presenza di componenti tonali: $K_T = 3$ dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza: $K_{TB} = 3$ dB;
- per la presenza del rumore a tempo parziale: $K_{TP} = - 3$ dB fino ad 1 ora e $K_{TP} = - 5$ dB fino a 15 minuti.

I **valori limite differenziali** sono pari a 5 dB per il periodo diurno (6.00 ÷ 22.00) e a 3 dB per il periodo notturno (22.00 ÷ 6.00) e rappresentano le differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale (in presenza della specifica sorgente disturbante) e quello del rumore residuo (in assenza della sorgente disturbante) all'interno degli ambienti abitativi.

I valori *limite differenziali* non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte risulta inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse risulta inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Per quanto riguarda l'impatto acustico determinato dalle modifiche in progetto, devono essere in primo luogo distinte le sorgenti acustiche interne da quelle esterne; le sorgenti acustiche interne sono individuabili nella nuova linea di essiccamento/granulazione dell'idrolizzato proteico che sarà installata nel nuovo fabbricato in costruzione, mentre quelle esterne sono determinate principalmente dal traffico veicolare pesante; una nuova sorgente "specifica" è infine costituita dall'impianto di cogenerazione che si prevede di potenziare.

I livelli di rumore interni all'involucro edilizio si propagano all'esterno attenuati dalle pareti del fabbricato, per le quali si stima un isolamento acustico di almeno 40 dB(A), non evidenziandosi elementi che possano influire significativamente sulla propagazione dei livelli di rumore al perimetro delle aree di pertinenza dello stabilimento e in direzione dei recettori individuati rispetto a quanto evidenziato dai rilevamenti fonometrici effettuati ai fini della valutazione previsionale riportata negli ***allegati A2.3-4***.

In merito al traffico veicolare pesante, non è atteso alcun significativo contributo addizionale dato che la potenzialità massima dell'impianto produttivo rimarrà invariata rispetto all'esistente; cionondimeno, ai fini della valutazione previsionale di impatto acustico relativa all'ampliamento (argomento della relazione di cui all'***allegato A2.3***), in via prudenziale, è stato considerato un incremento di vettori pari al 50% dell'esistente (da 40 mezzi/giorno a 60 mezzi/giorno).

Per il potenziamento dell'impianto di cogenerazione è stata eseguita una apposita (separata) valutazione previsionale, argomento della relazione riportata nell'***allegato A2.4***.

Le conclusioni delle citate "valutazioni previsionali di impatto acustico", riportate negli ***allegati A2.3-4***. (ai quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti) evidenziano come i livelli acustici determinati dall'esercizio dello stabilimento di Sicit di Arzignano, nelle previsioni di progetto, rispettino i limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale che individua il sito in esame nell'ambito della Classe VI (*aree esclusivamente industriali*). Si è altresì riscontrato, con apposita modellizzazione acustica, come i livelli differenziali di rumore attesi in corrispondenza dei recettori più vicini (inseriti in aree diverse dalla VI) risultino ampiamente inferiori ai limiti differenziali (diurno e notturno) stabiliti dalla normativa.

6.1.8 Vegetazione, flora e fauna

Lo stabilimento di Sicit di Arzignano si trova in corrispondenza del fondo di una valle stretta e lunga fortemente antropizzata delimitata ai lati da zone collinari che hanno risentito molto meno dell'influenza "umana" e che si caratterizzano per la presenza di aree boscate frammiste a zone con "vegetazione rada", spesso adibite a pascolo e/o prato. Il tessuto urbano, le aree industriali e commerciali e le rispettive infrastrutture si sono sviluppate principalmente lungo l'asta del torrente Chiampo, con modalità analoghe a quelle di molti altri Comuni del Vicentino. Infatti, tutto il Vicentino è espressione di quello che è definito come il "modello Veneto" dell'economia, dove lo sviluppo economico è stato caratterizzato da una crescita senza evidenti lacerazioni sociali e il paesaggio ne è la conseguente espressione; gli agricoltori hanno progressivamente lasciato i campi per diventare artigiani o imprenditori, spesso dividendosi inizialmente tra le due occupazioni. Per

quanto riguarda le attività produttive, tutta la Valle del Chiampo è stata interessata dal preponderante sviluppo del settore della concia, che nel tempo è arrivato a formare uno dei più importanti distretti industriali a livello nazionale ed europeo; si osserva tuttavia un livello di industrializzazione generalizzato, distribuito anche su altri settori produttivi, oltreché un buon sviluppo delle attività correlate ai servizi.

Negli anni '70-'80 il panorama dell'area era quello tipico del Veneto, con una diffusa economia di tipo misto con rilevante componente agricola, che si riflette anche sulla situazione attuale. Comunque, nonostante il passaggio all'industria e al terziario, nel Vicentino sono rimaste molte aziende agricole, e questo vale anche per il territorio di Arzignano; infatti dai dati riportati nel Rapporto Ambientale della V.A.S. del P.A.T. si ricava che la Superficie Agricola Utilizzata ammonta a circa 1'670 ettari, pari a circa il 49% del territorio comunale. Importanti sono anche gli allevamenti, che sono distribuiti prevalentemente nell'area collinare.

Nel Comune di Arzignano sono presenti diversi ambienti e biotopi che si differenziano per condizioni climatiche, di umidità e di esposizione, ma anche per la presenza di elementi di disturbo e per la loro posizione nel territorio. In pianura naturalmente si trovano le aree prevalentemente interessate dall'agricoltura, con seminativi, prati temporanei e permanenti, frutteti, vigneti e ceppaie. Tutti i corsi d'acqua presentano vegetazione ripariale, con l'eccezione del Fiume Guà/Agno, che si caratterizza per la formazione di praterie aride, a causa delle frequenti inondazioni che interessano i territori limitrofi. Si riscontrano inoltre numerosi fossati che possono ospitare un'elevata biodiversità, favorendo diverse cenosi sia vegetali che animali. Infine sono presenti ulteriori particolari ambienti costituiti dalle cascate, dalle pozze e dalle aree umide, particolarmente importanti per gli aspetti naturalistici che gli stessi rappresentano.

Il Rapporto Ambientale della V.A.S. del P.A.T di Arzignano individua in particolare quattro aree naturalistiche di pregio che rivestono particolare importanza per quanto concerne la tutela e la conservazione dell'ambiente naturale tipico della zona, come di seguito rappresentato.

1. *“Bosco di Costalta”*

Questo bosco copre tutto il versante nord della collina omonima, nella porzione settentrionale del territorio comunale, per una superficie di circa 57 ettari, composta per lo più da esemplari di Robinia, Acero campestre, Carpino bianco e Castagno. La parte più importante del bosco è costituita da un'area di circa 2 ettari posta ad una quota di circa 200 metri occupata da esemplari di Farnia. Nel complesso si tratta di un bosco molto ricco di formazioni forestali con ampia varierà di specie. Nel bosco possono trovare rifugio molte specie di uccelli, tra cui Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Poiana, Allocco, Upupa, Torcicollo, Picchio verde, Picchio rosso maggiore. Per tali motivi il bosco assume importanza non soltanto dal punto di vista paesaggistico ma anche proprio per le sue caratteristiche biologiche e ambientali.

2. *“Bosco della Calvarina”*

Trattasi di un castagneto localizzato nella parte alta di San Zeno, a sud-ovest del centro abitato di Arzignano, in prossimità del confine col Comune di Roncà. Il bosco assume particolare interesse perché la fauna trova qui riparo e alimento, inoltre, data la prossimità col colmo del versante collinare, è un punto di sosta per le specie volatili. Il bosco rappresenta inoltre un punto di collegamento tra i boschi dei comuni confinanti e luogo di snodo dei diversi corridoi ecologici che sfruttano la dorsale collinare come linea preferenziale di sviluppo.

3. *“Fossi di Tezze”*

Quest’area si trova in prossimità del ponte di Tezze sul Fiume Guà/Agno, nella porzione nord-est del territorio comunale, verso il confine con Trissino, e si estende su una superficie complessiva di 162 ettari, con un’altitudine media di 108 metri sul livello del mare. I luoghi sono caratterizzati dall’alternarsi di prati e fossati circondati da lari di Ontano nero. I fossati rappresentano un ambito di importanza naturalistica per le numerose specie di anfibi, rettili e uccelli presenti. L’area è considerata una *“stepping stone”* nel P.T.R.C. di Vicenza, un’area cioè nella quale gli animali e i vegetali possono vivere, riprodursi e spostarsi con facilità.

4. *“Rotte del Guà”*

Si tratta di un grande invaso di circa 100 ettari di superficie, formatosi in seguito alla rottura degli argini del Guà, donde il nome *“Rotte”*, rovinosamente avvenuta nei primi anni del ‘900. L’acqua invase la pianura circostante, ricoprendo il terreno di una coltre di detriti alluvionali e formando così una naturale *“cassa di espansione”*, sviluppatasi parte in Comune di Trissino e parte in Comune di Arzignano. Le Rotte si trovano in un contesto agricolo ben conservato, con filari di gelso ai lati del piano coltivato a seminativo e prato temporaneo. L’ambito è prevalentemente costituito da praterie alternati a campi coltivati, intervallati dalla presenza di filari alberati. Dal punto di vista faunistico, l’ambito è importante soprattutto per quanto riguarda gli uccelli, soprattutto nel periodo primaverile ed autunnale. In Comune di Trissino rientra la maggior parte dell’ambito in parola, e anche quella di maggior pregio naturalistico, a causa anche della vegetazione più ricca e varia, rispetto alla controparte arzignanese.

Lo stabilimento di Sicit si colloca al limitare meridionale della Z.A.I. di Arzignano che rappresenta il cuore del Distretto vicentino della concia, in un’area fortemente urbanizzata, al cui perimetro si estendono appezzamenti agricoli di media estensione. In particolare a est della ditta e a sud, oltre la roggia Fiume Vecchio, si apre una vasta area agricola che ricade in Comune di Montorso Vicentino.

Nell’intorno dell’azienda non sono presenti elementi di pregio naturalistico come evidenziato dalla mappa delle reti ecologiche del Rapporto ambientale

della V.A.S. del P.A.T. di Arzignano, riportata in **figura 6.18**. Gli unici elementi naturali sono costituiti dalle siepi e dai filari arborei ed arbustivi, in parte piantumati dall'uomo ed in parte spontanei, che perimetrano il reticolo idrografico locale.

Il sito appartenente alla Rete Natura 2000 più prossimo, che risulta essere il SIC IT3220037 “*Colli Berici*”, trovasi ad una distanza di circa 6,8 km in linea d'aria a sud-est del sito di Sicit.

L'analisi del sistema ambientale complesso evidenzia che nell'ambito dello stabilimento di Sicit e dintorni:


- non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico;
- non sono presenti specie particolarmente protette da leggi nazionali o regionali o da convenzioni internazionali;

come del resto del tutto attendibile, trattandosi di un complesso produttivo e comune di un'area inserita in un contesto industriale.

La presenza di specie pregiate o protette, avrebbe reso necessario uno studio dettagliato, con una campagna di misure e rilevamenti sul posto per stabilire esattamente il grado di inquinamento presente e calcolare i limiti sostenibili. Data l'assenza di specie pregiate, non sussiste questa necessità, ritenendosi quindi assolto ogni scopo del presente aspetto del quadro di riferimento ambientale ovvero ritenendo superflua ogni ulteriore specifica valutazione riguardo la vegetazione, la fauna, la flora e gli ecosistemi, sui quali la modifica in progetto non potrebbe peraltro produrre alcun effetto significativo.

Il progetto in discussione non comporta alcun rischio per la componente biotica presente nelle aree protette (ZPS-SIC) come risulta dalla *Attestazione della non necessità di effettuare la V.Inc.A.* riportato in **allegato A2.6**.

Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che l'impatto determinato dal progetto sulle componenti ambientali *vegetazione, flora e fauna* sia da considerarsi del tutto **irrilevante**, se non nullo.



c0601011 Elementi del Sistema Ecorelazionale

- Aree di deframmentazione: boschi, gruppi arborei
- Stepping stone: area di sosta e passaggio separata dalla matrice circostante
- Corridoio ecologico principale e secondario
- Buffer zone: aera cuscinetto
- Restoration area: area di rinaturalizzazione

Figura 6.18: Reti e corridoi ecologici del territorio comunale di Arzignano [fonte: Rapporto Ambientale della V.A.S. del P.A.T. di Arzignano]

6.1.9 *Paesaggio*

Il paesaggio è il territorio colto nella sua accezione più vasta e dinamica di ecosistema globale che comprende l'uomo, le sue azioni modificatrici e le origini culturali di tali modificazioni; in altre parole rappresenta tutto ciò che è percepibile visivamente del mondo fisico, arricchito dai valori che su di esso proiettano i vari soggetti percepenti. Ma così come l'intervento dell'uomo plasma e trasforma il paesaggio, è altrettanto evidente che il paesaggio naturale condiziona lo sviluppo della civiltà. L'alta pianura vicentina ha conosciuto dal dopoguerra un rapido ed imperioso sviluppo, basato sul modello della piccola-media industria, grazie proprio alla sua localizzazione e alla disponibilità territoriale e di corsi d'acqua.

Il territorio di Arzignano è caratterizzato dall'alternarsi dei rilievi prealpini e di ampie valli che si aprono nell'alta pianura. Le zone collinari sono quelle meno toccate dall'intensa opera di urbanizzazione che ha accompagnato lo sviluppo industriale locale a partire dagli anni '70 e sono le aree dove si concentrano i caratteri naturalistici e paesaggistici di maggior pregio, come peraltro già evidenziato nel paragrafo precedente. Nelle zone di pianura invece si alternano paesaggi di tipo urbano e paesaggi di tipo agricolo, quest'ultimi contraddistinti da vasti campi a seminativo ovvero praterie delimitati da filari arborei. L'area vasta è caratterizzata dalla presenza di elementi storico-testimoniali di rilevante interesse, tra cui spiccano numerose ville. Si rileva anche lo stato di buona conservazione del sistema delle contrade rurali sparse, ancora in buona parte a presidio delle zone collinari, attraverso il mantenimento di attività agricole.

A fondo valle il tessuto urbano "tradizionale" dei borghi riprende lo schema delle corti, con una edilizia disposta in serie sulle strade principali o lungo i corsi d'acqua e spesso incorniciata da dimore padronali, o resti di complessi produttivi di formazione ottocentesca. Ad oggi vaste porzioni delle zone di pianura del fondovalle sono ormai completamente occupate da insediamenti di tipo produttivo, in particolare lungo gli assi viari di maggior afflusso (S.P. 246 "Recoaro" e S.P. 31 "Valdichiampo"), nonché nelle aree collocate nei pressi dell'accesso autostradale della A4 a Montebello e Montecchio .

Il contesto in cui trovasi lo stabilimento di Sicit è quello di un'area industriale-urbanizzata, concentrata in una stretta valle (quella del torrente Chiampo), connotata dalla presenza di una distesa di capannoni e strutture edili da piccole a medie dimensioni frammiste ad edifici e quartieri residenziali e da un'importante infrastruttura viaria di comunicazione qual è la S.P. 31 "Valdichiampo". Anche localmente, nei pressi del sito di Sicit non si ha una percezione visiva diversa, stante la presenza di diversi capannoni, strutture edilizie ed impiantistiche di pertinenza delle altre attività produttive insediate in un'area prettamente industriale.

Il progetto di Sicit prevede l'utilizzo di un nuovo capannone industriale (in costruzione) sul lato sud, in prossimità della Roggia Fiume Vecchio, sulla quale insiste un vincolo paesaggistico "corsi d'acqua". L'ambito in parola è

normato da una scheda specifica del P.I. che subordina gli interventi di nuova edificazione, oltreché al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, anche alla realizzazione preventiva di una “fascia filtro” lungo il Fiume Vecchio, con funzione di mitigazione paesaggistica e ambientale. Sicit ha già ottenuto il titolo edilizio per suddetta barriera di mitigazione arborea, la cui realizzazione ha consentito alla ditta di acquisire il Permesso di Costruire e l’autorizzazione paesaggistica necessari per la realizzazione del nuovo capannone (in costruzione).

La valutazione dell’impatto del progetto sulla componente ambientale “paesaggio” è stata sostanzialmente già effettuata in sede di istruttoria comunale per il rilascio dei relativi titoli edilizi, e non poteva essere altrimenti in ragione della condizione di realizzazione della barriera arborea “preventiva” alla valutazione del progetto edilizio di ampliamento.

Per quanto riguarda il progetto in discussione, tolti gli aspetti edilizi (già esaminati in sede comunale), non si rileva alcun intervento che possa determinare effetti nei confronti del paesaggio circostante, posto che tutte le nuove apparecchiature previste saranno installate all’interno dei fabbricati e che i nuovi camini, portati ad un’altezza di 1 m oltre l’estradosso delle coperture, non potranno essere ragionevolmente distinti dalle coperture stesse dalla lunga distanza.

In definitiva non si prefigura alcuna significativa modifica del paesaggio percepito nel sito, senz’altro già di tipo “industriale”. Per quant’altro si rimanda alla Documentazione fotografica argomento dell’**Elaborato grafico C3**, nonché all’autorizzazione paesaggistica riportata in **allegato A2.5**.

6.1.10 Salute pubblica – agenti fisici

Lo studio degli impatti su questa componente ambientale prende in considerazione il rischio a cui sono esposti gli individui che potenzialmente possono venire a contatto, direttamente o indirettamente, con l’impianto in discussione.

È quindi importante identificare le cause di rischio per la salute umana connesse all’esercizio dell’impianto con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- presenza di sostanze tossiche e radioattive;
- presenza di agenti patogeni biologici;
- emissioni aeriformi;
- emissioni di rumori e vibrazioni.

L’analisi di questi parametri consente di valutare da un punto di vista concettuale il coefficiente di rischio per la salute pubblica, utilizzando le

valutazioni fatte per le altre componenti ambientali, in particolare per l'atmosfera e per il clima acustico.

Nello stabilimento Sicit di Arzignano vengono lavorati sottoprodotti di origine animale cat. 3 provenienti dall'industria conciaria. Trattasi di un materiale organico putrescibile il cui trattamento è subordinato a rigidi protocolli sanitari prescritti dal Regolamento UE N. 142/11. Il progetto in discussione prevede l'implementazione di una sezione di pretrattamento del pelo conciario, che pure è classificato come sottoprodotto di origine animale cat. 3 e per il cui trattamento non sono previste operazioni diverse da quelle già adottate per i S.O.A. cat. 3 in essere.

I materiali trattati non sono radioattivi e nello stabilimento non sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Per quanto già argomentato, le emissioni aeriformi dell'impianto nella sua configurazione autorizzata non sono tali da comportare impatti significativi nei confronti dell'ambiente circostante. I nuovi camini in progetto sono caratterizzati da emissioni simili, per portata e concentrazione di inquinanti, a quelle tributarie di camini esistenti, per cui non sono attesi contributi additivi significativi nei confronti della qualità dell'aria dell'ambiente circostante.

In merito al rumore, si ribadisce come i livelli acustici previsionali risultino compatibili con i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. In corrispondenza dei recettori più prossimi, i limiti di immissione del criterio differenziale risultano rispettati sia in periodo diurno che notturno.

La prevenzione degli incendi viene attuata con interventi di carattere generale ed interventi specifici sotto il controllo del competente Comando VV.F. di Vicenza. Le ridondanti misure di protezione adottate sono tali da prevenire, in caso di incendio, un interessamento delle aree limitrofe. La conformità antincendio dello stabilimento è stata riconfermata con attestazione di rinnovo periodico del 30/09/2016. Il cogeneratore è legittimato sotto il profilo antincendio con specifica S.C.I.A. del 06/06/2019.

I quantitativi massimi di stoccaggio di prodotti chimici e sostanze pericolose, sia nella configurazione autorizzata che in quella di progetto, non sono tali da superare le soglie di riferimento di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 al D.Lgs. N. 105/2015 (Direttiva SEVESO III), pertanto lo stabilimento di Sicit, pure nella configurazione di progetto, non si qualifica come stabilimento a rischio di incidente rilevante (vedasi "*verifica di assoggettabilità al D.Lgs. N. 105/2015*" argomento dell'***Elaborato A4***).

6.1.12 Attività socio-produttive

La realizzazione del progetto non deve interferire con le attività correntemente svolte dalla popolazione locale e non deve creare i presupposti o le condizioni per le quali la popolazione venga indotta a cambiare le proprie abitudini/attività.

Nella zona, solo una piccola parte della popolazione è dedita all'agricoltura (che rappresenta spesso una seconda attività) considerato che il fondovalle pianeggiante è quasi totalmente urbanizzato e sono quindi rimasti modesti appezzamenti di terreno coltivati, prevalentemente a cereali; nel settore collinare la coltivazione è invece più diffusa, in particolare quella della vite e del ciliegio e in minor misura del melo; sempre nella zona collinare sono presenti prati polifiti, mentre è limitata la presenza di colture orticole. Il sistema agricolo-produttivo è legato invece alla presenza di bovini, di suini e in misura minore dell'allevamento avicolo.

La maggior parte dei residenti adulti è quindi occupata nelle attività produttive e commerciali insediate in Comune di Arzignano, in particolare nelle attività conciarie, che si sono sviluppate nel dopoguerra e hanno trovato, come principale fattore di localizzazione, la grande disponibilità idrica in loco, indispensabile per i processi di lavorazione.

Per non interferire con le attività socio-produttive, l'attività dell'impianto, nella sua nuova configurazione, NON deve:

- essere fonte di rischio per la salute pubblica e quindi per la popolazione occupata;
- essere di intralcio con il normale esercizio delle attività (trasporti);
- dar luogo ad oneri per la popolazione.

In buona sostanza la realizzazione del progetto in discussione, che di fatto si concretizza nell'implementazione di alcune apparecchiature e dotazioni tecnologiche in uno stabilimento produttivo esistente, non potrà avere alcuna incidenza, se non positiva, sulla popolazione locale e sulle attività socio-produttive, garantendo il consolidamento di un'importante azienda presente nel territorio, senza alcuna modifica della sua potenzialità massima né ulteriori modifiche delle strutture esistenti e/o già concesionate, perfettamente compatibili con gli strumenti di pianificazione vigenti e con il contesto territoriale locale.

Il limite di criticità di questa componente coincide con i limiti fissati per le componenti ambientali interagenti quali: la salute pubblica e i trasporti. Il mantenimento delle attuali condizioni di attività e sviluppo è lo standard di qualità da perseguire per questa componente ambientale.

In tal senso, sulla scorta di quanto già rappresentato, si evidenzia come non sia prevista alcuna variazione dei flussi di traffico indotto in essere, poiché la

produttività massima della ditta rimarrà la medesima già autorizzata. Inoltre l'attività del complesso degli stabilimenti Sicit svolge un'importante funzione all'interno del distretto produttivo della Valle del Chiampo, in quanto permette la valorizzazione economica e commerciale di rifiuti e sottoprodotti provenienti dall'industria conciaria locale e si tratta pertanto di un'azienda strategica per il territorio. In definitiva il consolidamento di quest'attività non potrà che risultare *positivo* per le attività socio-produttive del settore conciario, al netto di eventuali considerazioni riguardo la salute pubblica, che vengono valutate in maniera disgiunta nel paragrafo dedicato.

6.2 Metodo di valutazione degli impatti

Alla descrizione dell'ambiente potenzialmente coinvolto segue, con i metodi di seguito descritti, la stima delle variazioni dello stato dei sistemi ambientali potenzialmente indotte dalla realizzazione del progetto proposto.

In questa fase, facendo riferimento alla normativa (in particolare al comma 3 dell'art. 5 del D.P.C.M. 27/12/88) in relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato nonché ai livelli di approfondimento consoni per la tipologia di intervento in esame, nell'ambito del quadro di riferimento ambientale si provvede a stimare qualitativamente e quantitativamente gli impatti determinati dall'intervento sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi.

In via previsionale vengono quindi confrontati, utilizzando adeguate scale di giudizio, il livello qualitativo in assenza ("ante intervento") e il livello qualitativo in presenza ("post intervento") della realizzazione del progetto. A tal fine le modificazioni ambientali sono confrontate con "scale di importanza" che permettono una valutazione oggettiva ed omogenea degli impatti prodotti.

Per la valutazione degli impatti, si devono considerare tutte le "fasi di vita" dell'intervento che sono (nel caso più generale):

1. FASE DI REALIZZAZIONE (Azioni di progetto)
2. **FASE DI GESTIONE (Azioni di esercizio)**
3. FASE DI DECOMMISSIONING (Azioni di post-esercizio)

Nel caso specifico, poiché la realizzazione del progetto si concretizza unicamente con un'installazione impiantistica, peraltro prevalentemente all'interno di strutture edilizie esistenti / già concesionate, senza attività di costruzione "vere e proprie", scavi e/o rimaneggiamento di terreni, sono da escludersi "azioni di progetto" suscettibili di provocare un impatto ambientale percepibile; le "fasi di vita" da considerare sono pertanto la seconda e la terza e quest'ultima (che di fatto coinciderebbe con lo smantellamento dell'installazione) può essere ragionevolmente trascurata per le stesse ragioni che consentono di trascurare la fase di realizzazione, ossia:

- il complesso industriale in cui si prevede la modifica in progetto occupa un'area conforme sotto il profilo urbanistico dove viene già esercitata l'attività produttiva dell'azienda;
- le operazioni di "smantellamento" dell'installazione in discussione non possono certamente essere suscettibili di impatto sull'ambiente dato che, nel caso di specie, si ridurrebbero allo smontaggio dei singoli componenti da cedere come beni o da allontanare come rifiuti;

- le strutture edilizie hanno caratteristiche tecnico-dimensionali per “sopravvivere” all’attività in discussione ossia per essere sfruttate anche ad altro uso produttivo, non potendo comunque certamente prevedere una loro demolizione.

Non sono nemmeno da prevedere, in un’eventuale fase di post-esercizio, degli interventi di bonifica del sito dato che tutte le operazioni vengono effettuate all’interno dell’involucro edilizio (su aree pavimentate) e l’attività non dà luogo ad alcun tipo di scarico liquido, spanto e colaticcio che possa interessare le matrici ambientali.

In conclusione si ritiene di dover considerare unicamente le **azioni di esercizio** ancorché, come già detto, riferentesi alla medesima attività produttiva in essere.

L’impatto viene valutato sia per ogni singola componente ambientale, sia complessivamente per la fase considerata.

La valutazione si effettua assegnando un valore numerico adimensionale ad ogni impatto considerato, valore che viene determinato in base a “scale di riferimento” all’uopo costruite. Per ottenere infine un’indicazione dell’impatto globale che le “azioni di esercizio” determinano sull’ambiente interessato, si sommeranno gli impatti “singoli” per ottenere un impatto “globale” da confrontare con un’ulteriore apposita “scala di riferimento”. Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati.

6.3 Valutazione dell’Impatto Ambientale

Come spiegato nel paragrafo precedente vengono valutati gli impatti previsti nella “**fase di esercizio**” dello stabilimento per la massima capacità richiesta e per le operazioni previste (**azioni di esercizio**). Appare peraltro inutilmente complicativa e quindi controproducente la valutazione riferita ad ogni singolo segmento dell’impianto produttivo, sembrando più opportuna la considerazione dell’impianto nel suo complesso in quanto è l’insieme della logica progressione di operazioni unitarie che determina l’impatto sulle diverse componenti ambientali.

Con riferimento a quanto rappresentato in precedenza, i più significativi fattori di impatto “additivi” (sulle relative componenti ambientali) determinati dall’esercizio dello stabilimento nella configurazione di progetto, rispetto alla configurazione autorizzata, sono potenzialmente costituiti da:

- emissioni aeriformi (atmosfera, salute pubblica);
- emissione di rumori (clima acustico, salute pubblica).

In definitiva, poiché i fattori di impatto non interessano tutte le componenti ambientali ma solo alcune, la valutazione viene effettuata soltanto per le componenti interessate da possibili impatti che sono:

- atmosfera,
- clima acustico,
- salute pubblica.

Non vengono considerate altre componenti ambientali quali:

- viabilità,
- suolo, sottosuolo e acque sotterranee,
- acque superficiali,
- paesaggio,
- vegetazione, flora e fauna,
- attività socio-produttive,

per le ragioni già esposte, in quanto la modifica in progetto non può produrre, su queste ultime componenti ambientali, alcun impatto additivo o comunque peggiorativo del loro attuale stato di qualità.

La scala di riferimento scelta per valutare l'impatto va da 1 a 4.

IMPATTO	Valore
trascurabile	1
lieve	2
significativo	3
elevato	4

L'impatto **trascurabile**, relativo alla componente ambientale considerata (es. livello di rumore per il clima acustico), si riferisce ad un valore particolarmente contenuto, se non nullo comunque di entità tale da non produrre modificazioni della componente ambientale considerata.

L'impatto **lieve** si riferisce ad un valore, al di sotto del limite di accettabilità, che produce un impatto percettibile ma non significativo.

L'impatto **significativo** corrisponde un valore prossimo o pari al limite di criticità stabilito; il raggiungimento di tale soglia potrebbe comportare effetti negativi per la componente ambientale interessata.

Infine, l'impatto **elevato** corrisponde ad un valore superiore al limite di criticità ed è quindi suscettibile di produrre rilevanti alterazioni della componente ambientale interessata.

Il verificarsi di impatti con valori compresi nelle ultime due fasce (impatti significativo e elevato) comporterebbe la necessità di revisione del progetto ovvero la necessità di introdurre appropriate misure di mitigazione.

Diversamente, nel caso (auspicato) in cui gli impatti risultino trascurabili o lievi, si ha conferma dell'idoneità delle misure previste al fine del mantenimento dei valori al di sotto della soglia di accettabilità.

6.3.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate

Per le componenti ambientali interessate dalle "azioni di esercizio" vengono considerate *scale di riferimento* con i valori già indicati al paragrafo precedente.

Per la valutazione dell'impatto sulla componente **atmosfera** si ritiene appropriato correlare il "valore di impatto" all'entità delle immissioni in atmosfera, previste nella configurazione di progetto, determinate dalle emissioni (convogliate) degli impianti alla massima capacità richiesta, facendo riferimento alle portate massime (nominali) autorizzate ai camini esistenti in

rapporto alle concentrazioni (pure “nominali”) stabilite per l’attuale situazione. La valutazione delle immissioni deve infine tener conto della presenza e adeguatezza o meno dei sistemi di contenimento/abbattimento/controllo delle emissioni. Per quanto riguarda i camini esistenti, è stata a suo tempo effettuata una modellizzazione per la valutazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con gli standard di qualità dell’aria determinate dai camini significativi dello stabilimento (camini CM-01, CM-05a, CM-05b, CM-06 e CM-13). Questa valutazione delle immissioni in atmosfera (riportata in *allegato A2.2*), è stata effettuata utilizzando il modello di calcolo EPA - ISC3, riconosciuto al livello internazionale e rientrante fra quelli consigliati, come metodo di controllo, nelle linee guida per l’applicazione delle B.A.T. negli impianti assoggettati alla normativa IPPC. I controlli periodici storici effettuati sui camini esistenti confermano sostanzialmente la correttezza dei valori di input assunti nel modello previsionale (che risultano ancora debitamente conservativi e prudenziali), per cui si ritiene la modellizzazione in parola risulti ancora valida e rappresentativa della attuale situazione (autorizzata). In particolare si evidenzia come la modellizzazione della dispersione degli inquinanti del post-combustore (camino CM-01) sia stata allora effettuata alla massima portata di progetto, e risulta quindi debitamente prudenziale nella descrizione degli effetti sia della situazione autorizzata che di quella di progetto. Per la descrizione degli effetti delle emissioni tributarie dei nuovi camini in progetto, è possibile estrapolare i dati della modellizzazione già effettuata considerando che:

- le emissioni residue al nuovo camino CM-10 (nuova linea di essiccamento/granulazione dell’idrolizzato proteico) sono del tutto analoghe a quelle del camino esistente CM-06, per portata, concentrazione e tipologia degli inquinanti, sistema di abbattimento e tipologia di operazione che produce l’emissione (ossia l’essiccamento dell’idrolizzato);
- le emissioni della caldaia asservita alla nuova linea di trattamento del grasso e l’incremento di potenzialità dell’impianto di cogenerazione esistente determineranno sostanzialmente un incremento dell’emissione di NO_x, escludendo la significativa presenza di altri inquinanti atmosferici, dato che entrambi gli impianti sono alimentati a metano; è possibile quantificare l’effetto di questo incremento sulla qualità dell’ambiente circostante confrontando la potenza termica dei nuovi impianti con quella dei generatori di vapore esistenti.

Per la costruzione di una scala di riferimento valutativa degli effetti delle immissioni sulla componente atmosfera, si è scelto di modulare il criterio di soddisfacimento dei risultati suggerito dalla metodologia H1 (SEPA - Scottish Environmental Protection Agency), che prevede di reputare come soddisfacente il risultato di una valutazione qualora i valori massimi di concentrazione al suolo ricavati dalla modellizzazione siano significativamente minori degli Standard di Qualità dell’Aria (**SQA**). Affinché il risultato della valutazione sia pienamente favorevole, deve risultare inferiore agli Standard di Qualità dell’Aria (**SQA**) anche la sovrapposizione (somma) tra i valori di immissione (calcolati con la modellizzazione) e la concentrazione di fondo nell’area in esame.

Si utilizza in definitiva una scala di riferimento basata sul verificarsi delle seguenti condizioni:

- A: emissioni complessive ampiamente inferiori ai limiti applicabili per l'impianto esistente e prevedibili (per analogia) per l'impianto nelle condizioni progetto; rispetto del criterio di soddisfacimento di cui sopra sia nel breve (media giornaliera) che nel lungo periodo (media annuale);
- B: emissioni complessive inferiori ai valori limite di emissione applicabili; allineamento alle condizioni di criticità indicate dalla metodologia adottata nel breve periodo (valori medi su 24 h \approx SQA) e rispetto del criterio di soddisfacimento suggerito nel lungo periodo (valori medi annuali $<$ SQA);
- C: rispetto dei valori limite di emissione applicabili ma superamento delle condizioni di criticità indicate dalla metodologia adottata sia nel breve che nel lungo periodo per la presenza di significativi contributi aggiuntivi alle immissioni attesi a seguito della modifica in progetto;
- D: superamento dei valori limite di emissione applicabili comportante un significativo superamento delle condizioni di criticità indicate dalla metodologia adottata sia nel breve sia nel lungo periodo per la presenza di marcati contributi aggiuntivi alle immissioni a seguito della modifica in progetto;
- E: presenza di idonei sistemi di abbattimento e adeguati mezzi di prevenzione per il contenimento delle emissioni, comprese le emissioni diffuse, e di adeguati dispositivi per il controllo di processo.

I "valori di impatto", in una scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come rappresentato nella seguente tabella.

Condizioni	Valore
A + E	1
B + E	2
C	3
D	4

Come già anticipato, si ritiene di poter trascurare una specifica valutazione per le componenti **suolo**, **sottosuolo**, **acque sotterranee** ed **acque superficiali** in quanto, come già argomentato in relazione, sono adottate tutte le opportune misure per evitare immissioni incontrollate che possano interessare queste matrici ambientali. L'unica nuova immissione riconducibile al progetto e di interesse per dette componenti ambientali, potrebbe essere quella delle acque meteoriche dei pluviali delle coperture del nuovo capannone (già concessionato

ed in costruzione) che saranno recapitate nella Roggia Fiume Vecchio, previa laminazione attraverso apposito bacino opportunamente dimensionato (anche in previsione di una futura espansione dell'opificio sul lotto agricolo limitrofo). Queste acque, incontaminate in considerazione dell'attività svolta nel nuovo fabbricato e quindi dell'assenza di fenomeni di ricaduta significativi, non possono dar luogo ad alcun impatto sul corpo recettore, nemmeno di tipo idraulico, come risultato da apposito studio di compatibilità idraulica prodromico al rilascio (già avvenuto) del relativo nulla osta da parte del competente Consorzio di Bonifica.

Si ritiene di poter trascurare anche una specifica valutazione per la componente **traffico e viabilità**, poiché, non modificando la potenzialità massima dello stabilimento produttivo, non è nemmeno attesa una variazione dei flussi di traffico indotti dall'attività.

Per quanto concerne il **Clima acustico**, ci si riferisce alle specifiche *"valutazioni previsionali dell'impatto acustico"* riportate negli ***allegati A2.3-4***.

Con gli studi previsionali suddetti, previa verifica (mediante apposite indagini fonometriche) del "clima acustico" esistente nell'ambito del sito di progetto, è stata effettuata una valutazione, nelle aree di pertinenza e circostanti l'impianto, dei livelli di rumore "attesi" a seguito delle modifiche in progetto mediante modellizzazione con apposito programma di calcolo accreditato.

Il confronto fra i livelli di rumore "attuali" e "attesi" e i limiti acustici prescritti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico in relazione a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Arzignano è stato rappresentato sia per punti di indagine specifici che tramite mappature acustiche.

Rimandando per ogni eventuale approfondimento alle valutazioni previsionali in parola, dovendo ricavare un giudizio sintetico, è apparso in questa sede opportuno correlare il "valore di impatto" oltre che all'esito del suddetto confronto, anche all'entità del contributo acustico determinato dalla realizzazione della modifica in progetto.

Per la valutazione dell'impatto, si può in definitiva ricorrere ad una scala di riferimento basata sul verificarsi delle seguenti condizioni:

- A: assenza di significative modificazioni del clima acustico con riferimento ai livelli di rumore ambientale "preesistenti";
- B: rispetto tanto dei "limiti assoluti" quanto dei "limiti differenziali" (in corrispondenza dei recettori abitativi più prossimi);
- C: superamento dei "limiti assoluti" e rispetto dei "limiti differenziali";

D: superamento tanto dei “limiti assoluti” quanto dei “limiti differenziali” (in corrispondenza dei recettori abitativi).

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella tabella che segue.

Condizioni	Valore
A	1
B	2
C	3
D	4

Per quanto riguarda la componente **paesaggio**, l’unico effetto percepibile del progetto è la modificazione della visualità determinata dalle nuove strutture edilizie già concesionate e in costruzione. Si ritiene di poter trascurare ogni ulteriore valutazione di questo aspetto in quanto lo specifico progetto qui trattato non si riferisce alla realizzazione delle strutture edilizie di ampliamento del complesso industriale, già valutate nell’ambito dell’istruttoria comunale (autonoma) del Permesso di Costruire, bensì al loro utilizzo, che comporta la necessità della V.I.A., per l’appunto argomento del presente Studio di Impatto Ambientale. In altre parole, le strutture edilizie sono legittimate a prescindere dal risultato della V.I.A. tanto quanto la richiesta di Permesso di Costruire sia stata ritenuta accoglibile, ovviamente, avuto riguardo anche dell’aspetto paesaggistico, la cui competenza è comunale in subordine alle decisioni dell’Ente istituzionalmente preposto che è la Soprintendenza dei B.A.A., stante il vincolo paesaggistico gravante sull’area. In particolare, considerati:

- la vocazione attuale dell’area (a destinazione produttiva) e la qualità del paesaggio percepibile in sito che sono propri di un contesto industriale;
- la preventiva realizzazione di un’opportuna barriera arborea di mitigazione ambientale (medio tempore già realizzata), prescritta dal Comune di Arzignano per il rilascio del Permesso di Costruire del nuovo fabbricato;

l’unica altra valutazione potrebbe riguardare l’utilizzo delle opere (già concesionate) e in questo senso appare superflua, dato che l’utilizzo rimane quello già in essere, consolidato e ben noto al Comune che ha legittimato l’intervento edilizio.

Del pari, si ritiene di poter trascurare l'analisi specifica dei fattori di impatto su **ecosistemi, vegetazione, flora e fauna** per i seguenti motivi:

- 1) la modifica in progetto non introduce fattori additivi di interferenza su queste componenti ambientali rispetto alla situazione esistente (già connotata dalla presenza del complesso produttivo in essere);
- 2) il progetto non prevede di impegnare e quindi sottrarre superficie agricola o in qualche misura interessata da ecosistemi, vegetazione, flora e fauna, in quanto la sua realizzazione si riduce alla semplice installazione di apparecchiature tecnologiche nell'ambito di strutture esistenti / già concesionate e alla riorganizzazione logistica delle aree di deposito, il tutto facente comunque parte di un complesso produttivo in essere;
- 3) per le considerazioni già svolte al paragrafo 6.1.8, è da escludere qualsivoglia azione negativa del progetto sulle componenti ambientali in questione;
- 4) per quanto concerne la possibile interazione con S.I.C. e Z.P.S., si rimanda alla Attestazione della non necessità di effettuare la V.Inc.A. (in **allegato A2.6**).

Analoghe considerazioni valgono per le **attività socio-produttive**, dato che l'intervento in progetto non potrà avere alcuna incidenza, se non positiva, sulla popolazione locale e sulle attività socio-produttive, garantendo il consolidamento di un'importante azienda presente nel territorio, perfettamente compatibile con il contesto produttivo locale.

Per quanto riguarda la **salute pubblica**, i possibili impatti sono riconducibili in generale:

- alla presenza di:
 - sostanze tossiche,
 - radiazioni (ionizzanti e non),
 - agenti patogeni,
 - emissioni di gas, polveri, odori,
 - rumore,
- al verificarsi di incidenti e, in primo luogo, incendi.

Nell'impianto vengono trasformati sottoprodotti di origine animale cat. 3 (carniccio, pelo conciario, pezzamino, rifili non conciati, ecc...), materiali organici putrescibili, la cui manipolazione e trattamento sono subordinati ai rigidi protocolli sanitari di cui al Regolamento N. 142/11, tesi soprattutto ad eliminare eventuali rischi di natura biologica. Nell'impianto non sono presenti sorgenti di radiazioni. I sistemi di trattamento delle emissioni adottati sono tali da prevenire la diffusione di odori.

La *prevenzione degli incendi* viene effettuata con interventi di carattere generale ed interventi specifici sotto il controllo del competente Comando VV.F. di Vicenza. Le misure di prevenzione e protezione previste sono tali da scongiurare, in caso di incendio, un interessamento dell'area vasta.

In definitiva, il potenziale impatto rimane sostanzialmente correlabile alle *emissioni aeriformi e acustiche* già considerate per le componenti "atmosfera" e "clima acustico". Ciò permette di valutare complessivamente il contributo di due impatti distinti e di ponderare gli effetti della combinazione di impatti diversi. In particolare, la scala proposta fa riferimento alla somma dei valori già considerati distintamente per le due componenti ambientali che comunque si riflettono sulla salute pubblica.

Salute Pubblica Somma Atmosfera + Clima Acustico	Valore
2	1
3 - 4	2
5 - 6	3
7 - 8	4

Ogni azione di esercizio inciderà su diverse componenti ambientali e gli effetti di ogni azione andranno a sommarsi producendo un impatto complessivo relativo a tutta la fase (di esercizio) considerata.

In altre parole, oltre a valutare singolarmente le modificazioni determinate su ciascuna componente ambientale, si andrà a considerare anche complessivamente, in tutta la fase di esercizio dell'impianto, l'impatto potenzialmente prodotto. Ciò consente di effettuare dapprima un'analisi specifica in cui si correlano azioni (cause) e impatti (effetti) e successivamente una stima globale dell'impatto prodotto.

6.3.2 *Stima degli impatti*

Per quantificare l'impatto globale prodotto bisogna prima stimare gli impatti sulle componenti ambientali interessate utilizzando le scale di riferimento di cui al paragrafo precedente e infine sommare i contributi dovuti a ciascun fattore di impatto.

L'impatto globale viene quindi valutato mediante un'ulteriore scala di riferimento (o meglio di comparazione), opportunamente costruita, che permette di formulare un giudizio sulla sua entità (impatto trascurabile, lieve, significativo, elevato), assegnando i soliti valori numerici.

Atmosfera

Le emissioni dell'impianto produttivo esistente vengono tutte trattate con sistemi (impianti) di abbattimento in linea con le Migliori Tecnologie Disponibili (M.T.D./B.A.T.). I sistemi in parola garantiscono con ampio margine il rispetto dei limiti autorizzati e sono dotati di adeguati sistemi di controllo di processo.

A suo tempo è stata effettuata una modellizzazione per la valutazione delle immissioni in atmosfera, i cui risultati sono tuttora validi nella descrizione degli effetti sull'atmosfera dell'attività nella configurazione autorizzata, in quanto i flussi di massa degli inquinanti riscontrati dai controlli analitici risultano inferiori ai valori di input assunti per la modellizzazione (che dovendo allora rappresentare una situazione limite, peraltro previsionale, sono stati sovrastimati in via prudenziale).

Per quanto riguarda le modifiche in progetto, le nuove emissioni, i cui effetti non sono stati contemplati nella modellizzazione in parola, riguardano:

- il camino CM-10, tributario dell'impianto di abbattimento che presidia il nuovo impianto di essiccamento e granulazione dell'idrolizzato proteico; si precisa come l'emissione in parola risulti del tutto analoga a quella del camino CM-06, per portata, tipologia di inquinanti, sistema di abbattimento e tipologia di processo presidiato (essiccamento dell'idrolizzato proteico);
- il camino CM-09 della nuova centrale termica asservita a nuovo impianto di trattamento del grasso e il camino CM-15 del cogeneratore che si intende "potenziare"; tuttavia, poiché entrambi gli impianti termici sono alimentati a metano, si ritiene ragionevole poter stimare il contributo alle immissioni in atmosfera sulla base del confronto delle potenze termiche con quelle dei generatori di vapore esistenti (camini CM-05a/b).

Per quanto riguarda la valutazione delle emissioni del camino CM-10, sostanzialmente “uguali” a quelle del camino CM-06, si ritiene di poter semplicemente scalare i valori calcolati per quest’ultimo di un fattore pari a 2, per poi confrontare il risultato con gli SQA e con il valore di fondo ambientale. Gli inquinanti caratteristici dell’emissione dei camini CM-10 e CM-06 sono NH₃ e polveri.

Confrontando i valori di input di cui alla modellizzazione già effettuata per le immissioni determinate dal camino CM-06 con i risultati dei monitoraggi analitici degli ultimi anni (vedasi prospetto riportato nel *par. 6.1.3*), si evidenzia come, anche considerando i valori più sfavorevoli (rapporti di analisi 2016), il flusso di massa di ammoniaca risulti inferiore di meno di un terzo di quanto assunto come input della modellizzazione (nell’analisi 2016 il flusso di massa di NH₃ a camino risulta pari a 0,84 kg/h contro un valore di 3,25 kg/h del valore di input assunto nel modello). Ne consegue che anche scalando i flussi di massa desunti dalle analisi storiche del camino CM-06 di un fattore 2, il risultato sarebbe ampiamente inferiore a quanto assunto nella modellizzazione, che risulta pertanto debitamente prudentiale anche per la descrizione delle immissioni di ammoniaca in atmosfera nella configurazione di progetto. Per quanto riguarda l’emissione di polveri, il flusso di massa assunto nel modello è ancora più conservativo, dato che risulta di un ordine di grandezza superiore al flusso di massa desunto dalla relazione d’analisi più sfavorevole (nell’analisi 2016 il flusso di massa di polveri a camino risulta pari a 0,03 kg/h contro un valore di 0,32 kg/h del valore di input assunto nel modello). L’emissione di polveri complessiva ai camini CM-06 e CM-10 risulta pertanto del tutto irrilevante nei confronti della qualità dell’aria dell’ambiente circostante.

Per quanto riguarda l’ammoniaca, l’O.M.S. propone due valori guida per la protezione della vegetazione che sono rispettivamente di 8 µg/m³ come media annuale per la protezione a lungo termine e 270 µg/m³ come media 24h per la protezione a breve termine. Secondo la “*Relazione della qualità dell’aria nella zona della concia (anno 2018)*” redatta dal Dipartimento A.R.P.A.V. di Vicenza, la concentrazione media rilevata nel periodo di misura ad Arzignano è risultato pari a 14 µg/m³. I risultati della modellizzazione evidenziano valori massimi delle concentrazioni al suolo di NH₃ pari a 13,5 µg/m³ come media sulle 24h (comparabile con il valore di fondo rilevato da A.R.P.A.V.) e pari a 2,7 µg/m³ come media annuale. Entrambi i risultati sono ampiamente inferiori ai valori guida proposti da O.M.S..

Per quanto riguarda la valutazione delle immissioni del cogeneratore (potenziato di circa 500 kW) e il nuovo generatore di calore asservito all’impianto di trattamento del grasso (potenza termica 3,5 MW), si evidenzia come attualmente l’impianto disponga di una coppia di generatori di vapore (CM-05a/b) con una potenza termica 12 MW cadauno. Si stima pertanto che le immissioni in atmosfera di NO_x possano aumentare di circa il 15-20%, un valore che non può ragionevolmente comportare alcuna significativa alterazione della qualità dell’aria dell’ambiente circostante.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e conformemente ai criteri di valutazione assunti nel paragrafo precedente, essendo soddisfatta la condizione “A + E”, **il valore di impatto sulla componente ambientale “atmosfera” risulta pari a 1.**

Clima Acustico

Per la stima dell’impatto sul clima acustico ci si riferisce ai risultati degli studi previsionali (*Verifica previsionale dell’impatto acustico*) argomento degli elaborati riportati negli ***allegati A2.3-4***.

Le conclusioni delle valutazioni previsionali, alle quali si rimanda per gli approfondimenti, evidenziano che i livelli di rumore (nella configurazione di progetto) risultano compatibili con i limiti di emissione, di immissione e differenziali (previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 in relazione a quanto stabilito dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Arzignano) in corrispondenza dei recettori più prossimi al sito.

Conformemente ai criteri di valutazione assunti nel paragrafo precedente, risulta soddisfatta la condizione B e quindi **il valore di impatto sulla componente ambientale “clima acustico” risulta pari a 2.**

Salute Pubblica

Come già detto al paragrafo precedente, il valore di impatto sulla “salute pubblica” viene determinato rispetto ai valori riferiti al clima acustico (valore pari a 2) ed alla componente “atmosfera” (valore pari a 1). Nella scala di riferimento costruita **per la “salute pubblica” si ricava pertanto un valore di impatto pari a 2.**

Gli impatti sulle componenti ambientali interessate possono essere sommati per ottenere un valore che, utilizzando la tabella di comparazione sotto riportata, ci permette di esprimere un giudizio sull'entità dell'impatto complessivo.

Impatto	Somma impatti singoli
Trascurabile	3
da Trascurabile a Lieve	4 – 5
Lieve	6
da Lieve a Significativo	7 – 8
Significativo	9
da Significativo ed Elevato	10 – 11
Elevato	12

I valori di impatto (singolo) già ricavati sono riassunti nella tabella che segue.

Componenti Ambientali	Impatto Singolo
Atmosfera	1
Clima acustico	2
Salute pubblica	2
TOTALE	5

La somma dei contributi su ciascuna componente ambientale risulta pari a 5, valore in base al quale si può concludere che **l'impatto ambientale complessivo previsto a seguito della realizzazione delle modifiche in progetto risulta "da Trascurabile a Lieve"** e che pertanto le misure di mitigazione degli impatti previste in sede progettuale sono sufficienti a garantire la tutela dell'ambiente e della popolazione.

L'estensore

